



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
**FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI**

CORSO DI LAUREA IN RELAZIONI INTERNAZIONALI

**IL CONTRASTO ALLA 'NDRANGHETA IN
GERMANIA TRA ORIENTAMENTI INTERNI E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Tesi di: Elena Rita Mendicino

Matricola: 876358

Relatore: Fernando dalla Chiesa

Correlatrice: Mariele Merlati

Anno accademico: 2016/2017

Sommario

| | |
|---|-----------|
| Introduzione | 3 |
| Capitolo I: Breve storia della 'ndrangheta in Germania, dalle origini fino ad oggi. 6 | |
| 1.1 Dall'inizio del fenomeno migratorio al traffico della droga degli anni '80 | 6 |
| 1.2 Il nuovo ruolo nelle rotte del narcotraffico e il crollo del Muro: l'espansione verso est e la conquista della Germania ex-sovietica..... | 11 |
| 1.3 I clan di San Luca e la strage di Duisburg | 16 |
| 1.3 La situazione attuale della 'ndrangheta sul territorio tedesco..... | 20 |
| Capitolo II: Il contrasto alla 'ndrangheta a livello interno..... | 27 |
| 2.1 Breve storia del contrasto alla criminalità organizzata | 27 |
| 2.2 Il contrasto a livello interno in Germania: quali leggi, quali provvedimenti, quale efficacia | 31 |
| 2.2.1 Il reato di associazione a delinquere..... | 35 |
| 2.2.2 Il reato di riciclaggio del denaro sporco..... | 39 |
| 2.2.3 Confisca e sequestro dei beni | 45 |
| 2.3 Il ruolo della società civile | 47 |
| 2.4 I punti deboli | 50 |
| Capitolo III: Le debolezze del sistema tedesco..... | 53 |
| 3.1 La rimozione post-Duisburg e i motivi del contagio..... | 53 |
| 3.2 Il ruolo dell'economia e un confronto con la situazione nel nord Italia..... | 60 |
| 3.3 Le resistenze interne: l'opinione pubblica e il fenomeno mafioso visto come folklore.... | 64 |
| Capitolo IV: Il contrasto alla criminalità organizzata a livello internazionale..... | 72 |
| 4.1 Breve storia del contrasto alla criminalità organizzata nel XX secolo a livello internazionale | 72 |
| 4.2 La Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (Convenzione di Palermo)..... | 75 |
| 4.3 La legislazione europea in materia di crimine organizzato transnazionale..... | 80 |
| 4.3.1 Focus su Europol..... | 88 |
| 4.3.2 Focus sul Mandato di arresto europeo..... | 90 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Conclusioni..... | 92 |
| Ringraziamenti | 97 |
| Bibliografia | 98 |

Introduzione

È la mattina del 15 agosto 2007 il momento in cui la popolazione tedesca inizia a prendere coscienza della presenza della 'ndrangheta nel proprio Paese.

Quella notte nella città di Duisburg, poco dopo le 2 del mattino, davanti al ristorante Da Bruno vengono assassinate 6 persone del gruppo dei Pelle-Vottari-Romeo; gli autori del gesto appartengono invece allo schieramento dei Nirta-Strangio. In entrambi i casi si tratta di clan originari di San Luca, un piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, dove risiede una delle più importanti locali di 'ndrangheta.

La strage di Duisburg è l'evento che porta l'attenzione europea, e soprattutto tedesca, a concentrarsi sull'organizzazione calabrese, precedentemente rimasta nell'ombra rispetto a Cosa Nostra e alla Camorra¹. Tuttavia, l'organizzazione è approdata sul suolo tedesco in seguito alle migrazioni italiane iniziate negli anni '50 e la sua presenza a Duisburg è documentata da decenni: il primo rapporto della polizia federale tedesca che ne tratta risale al gennaio del 2000².

Da questo quadro emergono un'impreparazione ed un'inclinazione a sottovalutare il fenomeno della 'ndrangheta da parte delle autorità tedesche, tendenze dovute anche alla mancanza di conoscenze per comprendere il fenomeno e alla mancanza di strumenti adeguati al suo contrasto.

Iniziata nei primi decenni del XX secolo, l'espansione della 'ndrangheta al di fuori dei confini della Calabria, nel nord Italia e in altri Paesi del mondo tra cui Canada e Australia, ha reso ormai evidente che non è più possibile considerarla solo un fenomeno locale, ma una delle organizzazioni criminali più potenti e pericolose al mondo³. Eppure, nonostante siano avvenuti dei primi passi avanti da parte dell'Unione Europea, in Germania persiste ancora l'idea delle mafie italiane, 'ndrangheta in primis, come di un fenomeno sostanzialmente folkloristico, non ormai radicato sul territorio tedesco ma presente solo all'interno di comunità italiane.

¹ Sarno Federica, *Italian mafias in Europe: between perception and reality. A comparison of press articles in Spain, Germany and the Netherlands*, in "Trends in Organized Crime Volume 17", dicembre 2014

² Forgione Francesco, *Mafia export. Come 'ndrangheta, cosa nostra e camorra hanno colonizzato il mondo*, Milano, Baldini Castoldi Dalai Editore, 2009, pp. 123-130

³ Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare *Relazione conclusiva 2008*, 19 febbraio 2008

Questa tesi di laurea magistrale vuole quindi soffermarsi sulla questione e svolgere un'analisi degli strumenti che la Germania utilizza per combattere le organizzazioni criminali di origine italiana (la 'ndrangheta in modo particolare) e la loro efficacia, sia dal punto di vista interno, sia in relazione al contrasto transnazionale e internazionale, in collaborazione con altri Stati o con organizzazioni transnazionali, l'Unione Europea in modo particolare.

L'elaborato si basa soprattutto sullo studio e analisi di testi e approfondimenti di riviste specializzate, sia in lingua italiana sia in lingua tedesca e inglese, di diritto, criminologia, scienze politiche e studi internazionali, nonché sulle relazioni di organismi statali, quali ad esempio la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e organismi internazionali, tra cui l'Europol e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), e infine su ricerche e inchieste giornalistiche, italiane e tedesche.

La scelta è ricaduta sulla Germania per molteplici motivi: in primo luogo, è il principale motore economico dell'Unione Europea e dell'Europa stessa, con un PIL stimato dal Fondo Monetario Internazionale pari a 3,423.287 migliaia di miliardi di dollari⁴, nonché uno dei più importanti Paesi dal punto di vista politico, ormai da qualche anno presente nello scenario globale come “buon esempio” di correttezza e funzionalità.

Si tratta inoltre di un Paese la cui geografia ha un'importanza fondamentale dal punto di vista delle rotte criminali; per la sua posizione centrale nel continente europeo, per la sua dimensione, per i suoi molteplici confini con ben 9 Stati diversi, per la sua vicinanza con l'Olanda e il Belgio, principali porti di arrivo della droga sudamericana distribuita verso il nord Europa e l'Europa centrale, e per la sua posizione all'interno e in vicinanza dei Paesi del blocco ex-sovietico, Paesi presi d'assalto dalle organizzazioni criminali dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989. Inoltre, la Germania è economicamente uno dei principali motori dell'Unione Europea e dell'Europa stessa.

Infine, l'ultimo motivo risiede nell'evolversi del contrasto alla criminalità mafiosa da parte delle autorità tedesche: seppur con diversi ritardi e difficoltà, poco alla volta stanno avvenendo dei passi in avanti. Sia dal punto di vista della collaborazione tra autorità statali, come nel caso della creazione della *Deutsch-Italienische Task Force*

⁴ International Monetary Fund, *World Economic Outlook Database*, Aprile 2017

– *DITF*, sia dal punto di vista della società civile, con la creazione di un movimento antimafia come *Mafia? Nein, Danke!*.

La scelta di analizzare la 'ndrangheta, fra le tre principali organizzazioni italiane presenti nel territorio tedesco, è dovuta invece al sempre maggiore ruolo e presenza acquisiti internazionalmente e a livello europeo da parte dell'organizzazione, definita dall'Europol una delle “*most threatening OCGs [Organised Crime Groups] at global level*”⁵. Insieme ad un minore livello di violenza visibile rispetto alle altre mafie italiane, sono proprio la sua adattabilità e la sua capacità di mescolare i confini tra legalità e illegalità, la sua costante presenza a contatto con la cosiddetta “zona grigia”, i principali motivi che hanno portato la 'ndrangheta a non dare nell'occhio dal punto di vista mediatico e a addentrarsi in maniera così efficace nel territorio tedesco. È per questo motivo che tra i suoi crimini più proficui, oltre al traffico di armi e droga, troviamo proprio il riciclaggio, mascherato dietro l'apertura di ristoranti e trattorie, crimine che purtroppo non viene contrastato con efficienza e con i giusti strumenti dalle autorità tedesche⁶.

È proprio per l'importanza della Germania nel sistema europeo, e nello scenario internazionale, che il contrasto alle organizzazioni criminali nel suo territorio deve essere efficace, sia a livello interno sia regionale e globale: in un'Europa sempre più interconnessa, economicamente interdipendente e con meno barriere, la Germania è un Paese la cui condotta non può non avere effetti sugli Stati circostanti e le cui potenzialità sono troppo rilevanti per poter lasciare che siano sfruttate a livello criminale. Nel XXI secolo, con l'avvento della globalizzazione, sono ormai necessarie una maggior coordinazione e armonizzazione dei vari sistemi legislativi e di contrasto al crimine per poter combattere le organizzazioni che giocano sullo scenario mondiale un ruolo internazionale da tempi precedenti persino alla nascita stessa del termine “globalizzazione”.

⁵ Europol, *Threat Assessment - Italian Organised Crime*, Europol Public Information, 2013, p. 10

⁶ Zoppei Verena, *La disciplina anti-riciclaggio in Germania. L'efficacia della legislazione tedesca: un contributo al dibattito*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata V.2 n.3”, 2016

Capitolo I

Breve storia della 'ndrangheta in Germania, dalle origini fino ad oggi

1.1 Dall'inizio del fenomeno migratorio al traffico della droga degli anni '80

I primi movimenti della 'ndrangheta verso la Germania risalgono alla fine degli anni '50 del secolo scorso, a seguito di un accordo tra l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca firmato nel dicembre 1955 (*dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania*)⁷, il cui scopo consisteva nell'agevolare il movimento di manodopera italiana verso la Germania occidentale. Il patto si basa sulla necessità di manodopera di basso livello da parte della Germania per la ricostruzione postbellica del Paese e sul bisogno dello Stato italiano di collocarvi un maggior numero di lavoratori transfrontalieri per via della grave disoccupazione vigente in alcune regioni, nonché a causa della diminuzione delle importazioni tedesche dall'Italia. Si tratta di un'immigrazione selezionata da entrambi i Paesi firmatari dell'accordo, in base alle capacità dei lavoratori e allocata in un settore preciso a seconda delle necessità dello Stato ospitante⁸.

A seguito del *Trattato che istituisce la Comunità economia europea* (TCEE), firmato il 25 marzo 1957 nel quadro dei *Trattati di Roma*, e ai successivi regolamenti adottati, nella seconda metà degli anni '60 si sviluppa un tipo di immigrazione più libera e fluida, grazie alla progressiva eliminazione dei dazi e delle restrizioni al libero movimento di quelle che sono indicate come le quattro libertà del Mercato comune europeo (libertà di movimento delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali)⁹. Questo trattato dà nuovamente impulso all'accordo del 1955 e rende possibile quindi non solo l'immigrazione della manodopera, ma anche delle famiglie che si spostano con

⁷ Presidenza della Repubblica italiana, *Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania concluso in Roma il 20 dicembre 1955*. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 893

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 893, Art. 4-9

⁹ Unione Europea, *Trattato che istituisce la Comunità economica europea*, 25 marzo 1957

il lavoratore. Nasce anche un'immigrazione basata sulla ricerca del lavoro tramite aiuti di amici o parenti già presenti nello Stato prescelto, utilizzando le comunità del proprio paese come punto di partenza per un'occupazione all'estero. Tutto ciò permette a piccole comunità di compaesani di insediarsi nello stesso territorio, mantenendo vive le tradizioni e i legami con la patria d'origine¹⁰.

La maggior parte di questi migranti giunge dalle regioni di Puglia, Veneto e Friuli¹¹, ma nel bacino della Ruhr (Nordreno-Westfalia), sede principale dell'industria tedesca del carbone e dell'acciaio¹², la quasi totalità di questa manodopera proviene dalle regioni meridionali d'Italia, soprattutto dalla Calabria, prevalentemente dall'Aspromonte¹³.

È necessario evidenziare come, a differenza di Cosa Nostra, la trasmissione delle tradizioni e della propria cultura sul nuovo territorio di destinazione sono elementi assolutamente fondamentali per la proliferazione della 'ndrangheta, che proprio grazie a queste particolarità, al reiterare del sistema e delle strutture sociali presenti nella terra d'origine e alla trasmissione del proprio "mondo" anche in Stati distanti chilometri o situati dall'altra parte del globo, ottiene una capacità di controllo da parte del paese di provenienza sulla nuova comunità che si viene a formare¹⁴.

È per questo motivo che è stato possibile quanto verificatosi a Duisburg, ovvero che un piccolo paesino dell'Aspromonte fosse il luogo di decisione e di partenza della strage avvenuta in una città tedesca di quasi 500.000 abitanti¹⁵.

Le prime penetrazioni della 'ndrangheta in Germania avvengono quindi mescolandosi ai flussi migratori, e si configurano in modo simile a quanto accadde inizialmente nel caso dell'immigrazione verso l'Australia da parte degli abitanti di Plati in seguito all'alluvione del 1951¹⁶, o verso gli Stati Uniti al termine del XIX secolo da parte di cittadini italiani provenienti dalle zone più povere del Meridione¹⁷.

¹⁰ Forgione Francesco, *Mafia export. Come 'ndrangheta, cosa nostra e camorra hanno colonizzato il mondo*, Milano, Baldini Castoldi Dalai Editore, 2009, pp. 124-125

¹¹ Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in Centro di emigrazione di Verona, *Relazione sull'attività del Centro di Emigrazione svolta nell'anno 1976*, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in Centro di emigrazione di Verona, - citato in *Storicamente.org*.

¹² Forgione Francesco, *op.cit.*, pp. 123-124

¹³ *Ibidem*

¹⁴ Cicone Enzo in AA.VV., *Limes-Il circuito delle mafie*, Milano, Edizioni Limes, 2014, pp. 37-40

¹⁵ Forgione Francesco, *op. cit.* pp. 124-126

¹⁶ Forgione Francesco, *op. cit.* pp. 207

¹⁷ Salvatore Lupo, *Quando la mafia trovò l'America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008*, Torino, Einaudi 2008, pp. 9-40

Lo Stato del Nordreno-Westfalia, comprendente la regione metropolitana Reno-Ruhr, è da sempre una delle zone più prospere della Germania, nonché una dell'intera economia europea: qui si trovano alcune delle più importanti città tedesche dal punto di vista industriale, economico e finanziario, città quali Düsseldorf (capoluogo), Bonn, Colonia, Dortmund, Essen e la già citata Duisburg. Secondo le stime degli *Statistische Ämter des Bundes und der Länder* (Uffici di statistica Statali e Federale tedeschi), la regione del Reno-Ruhr produce da sola il 15% circa del Prodotto Interno Lordo del Paese, mentre l'intero Nordreno-Westfalia arriva quasi al 22%¹⁸. Non sorprende quindi se durante il *Wirtschaftswunder*, il miracolo economico della Repubblica Federale Tedesca, questa regione fu protagonista della rinascita del Paese nel dopoguerra, parallelamente al cui sviluppo migliorarono anche le condizioni economiche e le possibilità di scalata sociale dei migranti, e tra questi anche quelle degli appartenenti alla 'ndrangheta. Negli anni successivi, si ebbe anche un aumento dell'immigrazione calabrese verso altri Stati tedeschi, in particolare il Baden-Württemberg (specialmente a Stoccarda), l'Assia, la Baviera, la Sassonia e la Turingia.

Fin dall'inizio degli anni '80 la 'ndrangheta investe in locali quali pizzerie, gelaterie, bar, alberghi e ristoranti¹⁹. Ma quelle che sembrano attività innocue, tipiche locali aperti da migranti che si sono integrati nel paese di arrivo, nascondono dietro ad un'apparente facciata pulita una realtà ben diversa. Come già la 'ndrangheta ha più volte dimostrato attraverso i suoi tentativi di colonizzazione al di fuori della Calabria, per esempio nel nord Italia, attività di questo tipo vengono utilizzate dai gruppi criminali come luoghi per il riciclaggio del denaro sporco, luoghi di incontro e di riunione o per la vendita di merce illegale, oppure per nascondere ricercati, per offrire copertura lavorativa ai propri affiliati (e ai loro parenti), e in misura minore come depositi per armi e droga²⁰. Un ulteriore compito fondamentale consiste nelle garanzie di controllo del territorio insite in queste attività, esattamente nel modo in cui vengono utilizzati nei paesi di origine²¹. Il più importante requisito del Modello Mafioso²² consiste proprio nella capacità di *controllo del territorio* da parte delle organizzazioni mafiose. I tipi di

¹⁸ Statistische Ämter des Bundes und der Länder, *National accounts – Gross domestic product*

¹⁹ Mario Casaburi, *Borghesia mafiosa: la 'ndrangheta dalle origini ai giorni nostri*, Bari, Edizioni Dedalo, 2010, pp. 220-222

²⁰ Forgione, *op. cit.* pp 130-132

²¹ Nando Dalla Chiesa, Martina Panzarasa, *Buccinasco, la 'ndrangheta al nord*, Torino, Einaudi, 2012, pp.172-175

²² Nando Dalla Chiesa, *La Convergenza*, Milano, Melampo, 2010

locali sopracitati assolvono perfettamente questo compito: un bar è un luogo ideale per monitorare ciò che avviene in una certa zona, stringere legami e conoscere persone. L'acquisizione e il mantenimento di proprietà e attività evidenziano infatti la costante presenza territoriale delle organizzazioni mafiose. Non solo, i requisiti del Modello Mafioso sono interdipendenti tra di loro e questo primo importante requisito può garantire una facilitazione per l'ottenimento dei successivi: controllando il territorio è facile creare *rapporti di dipendenza personale e rapporti organici con la politica*. Lo scopo è quello di apparire come una forma parallela e alternativa allo Stato e approfittare per subentrargli quando si creano situazioni di indebolimento o vuoto statale²³.

In base a quanto già detto, alberghi, bar e ristoranti beneficiano di un ulteriore uso di grande importanza: ovvero il riciclaggio di denaro ottenuto tramite attività illegali. L'inizio degli anni '80 segna infatti anche l'avvio delle operazioni della 'ndrangheta legate al narcotraffico in Germania²⁴.

In base a quanto rilevato dalle investigazioni del Processo *Galassia* (1995), una vasta operazione relativa alle cosche della 'ndrangheta operanti in Italia e all'estero, nella prima metà degli anni '80 Stoccarda diventa uno dei principali terminali finanziari dell'organizzazione calabrese; sempre la stessa operazione, di nuovo a Stoccarda, mette in luce l'esistenza di un laboratorio per la raffinazione della droga, laboratorio talmente ben organizzato da essere in grado di gestire l'intero fabbisogno di sostanze stupefacenti della città e della sua periferia²⁵. Viene anche rilevata una particolare preponderanza di clan originari del Coriglianese, del Reggino, del Crotonese e della Sibaritide.

In seguito alle nuove rotte del narcotraffico tracciate dalla cocaina dei cartelli colombiani, dall'inizio degli anni '80 i Paesi Bassi e il Belgio si trovano al centro delle rotte del vecchio continente per lo smercio di questa sostanza, proveniente direttamente dal Sud America, oppure dall'Africa o dalla Spagna. È facile capire quindi perché la posizione geografica della Germania concorra nel garantirle un ruolo di primo piano nelle rotte del traffico delle sostanze stupefacenti: sia la 'ndrangheta che Cosa Nostra sono già presenti da alcuni anni ad Amsterdam, Bruxelles, Anversa e Genk e la vicinanza del Nordreno-Westfalia, Stato confinante con Paesi Bassi e Belgio, la rende il

²³ *Ibidem*

²⁴ Forgione, *op. cit.* pp 124-126

²⁵ Mario Casaburi, *op. cit.* pp. 220-222

perfetto snodo per la distribuzione della droga proveniente da oltreoceano, nonché per tutte le attività di traffico illecito che sfruttano i maggiori porti del Mare del Nord come base di arrivo in Europa²⁶. Ma non si limita solo a questo: la Repubblica Federale di Germania è il Paese europeo che confina con il maggior numero di altri Stati, secondo solo all'Unione Sovietica, motivo per cui diverse altre città di frontiera assumono maggiori poteri dal punto di vista criminale. Infine, la Germania Ovest è anche uno dei più importanti mercati per il consumo di stupefacenti, essendo il paese più popoloso del continente (escludendo sempre l'URSS), con una popolazione di circa 63 milioni di abitanti nel 1990²⁷.

Se inizialmente la 'ndrangheta si ritrovava a smerciare prevalentemente droga da contrabbandare in Calabria e nelle regioni limitrofe, col passare del tempo il traffico della droga assume un ruolo fondamentale nella sua storia. Porta infatti ad una concentrazione di potere sempre maggiore nelle mani degli affiliati presenti in Germania: gli immigrati calabresi non appaiono più come una manodopera di basso livello, ma si sono integrati, sono stati raggiunti da altri compatrioti e hanno aperto attività, imprese e ristoranti e hanno radicato la propria presenza sul territorio. Si diversificano le attività illegali (per esempio la contraffazione di marchi tedeschi) e cominciano i primi arresti, ma il narcotraffico rimane quella principale, nonché quella che porterà l'intera organizzazione ad effettuare il cosiddetto "salto di qualità".

I patrimoni dell'organizzazione calabrese in questo momento sono prosperi come mai prima di allora. I clan della 'ndrangheta avevano infatti accumulato capitali in Italia durante la stagione dei sequestri di persona, che conobbe il suo culmine tra gli anni '70 e gli anni '80 e tramite le infiltrazioni nelle grandi opere pubbliche che si stavano realizzando in Calabria in quegli anni, come la Salerno - Reggio Calabria o il porto di Gioia Tauro. Il denaro ottenuto tramite i riscatti e tramite la penetrazione statale era stato fatto fruttare, riciclandolo e reinvestendolo nei traffici internazionali, generando ulteriori profitti grazie soprattutto al traffico di stupefacenti. In questo periodo quindi le famiglie dell'organizzazione si ritrovano ad essere ricche e fiorenti come non era mai avvenuto prima e hanno per le mani una quantità di proventi generati dalle loro attività che non può solo essere utilizzata per comprare armi o rimanere

²⁶ Forgione, *op. cit.* pp. 124-126

²⁷ *Destatis.de*, consultabile in

<https://web.archive.org/web/20131113231041/https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bevoelkerung/lrbev03.html>

depositata in una banca o nascosta da qualche parte sull'Aspromonte, ma deve essere fatta fruttare, come una vera e propria organizzazione imprenditoriale.

Per coincidenza è proprio in questo momento che si sta svolgendo uno degli avvenimenti storici più importanti dell'ultimo secolo, che cambierà la visione del mondo e del commercio globale negli anni successivi, aprendo nuovi mercati e annullando o quasi i confini tra Stati, ovvero il crollo del Muro di Berlino e dei regimi dell'est Europa. Grazie alla sua esperienza e alle sue capacità pragmatiche la 'ndrangheta, così come Cosa Nostra e la Camorra, si renderà conto molto presto (prima ancora degli Stati stessi) delle opportunità criminali che si aprono da questo momento in avanti, e facendo leva sulla propria capacità di adattamento e infiltrazione, non esiterà a sfruttarli a proprio vantaggio. L'unico ostacolo all'espansione della 'ndrangheta sembrano essere i clan stessi, che ne rallentano il progressivo avanzamento durante le due guerre di 'ndrangheta avvenute rispettivamente nella metà degli anni settanta e nella seconda metà degli anni ottanta. Tuttavia, l'organizzazione è cosciente di questo problema e arriva nel 1991 ad una soluzione comune, ovvero la costituzione del Crimine, una struttura fortemente gerarchica che mira a mantenere il controllo ed evitare gli scontri tra i clan.

1.2 Il nuovo ruolo nelle rotte del narcotraffico e il crollo del Muro: l'espansione verso est e la conquista della Germania ex-sovietica

Alla fine degli anni '80 la 'ndrangheta è in fermento: con il crollo dei regimi comunisti si aprono possibilità di conquista dei Paesi dell'est Europa, Paesi in cui vi è un vuoto statale nel quale le organizzazioni criminali vorrebbero inserirsi. Ogni Paese offre un contesto e vantaggi particolari: per esempio i conflitti nei territori della ex - Jugoslavia influiscono sul mercato del traffico delle armi; l'Ucraina, con il suo apparato militare allo sbando, consente l'entrata nel mercato illegale di un gran numero di armamenti dell'esercito. Anche la Germania è un caso particolare: i *länder* dell'Est sono "*praticamente in vendita*", ed è possibile inserirsi in modo anche legale nelle speculazioni e riqualificazioni delle strutture che si trovavano nella ormai ex-DDR²⁸;

²⁸ Forgione, *op. cit.* pp. 138-140

l'acquisizione della Germania dei territori orientali porta anche ad un allargamento dei suoi confini, più vicini ad altri Paesi protagonisti del traffico internazionale (ad esempio l'Afghanistan) che modificheranno le loro rotte. È in questo contesto che si inserisce la celebre telefonata di un boss al proprio figlio che si trova a Berlino Est durante il crollo del muro, in cui lo incita: *“Tutto! Hai capito? Compra tutto!”*²⁹.

Da questo momento gli esponenti della 'ndrangheta non si trasferiranno più in Germania per necessità o per sfuggire alla giustizia: lo faranno anche per aumentare il loro giro di affari. Il narcotraffico è un investimento che genera ricchezza in breve tempo ed è molto più sicuro e redditizio dei sequestri con cui la 'ndrangheta accresceva il suo capitale in Calabria. È questo il caso per esempio della cosca dei Carelli (provenienti dalla provincia di Cosenza), che si trasferiscono a Norimberga, Francoforte, Dortmund ed Erlangen, lontano perciò dai territori già in mano ad esponenti di altre 'ndrine arrivati durante i flussi precedenti di migrazioni. Anche in questo caso iniziano aprendo locali di ristorazione e bar, e anche in questo caso li utilizzano per scopi diversi rispetto a quanto facciano credere³⁰. Queste nuove attività non sono intestate a chi si occupa degli affari sporchi, ma vengono invece affidate e gestite da persone “pulite”: famigliari, conoscenti, prestanome. Donne soprattutto. È infatti un'altra tipicità della 'ndrangheta quella del ruolo delle donne nel supportare attivamente le attività della famiglia; impegnandosi per mantenere vivi gli affari nel caso in cui il proprio marito o fratello sia in giro per affari, latitante o finito in carcere. Sebbene un'altra funzione importante venga svolta dalle donne contraendo matrimoni con altri affiliati per costituire alleanze con altre famiglie o clan, non bisogna cadere in errore, interpretando il loro ruolo basandosi sullo stereotipo della donna sottomessa e vittima, che deve badare solo alla propria famiglia e viene tenuta all'oscuro delle azioni dell'organizzazione di cui è un membro solo passivo.

Gli esponenti delle cosche si trasferiscono anche direttamente nei *länder* dell'Est, con una particolare preferenza per la Sassonia e le città di Lipsia e Berlino.³¹ In queste regioni è più facile comprare imprese e strutture, e le 'ndrine arrivano al punto di comprare interi quartieri della capitale. Un'altra novità sono il tipo di esercizi che la 'ndrangheta compra o istituisce: si parla anche di imprese, catene di alberghi, istituti di

²⁹ Giuseppe Lumia, Orfeo Notaristefano, *'ndrangheta made in Germany. Come e perché la mafia calabrese è diventata la più forte nel mondo*, Roma, Ponte Sisto, 2010 p.22

³⁰ Forgione, *op. cit.* pp. 138-145

³¹ Petra Reski in Giuseppe Lumia, Orfeo Notaristefano, *op. cit.* p.22

credito³². L'organizzazione fa di tutto affinché le attività criminali rimangano nascoste, perché il sistema criminale rimanga invisibile e ben inserito nel tessuto locale. Per esempio, Spartaco Pitanti, originario di San Luca, intrattiene rapporti con l'alta borghesia di Duisburg ed Erfurt: attraverso sponsorizzazioni di squadre di calcio locali, mostre d'arte e club sportivi si pone come interlocutore credibile e rispettabile a chi non ne conosce la situazione giudiziaria (già arrestato dalla polizia tedesca nel 1995 e sotto osservazione dagli investigatori italiani). Queste attività gli consentono anche di sviluppare rapporti con l'élite politica, economica ed industriale del Paese. Tra le sue frequentazioni possiamo trovare ad esempio anche il direttore della Deutsche Bank di Lipsia³³.

Tuttavia, l'aumento del numero degli esponenti delle cosche presenti sul territorio e gli ingenti investimenti non sono passati sotto silenzio. Nel corso del decennio le collaborazioni tra Italia e Germania in materia si fanno più strette; emblematica è l'investigazione avvenuta a Solingen sul finire degli anni '80, relativa ai traffici d'armi di Cosa Nostra e Camorra diretta da Giovanni Falcone, che mette in luce i maggiori problemi di cooperazione di natura investigativa e legislativa dovute alla differente comprensione del problema e ai diversi strumenti di contrasto presenti nei due Paesi. L'investigazione evidenzia come sia necessario una maggiore attenzione sulla questione delle organizzazioni criminali italiane da parte della Germania.

Già nel 1992, dopo la morte di Giovanni Falcone, Volker Gehm, capo della sezione criminalità organizzata dell'Ufficio federale per la repressione della criminalità, dichiarò che *"la mafia calabrese utilizza in misura sempre crescente la Germania come campo di azione"*³⁴ e simili constatazioni furono espresse anche dal periodico Spiegel.³⁵

Le attività di alcuni 'ndranghetisti non potevano non suscitare sospetti, sia da parte del *Bundeskriminalamt* (BKA, la polizia federale tedesca) sia da parte di quella italiana: rapporti del BKA e dei carabinieri del Ros risalenti al 2001 notano che diversi camerieri e pizzaioli, pur dichiarando al fisco redditi mensili di circa un milione lire, riescano in poco tempo a comprare gli stessi locali in cui hanno iniziato a lavorare per prezzi superiori ai cento milioni di lire, o a vivere con tenori di vita ben superiori a

³² *Ibidem*

³³ Petra Reski, *Santa mafia. Da Palermo a Duisburg: sangue, affari, politica e devozione*, Modena, Nuovi Mondi, 2009

³⁴ Roberto Galullo, *La strage in Germania / L'asse Duisburg-Reggio Calabria per il traffico di droga e il riciclaggio*, Il Sole 24 Ore, 17 agosto 2007

³⁵ Petra Reski, *La pista tedesca dimenticata*, dal blog petrareski.com, 21 maggio 2012,

quanto permesso dal proprio stipendio³⁶. Alberto Cisterna, magistrato della direzione nazionale antimafia, durante un incontro presso l'ufficio criminale di Berlino, evidenziò come la 'ndrangheta cerchi di nascondere le sue ricchezze e ricicli il denaro dietro beni immobili *“Se si versano 700.000 euro in banca in un solo giorno, questo non crea sospetti se, ad esempio, si possiede un supermercato, anche se non vende niente.”*³⁷ Il BKA rileva anche la presenza di arrivi di decine di ragazzi di San Luca nella città di Erfurt, tutti incensurati ma con legami di parentela con criminali già processati, boss, e ricercati, per lavorare nelle attività di ristorazione dei loro familiari³⁸.

Un altro motivo dell'aumento di potere e ricchezze in mano alla 'ndrangheta si basa anche sul suo nuovo ruolo all'interno delle rotte internazionali dei traffici, ruolo che l'ha portata a diventare la più potente organizzazione criminale in grado di operare a livello internazionale. Se prima infatti la 'ndrangheta esercitava solo un ruolo di smercio relativo alle sostanze stupefacenti, in quanto i contatti diretti con i produttori e intermediari americani erano prevalentemente in mano a Cosa Nostra, negli anni '90 avviene il “salto di qualità” che ha reso possibile l'approvvigionamento diretto presso i produttori, anche di ingenti quantità di droga³⁹.

Durante la prima metà degli anni '90, Cosa Nostra perde il suo ruolo di principale interlocutrice dei produttori sudamericani. Questo a causa della sua incostanza e debolezza dopo le attività di repressione da parte dello Stato italiano, dovute alle stragi e alle stagioni di violenza dei primi anni '90. Un altro fenomeno concorrenziale alla perdita del ruolo che caratterizzava l'organizzazione siciliana è quello del pentitismo e dei collaboratori di giustizia, che mina l'affidabilità della Mafia. In questo vuoto lasciato dall'organizzazione siciliana subentra allora la 'ndrangheta, ottenendo un quasi monopolio del traffico verso l'Europa, questo proprio nel momento in cui la domanda di cocaina raggiungeva il suo picco. L'organizzazione sfruttò anche la possibilità di gestire direttamente i trasporti via mare delle sostanze, diventando una diretta interlocutrice nei luoghi dove le sostanze venivano prodotte⁴⁰. Ciò è stato reso possibile anche dalla presenza capillare delle cosche calabresi in diverse zone del mondo che operano in accordo a seguito del già citato patto federativo del 1991 (per

³⁶ Francesco Forgione, *op. cit.* p. 131

³⁷ Giuseppe Lumia, Orfeo Notaristefano, *op. cit.* p.34

³⁸ *Ibidem*

³⁹ Francesco Forgione, *'ndrangheta. Boss luoghi e affari della mafia più potente al mondo*, Baldi Castoldi Dalai Editore, 2009, capitolo VIII

⁴⁰ *Ibidem*

regolare in modo “pacifico” i rapporti tra le famiglie, evitando una guerra di mafia che aveva sconvolto l’organizzazione negli anni precedenti): si tratta infatti dell’organizzazione che vanta della maggiore presenza nei cinque continenti, dall’Australia al Canada, dall’Europa al Venezuela. Non si tratta solo di collaborazioni tra organizzazioni con obiettivi in comune, ma di persone che hanno legami di sangue e compaesanità che risiedono da anni in questi territori. Ciò ha reso possibile un rapido sviluppo della struttura logistica necessaria, di una compartimentazione delle attività illecite e lo sviluppo di rapporti privilegiati con i colombiani e i sudamericani; l’efficacia della ‘ndrangheta, la sua affidabilità, la sua invisibilità e le sue garanzie sono ormai diventate un vero e proprio “marchio di qualità” per l’organizzazione.

Le nuove rotte provenienti dal Sudamerica utilizzano come scali portuali proprio Paesi europei dove l’organizzazione ha un controllo totale o può contare su propri presidi: Spagna, Paesi Bassi, i porti di Livorno, Palermo e Gioia Tauro in Italia e, ovviamente, il retroterra tedesco⁴¹.

Un’ultima importante novità che si inserisce nel passaggio dal vecchio al nuovo millennio è l’apertura delle frontiere prevista dall’*Acquis di Schengen*, integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell’Unione europea dal 1999⁴². Le organizzazioni malavitose italiane hanno infatti sfruttato il sistema di libera circolazione sia per effettuare investimenti e contrabbando, sia per le fughe e le latitanze all’estero. Diversi criminali sono infatti riusciti a fuggire dal continente partendo dagli aeroporti di Fiumicino, Francoforte, Bucarest e Budapest utilizzando semplicemente documenti falsi⁴³.

Tuttavia, questa situazione di prosperità per la ‘ndrangheta non porta solo benefici. Se da un lato l’invisibilità dell’organizzazione viene a mancare e la polizia tedesca inizia a rendersi conto del problema, dall’altro, la questione principale resta quella degli attriti tra i vari clan: il numero di ‘ndranghetisti presenti sul territorio è in fatti aumentato, richiamato dai rapidi guadagni. E non è sempre facile per le varie cosche evitare di entrare in contrasto tra di loro. Reiterando i modelli culturali presenti nella regione d’origine, anche in Germania i territori sono divisi con la stessa logica della Calabria: esattamente come nel reggino, sono i fiumi e i torrenti a delimitare i

⁴¹ *Ibidem*

⁴² Comunità Europea, *Acquis di Schengen*, 14 giugno 1985

⁴³ Forgione Francesco, *Mafia export. Come 'ndrangheta, cosa nostra e camorra hanno colonizzato il mondo*, Milano, Baldini Castoldi Dalai Editore, 2009, pp. 159-161

confini tra i territori di operatività dei vari gruppi. L'area appartenente alla cosca di San Luca, per esempio, è divisa in due dal corso del Reno, il lato occidentale appartiene ai clan Nirta-Strangio, mentre quello orientale, comprendente Duisburg, ai Pelle-Vottari-Romeo.

1.3 I clan di San Luca e la strage di Duisburg

La strage di Duisburg si inserisce nel quadro strutturale dei forti legami di parentela e semi-dipendenza dal paese di origine delle cosche. Ha infatti le sue radici in una faida tra famiglie di San Luca, nell'Aspromonte, nei primi anni '90, quando un gruppo di giovani del clan Nirta-Strangio, durante il Carnevale, lanciò delle uova al circolo Arci gestito da esponenti del clan Pelle-Vottari-Romeo. Durante un successivo tentativo di lancio di uova all'edificio, i proprietari reagiscono malmenando e ferendo due persone. In seguito, un affiliato del clan Vottari, avvicinato da una spedizione punitiva, preso dal panico uccide due persone: Francesco Strangio (20) e Domenico Nirta (19). Da quel momento inizia un'escalation di violenza che porterà alla morte di altre sei persone, fino al 25 dicembre 2006, quando viene uccisa Maria Strangio, moglie di Giovanni Nirta, presunto capobastone e vero obiettivo dei killer⁴⁴.

Le violenze subiscono una pausa fino al 15 agosto 2007, quando sei esponenti del clan dei Pelle-Vottari-Romeo vengono uccisi dopo essere usciti dal ristorante "Da Bruno" a Duisburg. È il primo grave fatto di sangue legato alla 'ndrangheta avvenuto al di fuori dell'Italia.

Quella sera si stava festeggiando nel ristorante il diciottesimo compleanno di Tommaso Venturi; tuttavia, poiché nella sala del locale dove era avvenuta la festa si trovavano diverse riproduzioni della Madonna di Polsi e di San Michele Arcangelo e dato il ritrovamento di un santino con un'immagine sacra bruciato rinvenuto nei pantaloni del diciottenne, è lecito sospettare che oltre al raggiungimento della maggiore età si stesse festeggiando anche un rito di affiliazione all'organizzazione calabrese da parte del giovane⁴⁵. Uscito dal locale verso le due e mezza del mattino, il gruppo di sei persone, Giorgi Francesco (16), Marmo Marco (25), Pergola Francesco (22), Pergola

⁴⁴ Nel "paese dei pastori" di Corrado Alvaro tutto cominciò per una rissa a Carnevale, "La Repubblica", 15 agosto 2007.

⁴⁵ Forgione Francesco, *op.cit.*

Marco (20), il proprietario del locale Sebastiano Strangio (39) e il festeggiato Tommaso Venturi (18), di cui tutti tranne quest'ultimo, originari di Siderno e San Luca, viene investito da una scarica di 70 proiettili da parte dei killer del clan Nirta-Strangio, che finiranno poi le vittime con un colpo alla testa per assicurarsi della loro morte⁴⁶.

Nei giorni successivi alla strage iniziano in tempi brevi le collaborazioni tra il Bundeskriminalamt, i carabinieri, la polizia italiana e la Questura di Reggio Calabria e vengono diffusi internazionalmente gli identikit dei sospettati.

Il 23 novembre del 2008, grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Reggio Calabria, la polizia olandese e l'Interpol, avviene ad Amsterdam il primo arresto relativo agli autori della strage: si tratta di Giuseppe Nirta, che verrà però assolto nel novembre del 2013. Pochi mesi dopo, nel marzo 2009 viene arrestato Giovanni Strangio, ritenuto l'autore principale della strage. Anche lui si trova ad Amsterdam, luogo dove ormai la 'ndrangheta si è ben insediata e che lo considera abbastanza sicuro da nascondervi i latitanti ricercati a livello internazionale⁴⁷. In poco tempo, anche gli altri autori del gesto vengono catturati. In seguito a questi primi arresti, se ne verificano di successivi in base a quanto emergerà dalle perquisizioni e dai documenti trovati in possesso degli arrestati, azioni che portano all'arresto di Antonio Strangio alla fine del dicembre 2017⁴⁸.

Nella faida si mescolano simbologie e identità legate alla forma più arcaica della 'ndrangheta: ciò è evidente non solo per via del possibile rituale di affiliazione avvenuto all'interno del ristorante, ma anche dalla scelta, non casuale, delle date dei principali omicidi: il giorno di Natale per la morte di Maria Strangio e Ferragosto per la strage di Duisburg. Si tratta in entrambi i casi di festività religiose e sono state scelte per caricare di maggior significato gli atti di violenza e l'intento punitivo.

Grazie al suo clamore internazionale, il massacro di Duisburg ha avuto un notevole impatto nel far comprendere ai Paesi dell'Europa e al resto del mondo l'esistenza e il pericolo del clan della 'ndrangheta al di fuori del territorio italiano: per la prima volta infatti la 'ndrangheta non tiene un basso profilo ma compie un omicidio

⁴⁶ Wikimafia, *Strage di Duisburg* consultabile in http://www.wikimafia.it/wiki/index.php?title=Strage_di_Duisburg

⁴⁷ Forgione Francesco, *op.cit.*

⁴⁸ *Ndrangheta, arrestato in Germania Antonio Strangio*, "La Repubblica", 27 dicembre 2017

spettacolare in un Paese straniero, con metodi appariscenti e senza l'intenzione di nascondersi⁴⁹.

Proprio la platealità del gesto, che ritiene necessaria la visibilità della violenza senza aver paura di ritorsioni, come se la sparatoria fosse in realtà avvenuta in un paesino dell'Aspromonte dove lo Stato italiano fa fatica a penetrare, denota quanto la 'ndrangheta consideri come proprio territorio le città tedesche dove si è insediata, e come l'esportazione del proprio modello si sia radicato e abbia avuto successo.

Anche la Germania subì uno shock profondo: nello Stato europeo maggiormente sviluppato dal punto di vista economico, uno dei più socialmente avanzati dal punto di vista dei diritti umani, è ormai chiaro che l'organizzazione criminale calabrese vi ha impiantato a fondo le sue radici, organizzazione che per troppo tempo si è fatto finta di non vedere o di sottovalutare. Tutto questo nonostante Duisburg fosse fin dal 2000 un punto focale per le attività investigative di contrasto alla 'ndrangheta in Germania, nonostante i rapporti, "*anche troppo*" dettagliati che le forze di polizia italiane avevano più volte inviato alla polizia e alla magistratura tedesca, anche pochi giorni prima della strage, come dichiarato dal Vicecapo della Polizia e Direttore centrale della polizia criminale italiana Nicola Cavaliere⁵⁰, e nonostante l'aumento delle collaborazioni tra le forze di polizia dei due Paesi negli ultimi 15 anni.

⁴⁹The 'Vendetta of San Luca' in Duisburg A Deadly Mafia Export from Italy, "Der Spiegel Internationa"1, 15 agosto 2007

⁵⁰ Forgione Francesco, *op.cit.* p. 125




Figura 1 situazione della 'ndrangheta in Germania nel 2010⁵¹

Purtroppo, malgrado il pesante shock iniziale, ben rappresentato dai mass media con la produzione di articoli specializzati che illustravano le origini dell'organizzazione calabrese o che approfondivano con preoccupazione le sue possibili altre mete di conquista⁵², dopo qualche mese, la maggior parte dell'opinione pubblica tedesca preferì ritornare a far finta che non fosse successo nulla e che la criminalità mafiosa presente

⁵¹ *Topografie der Mafia: Don Vito wohnt gleich um die Ecke*, Der Spiegel, 27 settembre 2010, rielaborazione di una cartina pubblicata in precedenza nel volume di Francesco Forgione, *Mafia Export*

⁵² A questo proposito si veda ad esempio Malcolm Moore, *Calabrian Mafia is 'Europe's top crime gang'*, "The Telegraph", 17 agosto 2007 consultabile in <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1560598/Calabrian-Mafia-is-Europes-top-crime-gang.html>

sul territorio fosse solamente un fenomeno circoscritto ⁵³ ; questo perché l'organizzazione era tornata al precedente stato di quiete apparente e di invisibilità. Tuttavia, *“Uno degli errori più grandi nella valutazione di un'organizzazione criminale è credere che sia attiva e potente solo quando spara. Invece la mafia è molto più forte e interessante da analizzare quando non uccide. Se fosse osservata costantemente, se si descrivessero i meccanismi con cui i boss hanno successo, il suo potere sarebbe forse la metà”* spiega Roberto Saviano in un'intervista al Sueddeutsche Zeitung apparsa anche su Repubblica, *«La Germania è uscita da un silenzio ingenuo, se non colpevole. Perché da almeno vent'anni i poteri criminali calabresi e campani investono in Germania. L'edilizia all'est è controllata dalla 'ndrangheta e dalla camorra, centinaia di aziende subappaltatrici hanno legami con i clan. Non solo in Germania Est [...] I mass-media in Germania non ne fanno nulla. Ma proprio questo è il problema: se le organizzazioni criminali restano una materia per addetti ai lavori non abbiamo alcuna possibilità contro di loro...”*⁵⁴

Eppure, nel settembre 2007, solo un mese dopo la strage di Duisburg, persino Jorg Ziercke, allora direttore del Bundeskriminalamt, dichiarava che *“I gruppi criminali ad egemonia italiana in Germania, nella lista delle mafie straniere presenti nel nostro Paese, si trovano al quarto posto, dopo quelli turchi, polacchi e russi. Il loro numero, tra il 2005 e il 2006, è sceso da 31 clan a 26. Circa la metà di questi clan, secondo le nostre indagini, mantiene stretti legami con le mafie italiane d'origine. Complessivamente si può dire che, sia nel 2006 che negli anni precedenti, la criminalità italiana non ha giocato in Germania un ruolo di spicco”*⁵⁵.

1.3 La situazione attuale della 'ndrangheta sul territorio tedesco

Purtroppo, come abbiamo visto, dopo pochi mesi quello che potrebbe essere definito “l'effetto Duisburg”, le acque tornano a calmarsi, rendendo la situazione simile a prima dell'agosto 2007. La Germania non ha assunto consapevolezza del problema, come se una volta arrestati gli stragisti la discussione fosse chiusa e il problema risolto.

⁵³ Giuseppe Lumia, Orfeo Notaristefano, *op. cit.* p.35

⁵⁴ Henning Kluver, *Saviano: la Germania si svegli la mafia è una holding europea*, articolo originale del “Sueddeutsche Zeitung”, “La Repubblica”, traduzione di Thomas Paggini, 21 agosto 2007

⁵⁵ Forgione Francesco, *Op.cit.* p. 141

La 'ndrangheta ha continuato ad agire indisturbata e a fare affari come prima, come se avesse solo commesso un piccolo errore⁵⁶. Uno sgarro del genere è raro per questa organizzazione. La 'ndrangheta tende infatti a rendersi visibile il meno possibile, al contrario della Camorra e di quanto svolto da Cosa Nostra durante il periodo stragista. Facendo in modo di non attirare l'attenzione su di sé, evitando gli atti di violenza, l'organizzazione riesce a perseguire incontrastata i suoi scopi, nascosta dal cono d'ombra di problemi più urgenti o che appaiono tali (immigrazione, terrorismo e organizzazioni criminali dell'Est e curde nel caso della Germania). Costruisce il suo consenso grazie ai suoi investimenti, corruzione, minacce e rapporti personali sviluppati con cariche politiche o con esponenti dell'industria e della cultura, che le permettono di avere i giusti contatti grazie ai quali è possibile tenersi al riparo dalle misure repressive, anticipare operazioni di polizia e diminuire la percezione del problema di fronte all'opinione pubblica tedesca. Emblematico in questo frangente è il caso dell'"amicizia" sviluppatasi nel corso degli anni '90 tra Mario Lavorato, ristoratore finito in manette nel gennaio 2018 e l'attuale commissario europeo al bilancio Günther Oettinger, a tempi presidente del gruppo parlamentare della Cdu del *land* del Baden-Wuerttemberg, gruppo parlamentare i cui diversi esponenti si ritrovavano abitualmente nel locale di Lavorato⁵⁷. Non si tratta di un caso isolato. In un'intervista con la giornalista Petra Reski, l'ex procuratore nazionale antimafia Vincenzo Macrì evidenzia come *"In Germania la corruzione funziona meglio dell'intimidazione. I soldi superano qualunque ostacolo [...] In Germania i mafiosi sono considerati alla stregua di imprenditori di successo. È importante che cambi la percezione da parte dell'opinione pubblica [...]"*⁵⁸.

In una conferenza con il Bundeskriminalamt tenutasi a Berlino nel 2012 e ripubblicata sul *Kriminalist*, la rivista di criminologia specializzata del *und Deutscher Kriminalbeamter*, Roberto Scarpinato, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo sostiene che *"Die Mafia ist dabei, Deutschland zu erobern – mit der macht ihres geldes. Die mafia ist dabei, Deutschland zu erobern – nicht mit waffen und durch morde, sondern mit der Macht des Geldes"* (La Mafia sta conquistando la Germania –

⁵⁶ Intervista a Nicola Gratteri in *Avanti il Prossimo*, Tv2000, 10 maggio 2017

⁵⁷ Pablo Petrasso, *STIGE | L'inchiesta imbarazza la Commissione europea*, "Il Corriere della Calabria", 11 gennaio 2018

⁵⁸ Reski Petra, *Sulla strada per Corleone. Storie di mafia tra Italia e Germania*, Milano, Edizioni Ambiente, 2011, traduzione di Cremonesi Fabio, posizione 1552 (versione eBook)

con il potere dei suoi soldi. La Mafia sta conquistando la Germania – non con le armi e tramite gli omicidi, ma piuttosto con la forza dei soldi) [...]

“In Deutschland herrscht noch der Glaube, dass die Mafia eine Geschichte von Pizzabäckern sei. Die echt gefährliche Mafia ist hingegen jene der über jeden Verdacht erhabenen „weißen Kragen“ (colletti bianchi): eine Mafia, die Wirtschaftskriminalität betreibt und Geld investiert; eine Mafia, die aus Menschen besteht, die studiert haben und enge Kontakte zu Politikern plegen.” (in Germania si crede ancora che la Mafia sia storia di pizzaioli. La vera pericolosità della Mafia si trova invece in quelle persone che sono al di sopra di ogni sospetto, i cosiddetti “colletti bianchi”: una Mafia di criminalità economica che gestisce e investe denaro; una Mafia composta anche da persone che hanno studiato e che mantengono stretti contatti con la politica)⁵⁹.

Ciononostante, la mancanza di sostegno da parte dell’opinione pubblica non ha certo fermato le indagini e la collaborazione tra l’Italia e la Germania: nel 2011 tramite l’Indagine *Crimine 2* della Procura Antimafia, viene scoperta la presenza di ben quattro locali presenti nelle città di Radolfzell, Rielasingen, Engen e Singen, mentre la successiva Operazione *Rheinbrücke*, il cui scopo era quello di indagare la dell’organizzazione in Svizzera e Germania, conclusasi nell’estate 2015 e durata ben 3 anni, conferma l’esistenza di una locale anche a Ravensburg e porta a dieci arresti nel territorio elvetico, confermando così i sospetti. La *“straordinaria capacità di riproduzione”*⁶⁰ delle locali, così definita dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Cafiero De Raho, ha consentito alla 'ndrangheta di creare dei centri attivi anche in Svizzera e di esportare delle locali al di fuori dell’Italia, locali che, pur mantenendo una certa autonomia, basano le loro decisioni sui paesi di origine, riconoscendo come leader e persona di riferimento il capocrimine Mico Oppedisano⁶¹. Pur con qualche titubanza da parte della polizia tedesca, in quanto l’operazione si basava in gran parte su reati non presenti nel codice penale tedesco (il 416 bis ad esempio), la collaborazione delle polizie di tre Stati diversi ha dato i suoi frutti.

⁵⁹ Roberto Scarpinato, *Die Bekämpfung der Mafia in Italien und Deutschland – was ist zu tun?*, “Der Kriminalist”, aprile 2012


⁶⁰ Aaron Pettinari *'ndrangheta, operazione “Rheinbrücke”: tra Italia e Germania dieci arresti*, “Antimafia Duemila”, 7 luglio 2015

⁶¹ *Ibidem*

Mafia in Deutschland

Alle 'Ndrangheta Camorra Apulische Cosa Nostra

Mutmaßliche Mitglieder der 'Ndrangheta



| Platz | Bundesland | Mitglieder |
|-------|------------------------|------------|
| 1 | Baden-Württemberg | 90 |
| 2 | Hessen | 71 |
| 3 | Bayern | 58 |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | 47 |
| 5 | Thüringen | 4 |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 3 |
| | Sachsen-Anhalt | 3 |
| | Sachsen | 3 |
| | Saarland | 3 |
| 10 | Niedersachsen | 1 |
| 11 | Bremen | 0 |
| | Berlin | 0 |
| | Brandenburg | 0 |
| | Mecklenburg-Vorpommern | 0 |
| | Schleswig-Holstein | 0 |
| | Hamburg | 0 |

Alle Angaben zu den Mitgliedern der Clans resultieren aus der Auswertung zahlreicher Dokumente, sind wegen des Dunkelfeldes aber als mutmaßliche Mitgliederzahlen zu lesen.

Quelle: BKA

Figura 2 Membri della 'ndrangheta presenti nei *länder* tedeschi nel 2014⁶²

Nel luglio 2017, in base ad una richiesta parlamentare dei Verdi (die Grünen)⁶³ al Governo federale a proposito della presenza delle organizzazioni criminali italiane presenti ne territorio tedesco, viene elaborato il seguente report⁶⁴, basato sui dati del BKA. Le informazioni rivelano la presenza di almeno 562 membri affiliati alle varie organizzazioni noti alle autorità, una differenza enorme rispetto ai 136 criminali dei quali ne veniva segnalata la presenza dal BKA nel 2008, e di 333 persone appartenenti alla 'ndrangheta, divisa in 51 gruppi sparsi per i vari Stati federati, cifra che dai dati del 2008 ha subito una crescita del 455%. Secondo il documento, in totale, sono stati istituiti solo 102 procedimenti negli ultimi dieci anni contro queste organizzazioni, di cui 65 contro la 'ndrangheta, e l'ammontare totale delle confische risulta essere di 5,8

⁶² Von Jörg Diehl, Nicola Kuhrt, Michael Niestedt und Maximilian Schäfer, *Das Netz der Mafia*, "Der Spiegel", 7 aprile 2014

⁶³ die Grünen, *Mafia in Deutschland*, 17 agosto 2017.

⁶⁴ Deutscher Bundestag, *Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Irene Mihalic, Dr. Gerhard Schick, Volker Beck (Köln), weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN*, 15 agosto 2017

milioni di euro, una cifra relativamente esigua rispetto ai fatturati delle quattro associazioni criminali.

Vi è però la presenza anche di altri fatti allarmanti nel report: a molte delle domande presentate nell'inchiesta non è stata data risposta per mancanza di informazioni certe. Mancano tra gli altri i dati per ipotizzare il fatturato delle organizzazioni, i beni immobiliari posseduti dai criminali e le infiltrazioni nel mercato legale. Dal documento si evince insomma un insuccesso nell'efficacia delle investigazioni italiane e tedesche sul territorio. Si spera però che l'interrogazione dei Verdi (die Grüne) aiuti l'opinione pubblica e il Governo tedesco a comprendere meglio la necessità di incrementare gli sforzi nel combattere il crimine organizzato italiano, implementando le leggi più recenti ed evidenziando la necessità di contrastare un fenomeno in allarmante crescita⁶⁵.

Un'ulteriore inchiesta dei Verdi, limitatamente alla Baviera è stata presentata alla fine del 2017, nel *land* vi è una forte presenza criminale concentrata soprattutto a Monaco di Baviera, Norimberga e Augusta. Sono presenti 130 criminali affiliati, di cui 80 collegati alla 'ndrangheta e anche in questo caso non è stato possibile recuperare dei dati affidabili relativi al patrimonio annuo totale e al patrimonio immobiliare.

Secondo le reazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia⁶⁶ la situazione attuale è la seguente: le regioni tedesche con più alta concentrazione di elementi di 'ndrangheta sono l'Assia, con una forte presenza di clan del crotonese, specialmente la 'ndrina dei Farao; il Baden-Württemberg, una delle regioni più invase, con presenza di cosche del crotonese (Farao) e del reggino (Romeo, Pelle-Vottari, Nirta-Strangio); la Baviera, zona di storica immigrazione italiana, con presenza di clan del reggino (Mammoliti, Pelle-Vottari, Nirta-Strangio) e del coriglianese (Carelli); il Nordreno-Westfalia, la regione con la concentrazione più alta, con 'ndrine provenienti dal reggino (Mammoliti, Pelle-Vottari-Romeo, Nirta-Strangio, Morabito), crotonese (Farao) e coriglianese (Carelli). Abbiamo infine la Sassonia, invasa molto rapidamente dopo il crollo del muro, dove operano principalmente i clan reggini (Romeo, Strangio) e crotonesi (Farao); e la Turingia, con una prevalenza di clan provenienti dal reggino.

⁶⁵ *Cosa il governo non sa sulle mafie in Germania (e dovrebbe sapere)*, blog di *Mafia? Nein, Danke!*, 4 ottobre 2017

⁶⁶ Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, *Relazioni semestrali*, http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html

Secondo i report del BKA e Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, vi sono in Germania almeno 300 ristoranti gestiti dalla 'ndrangheta, 61 dei quali al clan Pelle-Romeo, considerata dal *Bundeskriminalamt* la famiglia più potente fra quelli presenti nella Repubblica tedesca, seguiti dai clan Farao e Carelli, rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica stilata dall'organo⁶⁷.

Sempre un rapporto del BKA, questa volta sulla città di Erfurt, roccaforte del clan Pelle-Romeo, rivela come sia ormai diventato normale vedere nomi di cittadini tedeschi affiancati a quelli italiani quando si tratta di collaborazionismo e ruolo di prestanome con le organizzazioni; a questo proposito Petra Reski riporta nel suo libro del 2011 come *“Più di tutto mi hanno impressionato i nomi dei complici tedeschi menzionati nel rapporto: mogli tedesche, direttori di banca, avvocati che fondano insieme ai mafiosi società di persone. L'unione tra un prestanome tedesco e un mafioso italiano è in grado di soddisfare appieno i criteri di costituzione di una società di persone.”*⁶⁸

Il 9 gennaio 2018 si conclude invece con 170 arresti e 50 milioni di euro di beni sequestrati durante l'operazione *Stige*, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro e operante sia sul territorio italiano sia su quello tedesco con l'aiuto di Eurojust, contro la cosca calabrese Farao-Marincola, una di quelle presenti in Germania da più tempo e tra le più potenti d'Italia. La Dda di Catanzaro riesce anche a elaborare *“un quadro riassuntivo delle attività commerciali operanti in Germania che, dalle captazioni eseguite, risultavano essere intestate o comunque collegate a esponenti della cosca o a persone vicine alla cosca cirotana”*⁶⁹. Oltre all'arresto di ben tre sindaci sul territorio italiano, l'operazione fa luce sulle azioni degli affiliati nella zona di Stoccarda; si rileva come gli esponenti dei Farao-Marincola imponessero ad altri ristoratori italiani l'acquisto obbligatorio di vini e cibo realizzati da imprese legate alla cosca⁷⁰, oltre che a realizzare un monopolio del mercato dei prodotti ortofrutticoli e della pesca. Infine, dall'inchiesta si evince anche come gli uomini della cosca fossero

⁶⁷ Reski Petra, *op. cit.*, posizione 744 (versione eBook)

⁶⁸ *Ibidem*, Posizione 1378

⁶⁹ Pablo Petrasso, *Art. cit.*

⁷⁰ *'ndrangheta : blitz dei Ros, 169 arresti, anche tre sindaci*, ANSA, 9 gennaio 2018

ormai diventati un punto di riferimento per la risoluzione delle controversie nel territorio⁷¹.

Ritornando ai quattro requisiti del modello mafioso, quelli citati all'inizio del capitolo, dopo l'ultima operazione abbiamo una piena conferma dell'esistenza dell'ultimo requisito, ovvero della *violenza come suprema regolatrice di conflitti* (politici, economici e sociali). Allo stesso modo per cui il monopolio della violenza è una caratteristica insita nell'esistenza stessa di uno Stato, così l'organizzazione mafiosa che si pone in parallelo allo Stato ne ha necessità. Bisogna però chiarire che un'organizzazione mafiosa non è tale solo se ha la componente di violenza; sono necessarie anche gli altri quattro requisiti. Inoltre, non è nemmeno necessario l'uso stesso della violenza, ma una sua minaccia. La 'ndrangheta è quindi riuscita a compire alla perfezione una colonizzazione efficace, indipendente ma comunque in grado di mantenere legami forti con la madrepatria, mescolando il moderno (investimenti, capacità organizzative del traffico internazionale di stupefacenti) con l'antico e il rurale.

⁷¹ Gaetano Mazzuca, *'ndrangheta, maxi operazione tra Italia e Germania: due sindaci tra i 169 arrestati*, "La Stampa", 9 gennaio 2018.

Capitolo II

Il contrasto alla 'ndrangheta a livello interno

2.1 Breve storia del contrasto alla criminalità organizzata

Prima degli anni '80, le organizzazioni criminali non venivano ritenute un pericolo per le democrazie occidentali. Soprattutto a causa della scarsa conoscenza del fenomeno, erano solitamente viste come gang minori o comunque come un problema con cui dovevano essere i Paesi di provenienza a farne i conti. Era considerata infatti una preoccupazione legata principalmente all'Italia e agli Stati Uniti, e in misura minore a Cina, Giappone e Colombia. Per gli Stati dell'Europa Occidentale ciò era motivato anche dalla maggiore visibilità e pericolosità percepita di altri tipi di organizzazioni, in modo particolare il terrorismo politico: è questo infatti il periodo di maggior notorietà e violenza di formazioni quali le Brigate Rosse italiane e la *Rote Armee Fraktion* (RAF) tedesca, oltre che di unità nazionaliste come l'*Irish Republican Army* (IRA) e *Euskadi Ta Askatasuna* (ETA).

Proprio l'Italia e gli Stati Uniti, per le loro peculiarità, assunsero un ruolo di pionieri in questa materia. Entrambi i Paesi iniziarono un forte contrasto alla criminalità organizzata già nella prima metà del XX secolo, che negli USA si accentua dopo i reati commessi da Cosa Nostra e dal gangsterismo degli anni '30, anche a causa della spinta criminale fornita dal proibizionismo, che garantì al traffico di sostanze illegali la possibilità di notevoli guadagni⁷².

Successivamente, in questi Paesi lo sviluppo delle leggi contro il crimine organizzato subisce un'accelerazione tra gli anni '70 e l'inizio degli anni '80: risale all'ottobre 1970 l'*Organized Crime Control Act*⁷³ approvata dal Congresso degli Stati Uniti, da cui nasce il *Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act*⁷⁴, legge federale che si pone come obiettivo quello di combattere questo tipo di criminalità, concentrandosi soprattutto sui reati di racket ed estorsione. In Italia invece era già

⁷² Salvatore Lupo, *op. cit.*

⁷³ United States Congress, *Organized Crime Control Act [OCCA]*, 14 ottobre 1970

⁷⁴ Codice di procedura penale statunitense, *Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act*

presente una norma relativa alle organizzazioni mafiose fin dal 1965⁷⁵, ma è con la legge *Rognoni-La Torre* del 1982 che si arriva al punto di svolta, con l'introduzione dell'articolo 416 bis del Codice Penale italiano⁷⁶, e alla creazione del reato di "Associazione a delinquere di stampo mafioso".

Nonostante entrambi i Paesi avessero un'efficace legislazione antimafia, in breve tempo realizzarono che questa non era però sufficiente a contrastare il fenomeno; specialmente negli Stati Uniti, che dal 1971 si trovavano in piena campagna *War on Drugs*⁷⁷, era ormai chiara la spinta globale e transnazionale assunta dai traffici criminali: ciò che destava maggior preoccupazione erano il commercio di droga e di sostanze illegali che dal Sud America raggiungevano le coste statunitensi e del vecchio mondo. I gruppi criminali avevano basi in Paesi diversi e si spostavano da una Nazione all'altra per realizzare i loro obiettivi; per questo motivo era necessaria una collaborazione da parte di tutti i Paesi coinvolti, e un'armonizzazione delle loro capacità legislative.

A seguito dell'escalation della lotta alle droghe voluta dal governo, gli Stati Uniti esercitano diverse pressioni sui propri alleati e sulle Nazioni Unite, fino ad arrivare, nel 1988, alla firma della *Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope*⁷⁸, la quale, oltre a misure di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, pone le basi per la cooperazione nazionale in materia, tra cui ad esempio misure di estradizione e di condivisione di informazioni.

Nel frattempo, durante l'ultima metà del decennio la percezione degli Stati europei nei confronti della criminalità organizzata muta, poiché alcuni eventi nel corso di quel periodo li portano a non avvertire più il senso di sicurezza che prima li pervadeva. Tra questi avvenimenti, il più importante è il cambiamento della sensibilità rispetto al problema del traffico internazionale delle sostanze stupefacenti e il conseguente ampliamento del mercato interno di spaccio e raffinazione. Le possibilità

⁷⁵ Camera dei Deputati e Senato della Repubblica italiana, Legge 31 maggio 1965, n. 575, *Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*,

⁷⁶ Camera dei Deputati e Senato della Repubblica italiana, Legge 13 settembre 1982, n. 646, *Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*.

⁷⁷ Messaggio speciale del presidente Richard Nixon al Congresso degli Stati Uniti d'America, 17 giugno 1971.

⁷⁸ Organizzazione delle Nazioni Unite, *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 20 dicembre 1988

di guadagno derivanti dal commercio dalle droghe sono le più alte in assoluto sul mercato criminale⁷⁹, non solo, il fatto di avere un tale potenziale economico garantisce alle organizzazioni criminali un immenso potere e una notevole capacità di azione per le possibilità di corruzione e acquisto diversificato di beni, oltre a generare fuga di denaro dal mercato legale. Inoltre, ciò comporta anche un continuo incremento del numero di cittadini tossicodipendenti o facenti uso saltuario di droga, rendendo ben visibili i rischi per la salute e gli effetti di cocaina ed eroina sul fisico umano, portando ad un incremento del numero di morti.

| Country | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Pop. at risk ^(*) (mil.) |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|
| Belgium | 12 | 20 | 17 | 37 | 49 | 96 | 90 | 75 | 80 | 46 | 48 | | | 10.1 |
| Denmark | 150 | 109 | 140 | 135 | 123 | 115 | 188 | 208 | 210 | 271 | 274 | 266 | 274 | 5.2 |
| Germany ^(*) | 324 | 348 | 442 | 670 | 991 | 1491 | 2125 | 2099 | 1738 | 1624 | 1565 | 1699 | 1486 | 81.8 |
| Greece | 10 | 28 | 56 | 62 | 72 | 66 | 79 | 79 | 78 | 146 | 176 | 222 | 222 | 10.4 |
| Spain | 143 | 163 | 234 | 337 | 455 | 455 | 579 | 556 | 442 | 388 | 394 | 429 | | 14.5 ^(*) |
| France | 172 | 185 | 228 | 236 | 318 | 350 | 411 | 499 | 454 | 564 | 465 | 393 | 228 | 58.2 |
| Ireland | 22 | 8 | 7 | 15 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 19 | 31 | 40 | | 1.8 ^(*) |
| Italy | 242 | 292 | 543 | 809 | 974 | 1161 | 1383 | 1217 | 888 | 867 | 1195 | 1566 | 1153 | 57.1 |
| Luxembourg | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 17 | 17 | 14 | 29 | 20 | 16 | 9 | 0.23 ^(*) |
| Netherlands ^(*) | 40 | 42 | 23 | 33 | 30 | 43 | 49 | 43 | 38 | 50 | 33 | | | 15.4 |
| Austria ^(*) | da | da | da | da | 20 | 36 | 70 | 121 | 130 | 140 | 160 | 179 | 132 | 7.9 |
| Portugal | | 18 | 22 | 33 | 52 | 82 | 143 | 155 | 100 | 142 | 145 | 169 | | 9.8 |
| Finland | | | 3 | 11 | 14 | 17 | 26 | 15 | 17 | 13 | 19 | | | 5.1 |
| Sweden | 150 | 138 | 141 | 125 | 113 | 143 | 147 | 175 | 181 | 205 | 194 | 250 | | 8.8 |
| U. Kingdom | da | da | da | 1212 | 1191 | 1284 | 1402 | 1450 | 1399 | 1651 | 1805 | | | 58 |

(da) data available but not comparable with other years.
 (*) It is considered different from the total population only when the cases of death are obtained from a clearly defined subgroup of the population.
 (†) Cases from the former West Germany. Former East Germany: 1996 (13 cases), 1997 (15 cases).
 (‡) Population and cases refer to six large cities.
 (§) Population aged 15-49.
 (¶) In this table, cases included are only those whose underlying cause of death was the ICD-9 codes 292, 304, 305.2-9, E850.0, E854.1 or E854.2. In 1996 ICD-10 was implemented; but although data are available there is not yet an agreement on the codes to be selected.
 (¶) For comparability reasons only overdoses were taken from all national data on drug-related deaths.
Important note (for all countries):
 Data from different countries are not directly comparable, as there are some differences in case definition and methods of data collection (see Table 8 of the 1997 EMCDDA annual report).

Figura 3 Numero di morti per droga in Europa 1985-1997, EMCCDA Report annuale 1998⁸⁰

A ciò si sommano i primi considerevoli flussi di immigrazione illegale da parte di Paesi del terzo mondo verso l'Europa Occidentale, che danno impulso al mercato della tratta di essere umani e ai crimini ad essa collegati.

Non va dimenticato che tutto questo avviene in un particolare momento storico in cui il processo di globalizzazione sta diventando sempre più rilevante. I crimini non

⁷⁹ Enrico Franceschini, *I profitti dei baroni della droga*, "La Repubblica", 1 settembre 1988.

⁸⁰ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), *Annual report on the state of the drugs problem in the European Union*, 1998

avvengono più nella maggioranza dei casi all'interno del singolo Stato, ma anche a livello transnazionale o transcontinentale. La mobilità del denaro, delle persone, degli affari e delle merci arriva a livelli mai immaginati prima, nel contempo, in Europa si sta procedendo per la realizzazione del Mercato unico europeo, mentre nel mondo occidentale si stanno attuando quelle politiche di deregulation economiche, promosse soprattutto dai governi neoliberisti di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, che indeboliscono la capacità dei governi di controllare e regolamentare i loro mercati interni. Si diffonde sempre di più la sensazione che gli Stati non siano più in grado di esercitare una disciplina sulle proprie economie interne e non abbiano la capacità di separare la fetta di economia illegale da quella legale⁸¹.

Nel frattempo, questa percezione di costante e diffusa insicurezza è anche aggravata dalla dissoluzione dell'ex - Jugoslavia e dal collasso dell'Unione Sovietica e dei suoi alleati. Sono avvenimenti storici che portano elementi caotici nell'Europa Occidentale, soprattutto a causa dell'assenza di entità di controllo statale dovute al crollo dei regimi: dal gran numero di cittadini in movimento verso Ovest, all'immissione di armamenti sovietici nel mercato delle armi, fino al movimento di organizzazioni criminali sia dai Paesi ex-sovietici verso l'Europa, sia, come già visto nel caso di Cosa Nostra e della 'ndrangheta, dai Paesi occidentali a quelli orientali per sfruttare le possibilità di guadagno e subentrare ai vuoti statali.

Un altro evento storico che rende più concreto il pericolo generato dal crimine organizzato è la spirale di violenza e crescita del potere che accompagna la storia di Cosa Nostra. Se *Pizza Connection*, inchiesta che si svolse dal 1979 al 1984 e vide la collaborazione tra magistratura statunitense e quella italiana, contribuì a svelare la presenza internazionale e gli enormi traffici di droga di Cosa Nostra⁸², le violenze avvenute sul territorio italiano portano all'attenzione mondiale l'aggressività e la minaccia che il crimine organizzato costituisce per uno Stato democratico. Le investigazioni avevano infatti svelato un sistema di criminalità organizzata diversa dall'idea stereotipata e folkloristica della mafia che era a quei tempi diffusa in Europa. Le violenze di quegli anni, culminate con l'assassinio dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nonché le bombe fatte esplodere nelle città di Roma, Firenze e

⁸¹ Cyrille Fijnaut, Letizia Paoli, *Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*, Dordrecht, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004 pp.1-5

⁸² Ralph Blumenthal, *Acquitted in 'Pizza Connection' Trial, Man Remains in Prison*, "The New York Times", 28 luglio 1988.

Milano, rendono più chiaro e vicino il pericolo, sollevando altre paure e insicurezze.⁸³ L'incremento delle indagini, come la *Pizza Connection*, delle ricerche accademiche e di letteratura dedicate alla droga, anche di facile accessibilità alla gente comune come il numero di *Forbes* del 1987 che inseriva Pablo Escobar tra gli uomini più ricchi del mondo⁸⁴, non fece che aumentare la sensazione di insicurezza che si allargava nei Paesi occidentali dopo aver scoperto il vaso di Pandora dei mercati illegali, fino a qualche anno prima argomento quasi sconosciuto all'opinione pubblica e tema con cui i governi dei Paesi occidentali avevano scarsa familiarità e poca o nessuna esperienza.

Infine, nel decennio successivo, vi è un ulteriore elemento storico che contribuisce a far evolvere il contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto dal punto di vista dei finanziamenti economici e del traffico di armi e documenti, ovvero il terrorismo islamico, salito alla ribalta dopo gli eventi dell'11 settembre 2001⁸⁵, materia già in parte sviluppata nei primi anni '80 per azioni di contrasto al terrorismo rosso in Italia e Germania, come richiesto per esempio dalla *Raccomandazione n.10 del 1980 del Consiglio dei ministri della Comunità europea*⁸⁶ relativa all'utilizzo di denaro proveniente da atti illeciti (la raccomandazione riguarda specialmente il denaro accumulato tramite sequestri di persona).

2.2 Il contrasto a livello interno in Germania: quali leggi, quali provvedimenti, quale efficacia

Come la maggior parte dei Paesi europei, anche la Germania segue questo percorso. In seguito ad un iniziale interesse per il crimine organizzato, nato nella prima metà degli anni '70 da parte della polizia tedesca (BKA) che organizzò diverse conferenze e approfondimenti in tema, l'attenzione torna ad essere rivolta al terrorismo interno verso la fine del decennio⁸⁷. Negli anni '80 tuttavia, come già menzionato, il tema della criminalità organizzata viene "riscoperto" e ne nasce una fiorente letteratura

⁸³ Cyrille Fijnaut, Letizia Paoli, *op.cit.* pp.1-5

⁸⁴ *Forbes' Billionaire Issue*, Forbes 1987, le pagine su Pablo Escobar sono consultabili in <https://www.forbes.com/pictures/gkxh45fik/1987-2/#54b07b03eab6>

⁸⁵ Verena Zoppei, *Anti-Money Laundering Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices*, Berlino, T.M.C. Asser Press, 2017, pp. 55-57

⁸⁶ Consiglio dei ministri della Comunità europea, *Measures against the transfer and the safekeeping of funds of criminal origin*, 27 giugno 1980.

specializzata. A seguito della situazione internazionale, del ruolo da protagonista ottenuto dalla Germania per lo smercio di droga e di diversi arresti nel Paese di affiliati ai gruppi criminali italiani, si procede finalmente alla realizzazione delle prime leggi di contrasto al crimine organizzato.

Se fino alla prima metà degli anni 2000 l'attenzione principale del governo tedesco nei confronti della malavita riguardava soprattutto lo spaccio e il traffico di eroina da parte delle organizzazioni criminali di origine turca, è chiaro fin dagli anni '90 che 'ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra ricoprono un ruolo particolarmente rilevante soprattutto per crimini legati allo smercio di cocaina di provenienza sudamericana e, nell'ultimo decennio, per crimini relativi al settore economico come il riciclaggio di denaro.

Tra i principali arresti di questi anni si annoverano membri legati ai clan catanesi dei Santapaola e dei Ferrara, che insieme a esponenti della 'ndrangheta, tra cui Salvatore Maimone, erano stati responsabili della contraffazione di circa 11 milioni di marchi tedeschi durante gli anni '80⁸⁷; gli autori degli omicidi dei giudici Antonino Saetta e Rosario Livatino⁸⁹, oltre che del maresciallo dei Carabinieri Giuliano Guazzelli⁹⁰, membri della Stidda, tutti arrestati nella città di Mannheim nel Baden-Württemberg⁹¹, mentre alla fine degli anni '90 acquista fondamentale importanza Giorgio Basile, affiliato al clan di Corigliano, cresciuto in Germania, uomo di fiducia del boss Carelli e primo pentito di 'ndrangheta in territorio tedesco⁹².

Nel 1986, i Ministri degli Affari Interni e di Giustizia concordarono su una definizione di crimine organizzato, che porta alla creazione dell'articolo 129 del codice penale tedesco. Negli anni successivi si effettuano numerose modifiche al diritto penale e processuale per poter svolgere con più efficienza un'azione di contrasto al crimine. È del 1992 la legge *Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und andere Erscheinungsformen der OK*, (OrgKG) (legge per il contrasto al traffico di droga e ad

⁸⁷ Cyrille Fijnaut, Letizia Paoli, *op.cit.* pp. 334-335

⁸⁸ Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, *Fratelli di sangue. Storie, boss e affari della 'ndrangheta, la mafia più potente del mondo*, Milano, Mondadori, 2010, pp. 213-214

⁸⁹ Attilio Bolzoni, *Scoperti i killer del giudice Livatino*, Repubblica, 30 settembre 1990.

⁹⁰ Umberto Rosso, *Presi i killer del maresciallo Guazzelli*, Repubblica, 27 dicembre 1992.

⁹¹ Roberta Ruscica, intervista a Maria Teresa Principato, *I Boss di Stato*, Sperling & Kupfer, 2015 pp.10-120

⁹² Francesco Forgione, *Mafia Export*, pp.137-139

altre forme di criminalità organizzata)⁹³, mentre al 1998 risale la *Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität* (legge per un inasprimento della lotta contro la criminalità organizzata)⁹⁴. Con le modifiche al codice penale vengono anche ampliati i poteri investigativi delle forze dell'ordine, capaci adesso di operazioni sotto copertura, passando da “*an offence-oriented and reactive approach to an offender-oriented and pro-active one. According to this new approach, pro-active investigations are neither limited to solving crimes nor restricted to the mere 'prevention' of crime.*”⁹⁵

Oltre ai già citati problemi di scarsa conoscenza del fenomeno e sottovalutazione delle capacità delle organizzazioni criminali italiane, una delle prime complicazioni che la polizia e i giuristi tedeschi si trovano ad affrontare riguarda la scarsità e l'imprecisione dei dati relativi al crimine organizzato. Prima dell'istituzione nel 1992 dei *Polizeiliche Kriminalstatistik*⁹⁶ (PKS) (Organised Crime Situation Reports nella traduzione ufficiale) infatti, i dati erano estratti dalle statistiche di crimine generale e non garantivano quindi una disponibilità di informazioni affidabili e precise, rendendo difficile una piena comprensione del fenomeno mafioso in Germania⁹⁷. Tuttavia, essendo i *Polizeiliche Kriminalstatistik* gli unici report ufficiali che si occupano di approfondire e analizzare questo tema, risultavano essere l'unica fonte per gli studi sulla criminalità organizzata nella Repubblica federale tedesca, propagando quindi una singola visione della situazione che porta con sé alcune tare e imprecisioni dovute al problematico sistema di raccolta dati⁹⁸ e ad alcune falle e scappatoie purtroppo presenti nel sistema legislativo.

Sfortunatamente, le leggi tedesche relative alla materia non sempre sono efficaci, anzi, a volte sono persino controproducenti alle indagini⁹⁹ mentre solitamente hanno un'efficacia limitata. Scrivono Verena Zoppei e Sandro Mattioli:

⁹³ Verena Zoppei, *La disciplina anti-riciclaggio in Germania. L'efficacia della legislazione tedesca: un contributo al dibattito*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata V.2 n.3”, 2016, p.70

⁹⁴ *Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität*, Parlamento federale tedesco, 16 gennaio 1998.

⁹⁵ Cyrille Fijnaut, Letizia Paoli, *op.cit.* pp. 334-335

⁹⁶ Consultabili sul sito ufficiale della BKA

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/pks_node.html

⁹⁷ Cyrille Fijnaut, Letizia Paoli, *op.cit.* pp. 345-350

⁹⁸ *Ibidem*

⁹⁹ Investigative Reporting Project Italy (IRPI), *Germania, dove la mafia seduce col capitale. E le norme ostacolano le inchieste*, “Il Fatto Quotidiano”, 21 luglio 2017

“Demgegenüber mutet die polizeiliche Antimafiaarbeit in Deutschland mit ihren stark reduzierten Mitteln und Möglichkeiten wie ein Anachronismus an. Noch immer funktioniert die Zusammenarbeit mit italienischen Behörden hauptsächlich über persönliche Kontakte [...] Die Polizeiarbeit bleibt unterfinanziert: Komplexe Ermittlungen, die auf die Strukturen von kriminellen Gruppierungen zielen, sind teuer und werden daher oft durch deliktbezogene Ermittlungsverfahren ersetzt [...] Hierzulande gibt es keine systematische Anti-OK-Politik. Stattdessen sorgen immer wieder einzelne Ereignisse für kurzzeitigen Aktionismus“¹⁰⁰ (D’altro canto il lavoro della polizia antimafia in Germania, con mezzi e possibilità fortemente ridotti, suona come un anacronismo. La collaborazione con le autorità italiane funziona principalmente per contatti personali [...] Il lavoro della polizia resta sotto finanziato. Le indagini complesse, che mirano alla struttura di raggruppamenti criminali, costano care e quindi vengono spesso sostituite da procedure di indagine legate a delitti [...] Da noi non esiste una politica sistematica di contrasto alla criminalità organizzata. Invece i singoli risultati garantiscono continuamente un azionismo a breve termine)¹⁰¹.

Parte delle resistenze nell’introdurre una legislazione più severa nel codice penale tedesco riguardano il delicato equilibrio tra il rispetto dei diritti umani e metodi di indagine e processuali. Non va dimenticato infatti che la Germania è uno dei Paesi dell’Europa Occidentale che ha avuto una storia molto travagliata dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani e dell’invasività dello Stato nella vita delle persone. Il ricordo della Germania Nazista e dei metodi della Repubblica Democratica Tedesca, soprattutto per quanto riguarda le norme di violazione della privacy e della libertà di pensiero e opinione da parte del *Ministerium für Staatssicherheit* (STASI), è ancora vivo nella popolazione e di certo l’attuale Repubblica Federale di Germania non ci tiene ad essere associata a questo tipo di controllo statale che abusa dei propri poteri. Purtroppo, la ricerca di questo equilibrio non è sempre facile, e in alcuni casi ha anche compromesso l’attuazione e l’implementazione di leggi a contrasto del crimine. Il concetto di limitare, in misura minima, parte dei diritti umani per giungere a risultati dal punto di vista della legislazione penale e per evitare che delle azioni criminali ledano i diritti umani di altri individui, è ancora abbastanza lontano dalla mentalità tedesca.

¹⁰⁰ Verena Zoppei, Sandro Mattioli, *Maftaparadies Deutschland*, in *Blätter für deutsche und internationale Politik* 7, 2016

¹⁰¹ Traduzione della scrivente

Tuttavia, si è sempre alla ricerca di un compromesso, e le attuali ultime modifiche ad alcune leggi relative al contrasto alla criminalità organizzata sembrano andare in questa direzione.

2.2.1 Il reato di associazione a delinquere

Il Codice di procedura penale tedesco non prevede il reato di associazione mafiosa, come in Italia, ma solo quello di associazione a delinquere. Questo è infatti uno dei motivi per cui le azioni mirate alle organizzazioni italiane sono state di così difficile realizzazione, non essendo possibile distinguere i due tipi di reato. Inoltre, di per sé, fare parte di un gruppo criminale non costituiva un illecito in Germania fino all'estate 2017. La legge relativa a questa materia è la già citata legge 129 del Codice Penale tedesco. La *Bildung krimineller Vereinigungen*, fino al 1° agosto 2017, definiva perciò quanto segue:

“(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.[...]”

((1) Chiunque formi un'organizzazione che abbia come fine la realizzazione di reati o la cui attività sia diretta a tale scopo, o chiunque prenda parte a tale associazione come componente, oppure svolga attività di propaganda per accrescerne i componenti o i sostenitori, oppure chi la sostiene, è punito con la sanzione detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria)

(3) Der Versuch, eine in Absatz 1 bezeichnete Vereinigung zu gründen, ist strafbar.[...]”

((3) Il tentativo di fondare un'organizzazione quale indicato nella sezione (1) è punibile allo stesso modo)¹⁰²

¹⁰² Codice di procedura penale della Repubblica federale di Germania, Articolo 129, *Bildung krimineller Vereinigungen*, precedentemente al 22 luglio 2017

Testo originale integrale *“(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.*

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,

1.wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat,

Un ulteriore problema relativo al contrasto della criminalità, riguarda le difficoltà nel trovare una comune definizione di crimine organizzato da parte delle autorità statali. Si ha quindi una definizione molto ampia, i cui soggetti variano molto in base alla legislazione del singolo *land* e in base alle autorità responsabili¹⁰³. Il professor Klaus von Lampe, del dipartimento di legge, scienze politiche e criminalità del John Jay College of Criminal Justice di New York, riporta più di 20 definizioni relative alla materia¹⁰⁴; questo perché le organizzazioni criminali che agiscono sul territorio tedesco sono molteplici e di differente tipo e origine¹⁰⁵.

È necessario notare come, nella legislazione tedesca, il fatto di commettere un delitto da parte di un'organizzazione criminale non è una circostanza aggravante. Si ritiene infatti che la definizione di crimine organizzato "*Non si sia sufficientemente affermata per costituire un aggravante nel codice penale*"¹⁰⁶.

Il compromesso raggiunto dal Ministro degli Affari Interni e dal Ministero di Giustizia, porta a quella che viene considerata la definizione più diffusa:

Organisierte Kriminalität ist die vom Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig

a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen,

2. wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist oder

3. soweit die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung Straftaten nach den §§ 84 bis 87 betreffen.

(3) Der Versuch, eine in Absatz 1 bezeichnete Vereinigung zu gründen, ist strafbar.

(4) Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern oder liegt sonst ein besonders schwerer Fall vor, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen; auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Zweck oder die Tätigkeit der kriminellen Vereinigung darauf gerichtet ist, in § 100c Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a, c, d, e und g mit Ausnahme von Straftaten nach § 239a oder § 239b, Buchstabe h bis m, Nr. 2 bis 5 und 7 der Strafprozessordnung genannte Straftaten zu begehen.

(5) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, von einer Bestrafung nach den Absätzen 1 und 3 absehen.

(6) Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen, wenn der Täter

1. sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Fortbestehen der Vereinigung oder die Begehung einer ihren Zielen entsprechenden Straftat zu verhindern, oder

2. freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle offenbart, daß Straftaten, deren Planung er kennt, noch verhindert werden können; erreicht der Täter sein Ziel, das Fortbestehen der Vereinigung zu verhindern, oder wird es ohne sein Bemühen erreicht, so wird er nicht bestraft." Traduzione della

scrivente

¹⁰³ Cyrille Fijnaut, Letizia Paoli, *op.cit.* pp. 339-350

¹⁰⁴ Klaus von Lampe, *Organisierte Kriminalität: Definitionen*, <http://www.organized-crime.de/okdef.htm>

¹⁰⁵ Francesco Forgione, *op. cit.* pp 141-142

¹⁰⁶ Cyrille Fijnaut, Letizia Paoli, *op.cit.* p. 337

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder

c) unter Einflußnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken¹⁰⁷

(Il crimine organizzato consiste nella commissione pianificata di crimini che hanno come obiettivo quello di acquisire profitti o potere. Si tratta di crimini che, individualmente o collettivamente, sono di una gravità significativa e in cui due o più partecipanti condividono una divisione del lavoro per un periodo di lungo termine o indeterminato

a) utilizzando strutture di tipo imprenditoriale o commerciale

b) utilizzando la violenza o altri metodi di intimidazione

c) esercitando influenza sulla politica, sui media, sulla pubblica amministrazione, sul sistema giudiziario, o sull'economia)¹⁰⁸

(è sufficiente anche una sola delle condizioni elencate nel punto (c), non è necessaria la presenza di tutte)

Anche in questo caso la possibilità di raggiungere un compromesso è data dall'ampiezza della definizione, ma proprio per questo motivo è dotata solo di una limitata capacità di applicazione.

Tuttavia, il 12 luglio 2017 il Ministro dell'Interno Thomas De Maizière ha annunciato dei miglioramenti nella legislazione, apportando delle modifiche¹⁰⁹ che permettono di procedere contro gli affiliati di un'organizzazione criminale, senza che sia prima necessario individuare la flagranza in altri reati. Questa nuova formulazione del Codice Penale si rifà alla *Decisione quadro 2008/841/GAI* del Consiglio dell'Unione Europea, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata¹¹⁰ e alla criminalizzazione dei reati connessi alla partecipazione di un'organizzazione criminale e ad un'armonizzazione delle varie legislazioni dei Paesi europei in questa materia.

¹⁰⁷ Justizminister/-senatoren und der Innenminister, *Gemeinsame Richtlinie der Justizminister/-senatoren und der Innenminister/-senatoren der Länder über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Verfolgung der Organisierten Kriminalität*, traduzione del Max-Planck-Institut

¹⁰⁸ Traduzione della scrivente

¹⁰⁹ Parlamento federale tedesco, *Gesetz zur effektivere und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens* Bundesanzeiger (pubblicazione ufficiale del Ministero di Giustizia tedesco)

¹¹⁰ Consiglio dell'Unione Europea, *Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata*, 24 ottobre 2008

Le novità più importanti riguardano la modifica dei paragrafi 1 e 2, in quanto segue:

*(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine solche Vereinigung unterstützt oder für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt. [...]*¹¹¹

(È punito con sanzione detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi fonda o partecipa come membro ad un'associazione che abbia come fine, o la cui attività sia diretta alla realizzazione di reati punibili con almeno due anni di reclusione.

¹¹¹ Codice di procedura penale della Repubblica federale di Germania, Articolo 129, *Bildung krimineller Vereinigungen*, Testo originale integrale

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine solche Vereinigung unterstützt oder für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt.

(2) Eine Vereinigung ist ein auf längere Dauer angelegter, von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,

1. wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat,

2. wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist oder

3. soweit die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung Straftaten nach den §§ 84 bis 87 betreffen.

(4) Der Versuch, eine in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bezeichnete Vereinigung zu gründen, ist strafbar.

(5) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Satz 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern der Vereinigung gehört. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu erkennen, wenn der Zweck oder die Tätigkeit der Vereinigung darauf gerichtet ist, in § 100b Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a, c, d, e und g bis m, Nummer 2 bis 5 und 7 der Strafprozessordnung genannte Straftaten mit Ausnahme der in § 100b Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe g der Strafprozessordnung genannten Straftaten nach den §§ 239a und 239b des Strafgesetzbuches zu begehen.

(6) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, von einer Bestrafung nach den Absätzen 1 und 4 absehen.

(7) Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen, wenn der Täter

1. sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Fortbestehen der Vereinigung oder die Begehung einer ihren Zielen entsprechenden Straftat zu verhindern, oder

2. freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle offenbart, daß Straftaten, deren Planung er kennt, noch verhindert werden können;

erreicht der Täter sein Ziel, das Fortbestehen der Vereinigung zu verhindern, oder wird es ohne sein Bemühen erreicht, so wird er nicht bestraft.

Pene fino a tre anni o sanzioni pecuniarie vengono imposte a coloro che sostengono una tale associazione o ne reclutano membri o sostenitori)¹¹²

(2) Eine Vereinigung ist ein auf längere Dauer angelegter, von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses.

((2) Per associazione si intende un'organizzazione che perdura nel tempo, composta da più di due persone, indipendentemente dalla definizione dei ruoli dei membri, dalla continuità dell'adesione e dalla struttura, i quali perseguono un interesse comune)¹¹³

Mentre la precedente definizione riguardava solo i reati commessi, con le modifiche apportate vengono prese in considerazione anche le strutture e le componenti dell'organizzazione stessa¹¹⁴. Non è ancora un reato di associazione mafiosa paragonabile a quello italiano presente nel 416 bis, ed è ancora troppo presto perché la legge possa dare i suoi frutti, ma ad ogni modo si tratta di un notevole passo avanti, che potrebbe portare a superare alcune delle difficoltà incontrate fin dalla nascita dell'articolo 129. In particolare, la nuova formulazione di associazione criminale risulta più dettagliata e più facilmente perseguibile, poiché la legge adesso non si limita solo a colpevolizzare i reati commessi, ma anche l'appartenenza alla stessa organizzazione e una forma di concorso esterno.

2.2.2 Il reato di riciclaggio del denaro sporco

È purtroppo noto come la Germania, dal punto di vista dell'evasione fiscale e del riciclaggio di denaro non sia tra i migliori esempi in Europa.

Secondo un report del Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), *“Germany may have a higher risk profile for large scale ML than many other countries. It is a large economy and financial center strategically located in the middle of Europe, with strong international linkages.”*¹¹⁵ Ciò è dovuto soprattutto alla sua collocazione nel cuore dell'Europa, alla presenza di organizzazioni criminali al suo

¹¹² Traduzione della scrivente

¹¹³ Traduzione della scrivente

¹¹⁴ *Cambiamenti legislativi in Germania: il contrasto alle mafie diventerà più efficace?*, blog di Mafia? Nein, Danke!, 14 agosto 2017

¹¹⁵ FATF, *Mutual evaluation of Germany*, 2010.

interno, alla presenza di molti immigrati e frontiere aperte, al volume degli scambi economici e al frequente uso di moneta contante al suo interno.¹¹⁶

Anche l'International Monetary Fund ha espresso diversi dubbi e critiche rispetto al sistema tedesco, "According to the 2010 MER, Germany is vulnerable to ML and TF for a number of reasons. These include its strategic location in Europe and large economy, open financial center, open borders and strong international linkages." Inoltre "It also estimated that crime in Germany generated some EUR 40 to EUR 60 billion (approximately \$60–80 billion)3 per year (inclusive of tax evasion)"¹¹⁷, mentre l'Indice di opacità finanziaria, indice realizzato dai ricercatori del Tax Justice Network che identifica i Paesi più idonei ad assumere il ruolo di paradisi fiscali, pone il caso della Germania al settimo posto della sua classifica, tra il Lussemburgo e Taiwan¹¹⁸.

Quella sul riciclaggio è un'altra di quelle leggi recenti (esiste in Germania solo dal 1992) già utilizzate dall'ordinamento italiano e da quello statunitense. Nel primo caso, il reato venne introdotto già nel 1978 per contrastare il terrorismo e le organizzazioni criminali di tipo mafioso (in particolare i sequestri di persona) mentre per quanto riguarda la situazione d'oltreoceano, il reato è presente fin dall'inizio degli anni '70. Dal punto di vista internazionale invece, l'illecito si configura anche'esso in seguito alla *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*.

Per questo motivo, l'articolo 261, *Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte*, del Codice Penale tedesco¹¹⁹ è uno dei più complessi e di difficile interpretazione dell'intero codice.

¹¹⁶ *ibidem*

¹¹⁷ IMF Staff Country Reports, *Germany: Financial Sector Assessment Program-Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism-Technical Notes*, 2016.

¹¹⁸ Tax Justice Network *Financial Secrecy Index – Report 2018*, gennaio 2018

¹¹⁹ Codice di procedura penale della Repubblica federale di Germania, Articolo 261 *Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte*
Testo originale integrale

(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer in Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiern oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Rechtswidrige Taten im Sinne des Satzes 1 sind

1. Verbrechen,

2. Vergehen nach

a) den §§ 108e, 332 Absatz 1 und 3 sowie § 334, jeweils auch in Verbindung mit § 335a,

b) § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Betäubungsmittelgesetzes und § 19 Abs. 1 Nr. 1 des

Grundstoffüberwachungsgesetzes,

3. Vergehen nach § 373 und nach § 374 Abs. 2 der Abgabenordnung, jeweils auch in Verbindung mit § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen,

Il reato di riciclaggio si configura come un'attività dove l'origine di un oggetto proveniente da un atto di natura illecita viene nascosta o ne vengono ostruite le investigazioni a proposito della sua origine, e prevede una pena detentiva da tre mesi a cinque anni. Tuttavia, affinché si configuri tale reato, è necessario che il denaro confiscato provenga da un atto criminale, che sia stato commesso un crimine che rientra nella normativa relativa al contrasto degli stupefacenti, o che sia stato realizzato da un membro di un'organizzazione criminale.

La Germania non è però l'unico Paese ad avere una legislazione simile (si vedano ad esempio i casi della Svizzera, del Lussemburgo e dell'Austria). Da questo tipo di legislazione però, confusa e nebulosa, non si evince una seria partecipazione all'adattamento delle norme internazionali che regolano il reato, facendolo apparire come un'imposizione da parte degli organismi internazionali¹²⁰. Si tratta di una delle più

4. Vergehen

a) nach den §§ 152a, 181a, 232 Absatz 1 bis 3 Satz 1 und Absatz 4, § 232a Absatz 1 und 2, § 232b Absatz 1 und 2, § 233 Absatz 1 bis 3, § 233a Absatz 1 und 2, den §§ 242, 246, 253, 259, 263 bis 264, 265c, 266, 267, 269, 271, 284, 299, 326 Abs. 1, 2 und 4, § 328 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 348,

b) nach § 96 des Aufenthaltsgesetzes, § 84 des Asylgesetzes, nach § 370 der Abgabenordnung, nach § 119 Absatz 1 bis 4 des Wertpapierhandelsgesetzes sowie nach den §§ 143, 143a und 144 des Markengesetzes, den §§ 106 bis 108b des Urheberrechtsgesetzes, § 25 des Gebrauchsmustergesetzes, den §§ 51 und 65 des Designgesetzes, § 142 des Patentgesetzes, § 10 des Halbleiterschutzgesetzes und § 39 des Sortenschutzgesetzes, die gewerbsmäßig oder von einem Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, begangen worden sind, und

5. Vergehen nach den §§ 89a und 89c und nach den §§ 129 und 129a Abs. 3 und 5, jeweils auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, sowie von einem Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung (§§ 129, 129a, jeweils auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1) begangene Vergehen.

Satz 1 gilt in den Fällen der gewerbsmäßigen oder bandenmäßigen Steuerhinterziehung nach § 370 der Abgabenordnung für die durch die Steuerhinterziehung ersparten Aufwendungen und unrechtmäßig erlangten Steuererstattungen und -vergütungen sowie in den Fällen des Satzes 2 Nr. 3 auch für einen Gegenstand, hinsichtlich dessen Abgaben hinterzogen worden sind.

(2) Ebenso wird bestraft, wer einen in Absatz 1 bezeichneten Gegenstand

1. sich oder einem Dritten verschafft oder

2. verwahrt oder für sich oder einen Dritten verwendet, wenn er die Herkunft des Gegenstandes zu dem Zeitpunkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt hat.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung einer Geldwäsche verbunden hat.

(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, daß der Gegenstand aus einer in Absatz 1 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(6) Die Tat ist nicht nach Absatz 2 strafbar, wenn zuvor ein Dritter den Gegenstand erlangt hat, ohne hierdurch eine Straftat zu begehen.

(7) Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht, können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden.

(8) Den in den Absätzen 1, 2 und 5 bezeichneten Gegenständen stehen solche gleich, die aus einer im Ausland begangenen Tat der in Absatz 1 bezeichneten Art herrühren, wenn die Tat auch am Tatort mit Strafe bedroht ist.

(9) Nach den Absätzen 1 bis 5 wird nicht bestraft,

importanti lacune dell'intero sistema, in quanto il riciclaggio di denaro sfrutta frequentemente le frontiere nazionali, mettendo a frutto i proventi illegali guadagnati in uno Stato investendoli in un altro. È necessaria un'armonizzazione e una partecipazione internazionale per arrivare ad una vera collaborazione in materia. Diversi studi evidenziano anche che, essendo stata molto influenzata dalla legislazione americana a seguito della *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, la legge 261 si presta molto di più ad un'interpretazione tramite *common law* piuttosto che tramite il sistema tedesco, poiché mantiene una struttura dove la libertà interpretativa e decisionale del giudice ricopre un ruolo fondamentale nella sua applicazione. Per questo motivo, in Germania “*Dove i pubblici ministeri hanno l'obbligo di azione penale, tale norma porta ad iniziare numerose indagini, mentre rimane difficile provare gli elementi di reato, con la conseguenza che quando si presentano davanti all'accusa casi di riciclaggio più complessi, i pubblici ministeri preferiscono l'imputazione per altri reati puniti con pene più severe rispetto a quelle previste per l'articolo 261 (da 3 mesi a 5 anni).*”¹²¹

Nella seconda metà degli anni '90 si ha un'evoluzione del reato: viene data una maggiore spinta alla collaborazione internazionale e nascono organismi come il già citato FAFT, il cui compito è quello di agevolare una standardizzazione legislativa relativa ai crimini che sfruttano l'economia illegale, e si sviluppa una forte corrente all'interno dell'Unione Europea basata sulla lotta alle infiltrazioni illegali nel mercato economico, dando luogo a quattro direttive tra il 1991 e il 2015, seguite poi da norme antiterrorismo che minano la possibilità di finanziare il terrorismo, soprattutto tramite pagamenti web o effettuati tramite cripto-valute.

*1. wer die Tat freiwillig bei der zuständigen Behörde anzeigt oder freiwillig eine solche Anzeige veranlasst, wenn nicht die Tat zu diesem Zeitpunkt bereits ganz oder zum Teil entdeckt war und der Täter dies wusste oder bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste, und
2. in den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 unter den in Nummer 1 genannten Voraussetzungen die Sicherstellung des Gegenstandes bewirkt, auf den sich die Straftat bezieht.*

Nach den Absätzen 1 bis 5 wird außerdem nicht bestraft, wer wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist. Eine Strafflosigkeit nach Satz 2 ist ausgeschlossen, wenn der Täter oder Teilnehmer einen Gegenstand, der aus einer in Absatz 1 Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, in den Verkehr bringt und dabei die rechtswidrige Herkunft des Gegenstandes verschleiert.

(10) (weggefallen)

¹²⁰ Verena Zoppei, *La disciplina anti-riciclaggio in Germania. L'efficacia della legislazione tedesca: un contributo al dibattito*, pp.67-68

¹²¹ *Ibidem*

Per quanto riguarda la Germania, la legge 261 esiste dal 1992 ma non sembra abbia raggiunto i risultati prospettati. Il già citato report del FMI¹²² rileva come il volume di denaro riciclato oscilla tra i 29 e i 57 miliardi di euro; anche altre organizzazioni internazionali hanno svolto ricerche simili, tuttavia le cifre stimate sono spesso in contraddizione tra loro per la mancanza di affidabilità dei dati e proprio per la difficile applicabilità della legge¹²³. Come ha affermato durante un suo intervento al Bundestag nell'ottobre del 2012 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo Roberto Scarpinato “[la Germania] *Non ha istituti giuridici adeguati per contrastare il fenomeno del riciclaggio.*”¹²⁴

È necessario anche ricordare come il riciclaggio di denaro pervade non solo la sfera criminale, ma anche la cosiddetta “zona grigia”, dove i confini tra ciò che è lecito e ciò che è illecito non sono sempre chiari ma sfumati, rendendo ancora più difficile poter disporre di pene efficienti e dati certi. È interessante notare che solo nel 5% dei casi le condanne avvengono nei confronti di membri di associazioni criminali e solo il 60% avviene per ipotesi di colpa e non di dolo¹²⁵.

Un importante ruolo nel combattere il riciclaggio di denaro è svolto anche da parte dei privati: gli istituti di credito, il settore immobiliare e quello del gioco d'azzardo sono tenuti a segnalare alle autorità statali le transazioni sospette. Questo ruolo però viene svolto solo dai primi: gli altri due settori sono piuttosto restii a denunciare. In tutti e tre i casi si hanno delle resistenze, dovute soprattutto a bilanciare il bene pubblico, l'attenzione per la privacy dei clienti e la reputazione dell'azienda, che preferisce non denunciare rispetto a divenire nota per aver segnalato un cliente dopo aver analizzato la sua transazione o per avere al suo interno consistenti flussi di denaro riciclato.

Nella ricerca della dottoressa Verena Zoppei *Anti-Money Laundering Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices* l'autrice analizza diversi studi di dottrina sulla norma, e giunge alla conclusione che la legge sul riciclaggio sia stata realizzata per la funzione simbolica di allineare l'ordinamento tedesco a quello internazionale e a quello europeo, contemplando anche la possibilità

¹²² IMF Staff Country Reports, *Germany: Financial Sector Assessment Program-Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism-Technical Notes*, op. cit.

¹²³ Verena Zoppei, op.cit., pp.70-72

¹²⁴ Lara Borsoi, *Scarpinato al Parlamento Tedesco: "La Germania è vulnerabile alla corruzione"*, “Antimafia Duemila”, 23 ottobre 2012.

¹²⁵ Verena Zoppei, op. cit., p. 70

che il legislatore abbia volutamente attuato una scelta di accomodamento, dove la legge non ha validità effettiva ma solo apparente, per soddisfare le richieste dell'opinione pubblica e per dare di sé un'immagine di efficienza. Ciononostante, non è possibile negare anche l'ottenimento di risultati (secondo il BKA infatti l'articolo 261 è una delle norme con i più alti tassi di risoluzione); si tratterebbe di una semplificazione eccessiva della questione, dove la numerosa quantità di diversi fattori contribuisce ad aumentarne la complessità, dando sempre più validità ad un'ipotesi di compromesso¹²⁶.

Dal punto di vista delle prospettive future, l'implementazione nel sistema tedesco della quarta direttiva UE sul riciclaggio (2015) nel giugno 2017 e il fatto che la Germania abbia attuato le leggi necessarie per la compilazione di un registro centrale con le informazioni sui proprietari effettivi di società per azioni e fondi fiduciari, presente in ogni Stato membro, come auspicato dalla stessa direttiva, pur con le sue imperfezioni (come la richiesta di un registro limitato di trasparenza) fa sperare in un miglioramento del sistema¹²⁷.

Tuttavia, meglio essere cauti. Da un lato non va dimenticato che il recente fenomeno “Pick in the box” che comporta diverse limitazioni, poiché “*Zuge von Compliance-Verfahren werden auf automatisierte Weise lediglich technische Kriterien abgearbeitet. Durch die Melde-pflicht werden die Strafverfolgungsbehörden so mit riesigen Mengen an größtenteils irrelevanten Daten überlastet*” (Nell'ambito di una procedura di conformità vengono considerati in modo automatico soltanto dei criteri tecnici. Con l'obbligo di notifica le autorità inquirenti vengono inondate di enormi quantità di dati per la maggior parte irrilevanti)¹²⁸, con il rischio che il registro si limiti ad essere una mera formalità burocratica anziché un valido strumento di contrasto. Dall'altro lato, la riforma del Financial Intelligence Unit, (FIU)¹²⁹, che dovrebbe portare ad un miglioramento alla lotta al riciclaggio e ai finanziamenti relativi al terrorismo, aumentando il numero di funzionari e facendolo dipendere direttamente dal Ministero delle finanze, fa prospettare piccoli passi avanti nella giusta direzione¹³⁰.

¹²⁶ Verena Zoppei, *Anti-Money Laundering Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices*, op.cit.

¹²⁷ Verena Zoppei, Mario Serjoscha Beying, *Geldwäsche-Bekämpfung im Zeichen der Terrorgefahr*, in *SWP-Aktuell* 2017/A 55.

¹²⁸ *Ibidem*, Trauzione della scrivente

¹²⁹ Financial Regulation International *Germany restructures Financial Intelligence Unit to increase efforts against Money Laundering*, 9 dicembre 2016

¹³⁰ Verena Zoppei, Mario Serjoscha Beying, op.cit.

Si tratta quindi di una situazione molto complessa e incostante, che porta avanti azioni non sempre dotate della stessa coerenza. Come riassume il già citato Financial Secrecy Index nel suo report 2018 relativo allo Stato tedesco, “*Germany has in recent years taken important steps to fight tax evasion and money laundering both internationally and nationally. However, serious loopholes remain in national legislation [...] At the same time, the German government has been ambiguous on public CbCR [Country by Country Report], and opposed public registers of beneficial ownership as well as unilateral automatic reporting of tax information to developing countries, insisting on reciprocal exchange. This opposition to true fiscal transparency is alarming as the involvement of civil society and the access to information by countries most harmed by illicit outflows are crucial for an effective fight against illicit financial activities.*”¹³¹

2.2.3 Confisca e sequestro dei beni

Anche dal punto di vista del reato di confisca e sequestro dei beni la legislazione italiana e quella tedesca sono molto differenti. Se in Italia questa legge è prevista fin dal 1996¹³², in Germania una norma simile ancora non esiste. Tuttavia, nel luglio 2017, anche a seguito della Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014¹³³, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato e che evidenzia la necessità dello strumento di confisca nella lotta alla criminalità organizzata, sembra che lo Stato tedesco ne abbia in parte recepito l'importanza.

Da tempo gli investigatori e i criminologi tedeschi si erano accorti dei vantaggi garantiti da questo strumento. Come già riporta Petra Reski in *Santa mafia. Da Palermo a Duisburg: sangue, affari, politica e devozione* in un'intervista con Heinz Sprenger, capo della sezione omicidi di Duisburg “*L'elemento che avvantaggia maggiormente la polizia italiana è secondo [Sprenger] la possibilità di requisire i beni alla mafia, anche se sussiste solo il sospetto di affiliazione mafiosa. Tutti i mafiosi traggono beneficio da*

¹³¹ Tax Justice Network *Financial Secrecy Index – Report 2018, Narrative Report on Germany*

¹³² Camera dei Deputati e Senato della Repubblica italiana, Legge 7 marzo 1996, n. 109, *Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.*

¹³³ Parlamento e Consiglio europeo, *Direttiva 2014/42/UE* del 3 aprile 2014.

lacuna nella giurisdizione tedesca, e ne approfittano ancora oggi.”¹³⁴ Di nuovo Scarpinato, nella già citata conferenza con la Bundeskriminalamt a Berlino, sottolineava l'importanza dell'inserimento della possibilità di confisca nell'ordinamento tedesco: “*Auch in dem Abkommen der Vereinten Nationen für den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität, das 2000 in Palermo unterzeichnet wurde, ist dieses Prinzip enthalten. Diese richtlinien wurden in Italien zum nationalen Gesetz umgewandelt, in Deutschland dagegen noch nicht, mit der Begründung, dass ein solches Prinzip nicht mit der deutschen Mentalität vereinbar sei. In Deutschland fehlen die Antikörper, um diese Infektion zu bekämpfen*”(Anche l'accordo delle Nazioni Unite firmato a Palermo nel 2000 include questo principio. Queste normative sono già state trasformate in legge nazionale in Italia, in Germania ancora no, con la motivazione che questo tipo di principi non sono compatibili con la mentalità tedesca. In Germania mancano gli anticorpi per combattere questa infezione.)¹³⁵.

Precedentemente, un bene era confiscabile solo se un atto legale dimostrava che era stato ottenuto illegalmente. In aggiunta, per questo tipo di prova, i giudici tedeschi hanno esigenze molto alte, per esempio non basta che siano in possesso di un affiliato ad un organizzazione criminale per convincere il tribunale. Inoltre, la persona a cui il bene viene confiscato deve essere la stessa che ha commesso il reato o a cui vi ha preso parte (in caso contrario vale la presunzione d'innocenza). Un'ulteriore lacuna dell'ordinamento riguarda la mancanza di norme per il riutilizzo dei beni confiscati al crimine organizzato, nemmeno per fini sociali¹³⁶.

Con il nuovo regolamento in vigore dal 1° luglio 2017, alcune di queste necessità sono state recepite e inserite nel sistema tedesco: grazie a queste modifiche, la possibilità di decidere se sequestrare o meno i beni di dubbia provenienza durante un processo spetta al giudice stesso. Si inserisce quindi un ribaltamento dell'onere della prova, previsto nella precedente legislazione. Se prima era il giudice a dover dimostrare che un bene non era stato ottenuto tramite metodi legali, ora tocca all'accusato

¹³⁴ Reski Petra, *Santa mafia. Da Palermo a Duisburg: sangue, affari, politica e devozione*, Modena, Nuovi Mondi, 2009, p.193

¹³⁵ Roberto Scarpinato, *Die Bekämpfung der Mafia in Italien und Deutschland – was ist zu tun?*, der Kriminalist, aprile 2012

¹³⁶ Finger Bernd, *OK-Bekämpfung in Deutschland: Organisierte Kriminalität und 'Ndrangheta in Deutschland*, in “Der Kriminalist” luglio-agosto/2012,

dimostrare il contrario per difendersi. Inoltre, adesso la confisca è possibile per tutti i reati penali che determinano l'acquisizione di un bene¹³⁷.

2.3 Il ruolo della società civile

Com'è noto, nei Paesi con una forte presenza di criminalità organizzata come l'Italia o il Messico, la società civile, l'istruzione e il lavoro di denuncia dei giornalisti rivestono un ruolo particolarmente importante nella lotta a queste organizzazioni¹³⁸.

Basta pensare al lavoro svolto da *Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie* e dalle cooperative di recupero dei beni confiscati, dal *Comitato Addiopizzo*, l'*Associazione antiracket Libero Grassi*, da movimenti antimafia come *Adesso ammazzateci tutti* e da centri di ricerca come l'*Osservatorio sulla criminalità organizzata – Cross* e i vari corsi (e un dottorato) istituiti tra le università italiane, con un ruolo di primo piano nelle sedi di Milano, Torino, Napoli e Bologna.

Una delle più importanti associazioni presenti nel territorio è *Mafia? Nein, Danke!*¹³⁹, fondata su un'idea di Laura Garavini a Berlino nel 2007 a seguito della strage di Duisburg su spinta di alcuni ristoratori, imprenditori e proprietari di locali italiani residenti in Germania che si opponevano pagamento del pizzo sulla scia di *Addiopizzo* e “alle raffigurazioni mediatiche dell'Italia sotto forma di piatto di spaghetti accompagnato da una pistola.”¹⁴⁰ Una delle prime azioni svolte dall'associazione è la realizzazione di una collaborazione costante con la polizia del *land* di Berlino, e nell'ottobre dello stesso anno, *Mafia? Nein, Danke!* e il dipartimento di polizia della città firmarono un accordo di sicurezza in cui entrambe le parti si impegnano a contrastare l'azione del crimine organizzato e a supportare la lotta contro il pizzo. Nel corso degli anni successivi, questa collaborazione portò all'arresto di due estorsori che avevano minacciato alcuni ristoranti italiani, tanto che Ministro dell'Interno tedesco la portò come esempio di migliori pratiche per il contrasto al

¹³⁷ *Cambiamenti legislativi in Germania: il contrasto alle mafie diventerà più efficace?*, blog di Mafia? Nein, Danke!

¹³⁸ Nando dalla Chiesa, *La scelta Libera. Giovani nel movimento antimafia*, Torino, EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2014

¹³⁹ Blog di Mafia? Nein, Danke! <https://mafianeindanke.de/chi-siamo/>

¹⁴⁰ *Ibidem*

crimine organizzato all' *MDG – Multidisciplinary Group on Organised Crime* europeo dell'Aprile 2009¹⁴¹.

In seguito l'associazione realizza e sostiene diversi eventi sul tema, come incontri e festival culturali che contribuiscono a diffondere una conoscenza del problema delle mafie italiane in territorio tedesco, oltre che redigere una newsletter sul proprio blog ufficiale e prendere parte a collaborazioni con testate giornalistiche. Nel 2010 entra a fare parte, in collaborazione con *Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie* del network *Flare - freedom, legality and rights in Europe*, rete formata da circa 50 associazioni europee non governative, il cui scopo è la promozione della legalità in Europa e nel 2012 diventa membro dell' *European Voluntary Service (EVS) programme*, esperienza di volontariato finanziato dalla Commissione europea. Come riportato sul proprio sito ufficiale, *Mafia? Nein, Danke!* organizza workshop, promuove dibattiti, convegni e approfondimenti, supporta ricercatori e giornalisti, coordina e favorisce la comunicazione tra le forze di polizia e la società civile e organizza ogni anno la "Festa della Legalità" e la rassegna "Frauen & Mafia"¹⁴².

Mafia? Nein, Danke! non è l'unica organizzazione che si occupa di questo problema. Tra le altre, si annoverano l'associazione di Düsseldorf *Italia Altrove*¹⁴³, *Rete Donne Berlino*¹⁴⁴, mentre un esempio particolarmente esplicativo dell'evoluzione di questo tipo di movimenti è *Echolot - Projekte für demokratische Kultur, gegen Mafien e.V.*, associazione educativa partner del progetto europeo *Creating Public Spaces* che collabora con l'Osservatorio sulla 'ndrangheta di Reggio Calabria, che "Analyzes the mafias and criminal economies to develop ways of denouncing them, and to create civil society-models of fighting and preventing them."¹⁴⁵ Di non secondaria importanza nella gestione e visibilità degli eventi è il ruolo svolto dall'ambasciata italiana a Berlino, dove in collaborazione con *Mafia? Nein, Danke!* e il *Movimento Europeo Tedesco* si è svolta nel luglio 2017 la conferenza "Libertà e sicurezza – Come affrontare la criminalità

¹⁴¹ Giulia Norberti, *Anti-mafia initiatives in Germany A first study investigating the various dimensions of German* in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata V.3 n.3", 2017

¹⁴² *Mafia? Nein Danke!*, sito ufficiale http://mafianeindanke.de/home_it/

¹⁴³ *Italia Altrove* Pagina ufficiale <http://www.italia-altrove.com/index.php/associazione/chi-siamo>

¹⁴⁴ *Rete Donne Berlino*, Pagina ufficiale <https://retedonneberlino.wordpress.com/>

¹⁴⁵ *Echolot - Projekte für demokratische Kultur, gegen Mafien e.V.*, Pagina ufficiale <http://echolot-berlin.de/en/about-us>

organizzata in Europa?”, a proposito degli strumenti di contrasto nazionali, europei e internazionali al crimine organizzato, e ai suoi possibili legami col terrorismo¹⁴⁶.

Un’alta percentuale delle prime attività legate alla cultura dell’antimafia nate in Germania partono soprattutto dalle scuole, dalle università e dagli istituti di lingua italiana, come approfondimento culturale di alcune realtà del Paese, con cui troppo spesso gli studenti tedeschi entrano in contatto attraverso film e media che ricalcano un’immagine mitizzata e folkloristica del fenomeno mafioso. Una delle più importanti è il *Gelebte Zivilcourage*, che collabora con *Mafia? Nein, Danke!*¹⁴⁷ e nasce proprio nel Baden-Württemberg, un *land* con una delle più alte presenze di crimine organizzato italiano. L’attività inizia come promotrice di eventi culturali, nel 2012 riesce ad organizzare un viaggio-studio in sud Italia per collaborare con le associazioni antimafia volontarie del luogo e negli anni successivi riesce a consolidarsi sempre di più¹⁴⁸. Non vanno dimenticati gli apporti garantiti anche dalle scuole italiane per stranieri, come l’Istituto Dante Alighieri e l’Italian Cultural Institut, che promuovono la conoscenza della lingua e della cultura italiana attraverso i propri corsi e istituendo convegni in cui vengono invitati ospiti e ricercatori che portano a conoscenza del fenomeno tramite i più recenti studi e le proprie esperienze.

Un ulteriore esempio è dato dalle università tedesche, dove diversi corsi di lingua italiana offrono approfondimenti per meglio comprendere la realtà mafiosa e i movimenti antimafia, ma sono presenti anche corsi di economia e scienze politiche che si occupano della questione, esattamente come il corso che si tiene ormai da tre anni all’Università Humboldt di Berlino, tenuto dal professore italiano di sociologia all’Università degli studi di Milano Fernando Dalla Chiesa, il quale ha inoltre collaborato anche con altre università tedesche per convegni e incontri sull’argomento¹⁴⁹.

La cultura antimafia in Germania è quindi in crescita, e anche se la maggior parte di iniziative avvengono soprattutto in lingua italiana o coinvolgono associazioni di italiani residenti all’estero, il fatto che negli ultimi anni sempre più docenti e ricercatori tedeschi si stiano occupando maggiormente di questo tema, fa sperare che un migliore

¹⁴⁶ *Libertà e sicurezza – Come affrontare la criminalità organizzata in Europa?* 12 luglio 2017, programma e registrazione dell’evento in <https://mafianeindanke.de/conferenza-antimafia-2017/>

¹⁴⁷ *Tavola rotonda “Mafia? In Deutschland?” organizzata dall’iniziativa “Gelebte Zivilcourage” a Stoccarda*, Mafianeindanke.de, 22 dicembre 2016

¹⁴⁸ Giulia Norberti *op. Cit.*

¹⁴⁹ Nando dalla Chiesa, *Curriculum*, Università degli studi di Milano

coinvolgimento e una più ampia collaborazione sul tema tra i due Paesi non siano irraggiungibili e che una più corretta comprensione del fenomeno mafioso e dell'importanza della cultura antimafia sia possibile anche da parte di chi possiede un background culturale diverso da quello italiano.

Un'ultima analisi riguarda invece il lavoro svolto dai giornalisti e dalle loro pubblicazioni. Se in Germania da un lato non vanno sottovalutate le collaborazioni con corrispondenti italiani come ad esempio Roberto Saviano¹⁵⁰, le mostre fotografiche di Letizia Battaglia¹⁵¹ o dell'attuale presidente di *Mafia? Nein, Danke!* Sandro Mattioli (per metà di origini italiane), si sta diffondendo una cultura giornalistica in grado di analizzare il fenomeno mafioso anche da parte di giornalisti autoctoni.

Questo tipo di studi hanno inizio fin dal 1969 con gli articoli di Dagobert Lindlau¹⁵², autore anche del libro *Der Mob*¹⁵³, best-seller che allarmò il cancellier Helmut Kohl circa la questione della criminalità organizzata in Europa¹⁵⁴. Altri testi importanti sono *Mafialand Deutschland*¹⁵⁵ di Jürgen Roth e *Santa Mafia*¹⁵⁶ di Petra Reski, le cui pesanti censure evidenziano uno dei maggiori problemi del contrasto antimafia in Germania.

2.4 I punti deboli

Come illustrato nel capitolo, la legislazione di contrasto alla criminalità organizzata in Germania presenta molte contraddizioni e debolezze. Se pur si stanno facendo dei timidi passi avanti verso un'azione più efficace, è anche vero che molto spesso alcune norme finiscono per indebolire le investigazioni. In un'intervista all'Espresso, l'attuale Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo Roberto Scarpinato rileva problemi di armonizzazione che complicano persino le indagini svolte in collaborazione tra gli apparati di polizia italiani e quelli tedeschi: *“In Germania, ad esempio, esistono gravi limiti in materia di intercettazioni. E regole*

¹⁵⁰ Die Zeit, http://www.zeit.de/autoren/S/Roberto_Saviano

¹⁵¹ Reski Petra, *op. cit.* capitolo 5, *Letizia*

¹⁵² Giulia Norberti *op. cit.*

¹⁵³ Dagobert Lindlau, *Der Mob*, Berlino, Hoffmann & Campe Verlag, 1987

¹⁵⁴ Cyrille Fijnaut, Letizia Paoli, *op. cit.*, pp. 4-5

¹⁵⁵ Jürgen Roth, *Mafialand Deutschland*, Eichborn Verlag, 2009

¹⁵⁶ Petra Reski, *op. cit.*

*probatorie che rendono difficili le indagini sul riciclaggio e la confisca. Se un magistrato tedesco trova un mafioso con una valigia piena di denaro, e questi dichiara di averlo vinto al gioco, è l'accusa a doverne dimostrare l'origine illecita. Mentre in Italia è il mafioso a dover giustificare quei quattrini”*¹⁵⁷. È ormai noto come, nel caso delle intercettazioni, disciplinato dagli articoli 100a¹⁵⁸ e 100b del Codice di Procedura Penale tedesco, la legislazione tedesca ponga molti limiti sulla loro possibilità di attuazione. Serve infatti il benessere di un tribunale su richiesta della procura e le intercettazioni devono essere sottoposte ad un controllo rigoroso, ne viene data la possibilità solo se eseguite nei confronti di una persona sospettata di aver commesso uno dei reati gravi (con pena pari ad almeno 5 anni) elencati negli articoli citati. Tra questi vi sono reati quali attentato alla pace, alto tradimento e minaccia dell'ordinamento democratico dello Stato e della sicurezza esterna, omicidio e genocidio. Dal 2007 però sono stati ampliati, aggiungendo crimini caratteristici della criminalità economica come la corruzione, la frode commerciale o il falso in bilancio.

Un ulteriore strumento di limitazione, questa volta relativo alla diffusione delle informazioni e alle indagini giornalistiche riguarda la diffamazione e la libertà di stampa, in relazione alla legge sulla privacy. Sono noti i casi di *Mafialand Deutschland* di Jürgen Roth, *Santa Mafia* di Petra Reski e *Mafia-Export* di Francesco Forgione: quest'ultimo è stato infatti stampato censurato nell'edizione tedesca, mentre i primi due sono stato pubblicati nelle varie edizioni (anche estere) con parte del testo annerito in seguito a querele proposte da alcuni italiani citati nei libri e residenti in Germania¹⁵⁹; a Duisburg ed Erfurt nel caso del libro di Petra Reski, città in cui la giornalista ha subito minacce durante la presentazione del volume. L'editore di quest'ultimo libro, dopo aver sporto denuncia alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nell'ottobre 2017 si è visto respingere l'obiezione, in quanto le ricerche effettuate dalla Reski non erano basate solo su documenti ufficiali. Tuttavia, ciò era dovuto proprio alla mancanza nell'ordinamento legislativo tedesco del reato di associazione mafiosa. A causa dell'assenza di tale reato è ritenuto atto diffamatorio scrivere delle relazioni intrattenute da un personaggio non pubblico con la mafia, anche se queste sono state accertate da atti di polizia.

¹⁵⁷ Gloria Riva, *Scarpinato: i clan invadono l'Europa*, "L'Espresso", 21 febbraio 2017

¹⁵⁸ Codice di Procedura Penale tedesco, Articolo 100a *Telekommunikationsüberwachung*

¹⁵⁹ Petra Reski, *Germania, la mafia ha imposto il silenzio stampa*, "La Repubblica", 4 febbraio 2018

Come già illustrato, molto spesso ciò che frena la normativa tedesca è la ricerca di un equilibrio tra la tutela dei diritti umani e la legislazione penale (o almeno questo è quanto dichiarato). È evidente come una maggior libertà nelle intercettazioni possa ricordare gli spionaggi effettuati dalla STASI, mentre una più stringente definizione di associazione a delinquere porti a memoria di quanto ne abusarono i nazisti prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Il contesto storico della Germania la rende un Paese molto suscettibile verso le capacità di controllo statale nei confronti della privacy dei cittadini. Tuttavia, se un atteggiamento del genere sarebbe auspicabile in una situazione di libertà e di pieno godimento dei diritti, diventa un'arma a doppio taglio nei confronti del crimine organizzato, che sfrutta così le maggiori concessioni che gli vengono permesse in buona fede dallo Stato, sia per commettere azioni illegali sia per proteggersi da eventuali indagini e investigazioni.

Ciò si riflette molto bene anche a proposito delle violazioni della privacy relative al crimine di riciclaggio di denaro sporco.

*“The parliamentary debate leading up to the criminalisation of money laundering and the enacting of related laws shows that the discussions were deeply embedded in the political-historical context. Given that Germany had just been reunified after a period of two dictatorial regimes, the debates left no doubt that the lawmakers were keenly aware of their responsibility to create a new legal system against the backdrop of Germany’s history. In order to balance the very different legal cultures, divergent compromises were necessary. The introduction of a new crime was a particularly delicate matter in view of the discriminatory and arbitrary use of criminal labels by previous dictatorial regimes. Therefore, deputies were not prepared to sacrifice fundamental rights just for the sake of prosecuting criminals.”*¹⁶⁰

Ciononostante, anche se il fin troppo rapido placarsi delle acque subito dopo la strage di Duisburg ha portato uno scoraggiamento nei confronti della legislazione antimafia tedesca, in quest'ultimo anno i piccoli passi avanti delle norme tedesche e i risultati dell'operazione *Stige* già nelle prime settimane del 2018 possono finalmente portare una piccola ventata di ottimismo di cui si sentiva la necessità.

¹⁶⁰ Verena Zoppei, *Anti-Money Laundering Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices*, op.cit. p. 73

Capitolo III

Le debolezze del sistema tedesco

3.1 La rimozione post-Duisburg e i motivi del contagio

Nell'agosto 2007 la strage di Duisburg segna un evento di notevole importanza nella storia della lotta al crimine organizzato. Il massacro fu in grado di catalizzare l'attenzione della Germania e del mondo intero sulla pericolosità delle organizzazioni italiane e sul fatto che da tempo ormai le mafie non erano più un problema solo italiano o americano. Lo shock colpì soprattutto gli Stati europei, che iniziarono a chiedersi quanto erano veramente pericolose le famiglie malavitose presenti nel proprio territorio, quanto la struttura del Paese fosse ormai stata contagiata dalla loro presenza e quali azioni di risposta al fenomeno fossero necessarie. Tra il 2007 e il 2013 vi è un picco, con una crescita fino al 2008, della presenza sui giornali di articoli relativi al crimine italiano, dovuto sia alla strage di Duisburg sia all'effetto *Gomorra* (la pubblicazione all'estero del libro coincide con quel periodo, mentre la release internazionale del film risale ad un anno più tardi). Il tema suscita un interesse maggiore non solo da parte degli esperti ma anche dalla popolazione comune, che inizia volersi informare a proposito della 'ndrangheta e della Camorra. Per quanto siano queste ultime a ricevere la maggior attenzione, questa crescita del livello di attenzione porta con sé anche un aumento degli articoli su Cosa Nostra e sulle organizzazioni mafiose in generale¹⁶¹.

È soprattutto l'interesse per Camorra a farla da padrone, con un aumento dell'attenzione mediatica anche del 800% nei periodi più intensi e che non è tutt'ora rientrato nei parametri pre-2007; tuttavia la maggior parte degli articoli e del materiale risalente a quegli anni riguarda soprattutto il fenomeno in Italia, non all'estero¹⁶², e, ad esclusione di testi riguardanti *Gomorra* nel dettaglio, non tratta tanto strategie di contrasto, iniziative legislative o a analisi tecniche ma principalmente fatti di sangue e violenza, la cui morbosità suscita maggior curiosità da parte del pubblico.

Diverso è invece il caso della 'ndrangheta, il cui picco di interesse viene raggiunto proprio a causa di Duisburg e rientra in fretta al suo posto dopo il 2010 (ad

¹⁶¹ Federica Sarno, *op. cit.*

¹⁶² Federica Sarno, *op. cit.* pp. 325-233

eccezione della Germania) a causa di una maggiore attenzione rivolta ad altri fenomeni quali la crisi dei migranti e il terrorismo islamico. Diversamente dal caso della Camorra, però, la 'ndrangheta ha un incremento di articoli non solo relativi alla situazione in Italia, ma anche in Germania. Dalla prospettiva dei giornali europei si inizia a fare riferimento al problema come una questione non più limitata solo allo Stato italiano, ma anche a quello tedesco.

Rispetto agli altri Paesi, in Germania la situazione è leggermente diversa: l'attenzione sul fenomeno 'ndranghetista rimane presente anche negli anni successivi grazie alle varie indagini e agli arresti realizzati in collaborazione con la polizia e la magistratura italiana, permettendo all'allarme scaturito nel 2007 di non essere messo a tacere, anzi, superando negli ultimi anni per diffusione persino l'interesse verso l'organizzazione campana. Inoltre, avendo attirato l'attenzione europea verso il pericolo criminale attivo nei propri confini, una buona fetta dei servizi di media e articoli sono relativi alle indagini investigative e alle risposte di tipo istituzionale da intraprendere¹⁶³, tema sempre più discusso anche in seguito alle richieste di organi internazionali, europei, italiani e a movimenti della società civile che hanno mantenuto vivo l'interesse verso la presenza del fenomeno. Dopo Duisburg, la Germania deve guardare in faccia a sé stessa e uscire dal suo precedente stato di sicurezza che l'ha portata a sottovalutare e ignorare il problema. Si inizia quindi a fare i conti col fenomeno delle mafie e con la loro potenzialità criminale, e suscita allarme una relazione del Fondo Monetario Internazionale risalente al 2010, in cui i proventi annuali derivati dal riciclaggio di denaro sporco sono stimati intorno ai 118 miliardi di euro annui nella sola Italia¹⁶⁴.

Perciò vengono subito intrapresi provvedimenti (la creazione della *task-force* italotedesca ad esempio)¹⁶⁵, anche se purtroppo non sufficienti per contrastare pienamente il fenomeno, a causa soprattutto della legislazione inadatta ad affrontare le organizzazioni mafiose.

Nonostante questo coinvolgimento iniziale, dopo pochi anni, complice la crisi dei rifugiati e il terrorismo islamico, l'attenzione verso la criminalità italiana scema col tempo, e l'interesse per il fenomeno viene abbandonato piuttosto in fretta. Ciò avviene persino da parte degli organi di sicurezza; per fare un esempio, gran parte degli agenti di

¹⁶³ Federica Sarno, *op. cit.* pp. 327-230

¹⁶⁴ *Il seminario di Aspen*, "Il Sole 24 Ore", 4 maggio 2010

¹⁶⁵ Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, *Relazione conclusiva 2008*, 20 febbraio 2008, pp. 95-96

polizia e investigatori che prima erano incaricati di indagare sulla criminalità organizzata vengono spostati nella sezione di contrasto al terrorismo. La strage viene dimenticata o ne vengono sottovalutate le conseguenze, relegandola ad uno scontro tra clan di un'organizzazione arcaica proveniente dai luoghi più remoti del Mediterraneo, non certo una questione tedesca.

Già nell'agosto 2007 la situazione non era stata compresa nella sua gravità e prima i rischi erano stati ancor più sottovalutati. Fin dal 1984 il ristorante "Da Bruno", in cui 23 anni dopo avvenne la strage, era sotto osservazione da parte della polizia tedesca per falsificazione di documenti relativi agli incidenti d'auto¹⁶⁶. Nel 2001, 6 anni prima di quel fatidico Ferragosto, durante l'operazione *Lukas*, i carabinieri avevano segnalato alle autorità tedesche che i clan utilizzavano i ristoranti per il riciclaggio dei proventi illegali e tra i locali indicati vi era anche il "Da Bruno"¹⁶⁷. Nicola Cavaliere, Vicecapo della Polizia e Direttore centrale della polizia criminale italiana, dichiara in sede alla Commissione parlamentare antimafia che i rischi di quello che poteva succedere a Duisburg erano già stati evidenziati al BKA da parte della polizia calabrese che: *"[...] proprio in quel periodo, stava sviluppando indagini estremamente importanti e interessanti che portavano in territorio tedesco. La squadra mobile di Reggio Calabria ha chiesto al servizio Interpol di essere accreditata a Wiesbaden per avere un contatto con i colleghi tedeschi esclusivamente come collaborazione di polizia. Naturalmente, come sempre avviene nelle informali rogatorie di collaborazione tra forze di polizia, i nostri poliziotti hanno ritenuto opportuno rilasciare una dettagliatissima relazione che riguardava le indagini su cui si stavano concentrando e che - ripeto - portavano in quei territori (Bochum, Berlino, Duisburg e quant'altro). Lasciarono dunque informalmente questa relazione, a mio avviso forse anche troppo completa, dettagliata, di circa 16 pagine. Si lasciarono dopo tre giorni, dopo essersi scambiati una serie di notizie e di filoni di indagine, con l'intesa di incontrarsi di lì a poco, in quanto sicuramente la rogatoria sarebbe diventata ufficiale e anche*

¹⁶⁶ Wolfgang Neiß intervistato da Michael Streck, *Es gibt keine Möglichkeit, die Organisierte Kriminalität zu zerschlagen*, "Der Stern", 11 febbraio 2017.

¹⁶⁷ Marco Minniti intervistato da Giuseppe d'Avanzo in *'ndrangheta senza confini lo Stato deve distruggerla*, "La Repubblica", 18 agosto 2007

giudiziaria; però nel frattempo, se lo avessero ritenuto opportuno, avrebbero potuto già servirsi delle notizie che la squadra mobile di Reggio Calabria aveva lasciato loro.”¹⁶⁸

Eppure la strage di Duisburg segna uno spartiacque fondamentale nella storia della 'ndrangheta: per la prima volta si è colpito con un atto di violenza visibile a tutti al di fuori del territorio dello Stato italiano. Non bisogna dimenticare che Cosa Nostra e 'ndrangheta (un po' meno la Camorra, a causa dei continui scontri fra i clan) fanno un uso moderato e controllato della violenza, utilizzandola quasi esclusivamente solo nella misura necessaria a realizzare i propri obiettivi. Come dimostrano gli anni delle stragi di Cosa Nostra, la violenza suscita clamore e rende visibile l'organizzazione, attira l'attenzione e la conseguente repressione da parte dello Stato. Intimidazione, minaccia e ricordo della violenza sono armi ugualmente efficaci e che si notano molto meno. Per questo, i motivi per i quali Cosa Nostra e 'ndrangheta ricorrono alla violenza visibile sono principalmente due. Il primo è dare una dimostrazione di forza, un messaggio (possono rientrare in questo esempio l'assassinio del magistrato Rocco Chinnici nel 1983, le bombe nelle città italiane e gli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino e delle loro scorte), il secondo per dimostrare che il gruppo criminale non ha paura di ricorrere ad azioni di violenza perché si sente al sicuro da un possibile intervento dello Stato¹⁶⁹. Non teme misure di contrasto perché considera quel territorio come proprio dove non è più lo Stato ad avere il monopolio della violenza, come dovrebbe di norma essere, ma vi ha accesso anche lei stessa.

Nel caso di Duisburg, per quanto un'azione così eclatante sia dovuta anche al voler lasciare un forte messaggio ai clan rivali a seguito di una faida che durava da vent'anni, anche la seconda ipotesi ha importanza fondamentale per lo svolgimento della strage e dimostra come la 'ndrangheta si senta al riparo dallo Stato tedesco.

I mafiosi troppo spesso si sono sentiti al sicuro dalla legislazione della Germania. A dimostrazione di ciò, secondo la Procura di Reggio Calabria, Giuseppe Nirta, uno degli autori della strage, non si mostrava particolarmente preoccupato per le indagini della polizia tedesca, aveva persino affittato degli appartamenti vicino a

¹⁶⁸ Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XV Legislatura, *Audizione del Prefetto Nicola Cavaliere, Vicecapo della Polizia e Direttore centrale della polizia criminale*, 5 dicembre 2007

¹⁶⁹ Nando Dalla Chiesa, *La Convergenza*, Milano, Melampo, 2010

Duisburg che non vennero scoperti se non dopo il suo arresto¹⁷⁰. È noto anche come i membri del clan Farao, rinchiusi nel carcere di Stoccarda dalla seconda metà degli anni '80, siano riusciti a mandare avanti i propri affari con tranquillità per una decina d'anni, fino alla loro estradizione in Italia.¹⁷¹ Il direttore del dipartimento di criminalità organizzata a Duisburg fondatore di una delle prime divisioni organizzate sul crimine in Germania, Wolfgang Neiß, ha dichiarato in un'intervista durante un documentario¹⁷² girato dall'emittente tedesca *Zweites Deutsches Fernsehen* (ZDF) che vi erano stati casi di fughe di notizie in quasi ogni processo per mafia e che quasi tutte le perquisizioni erano state scoperte in anticipo da parte degli accusati, che avevano fatto in modo di non farsi trovare in casa ed eliminare armi e materiale compromettente. Non solo, vi erano stati anche casi in cui le autorità tedesche avevano consapevolmente deviato le indagini o aiutato gli imputati, celebrando matrimoni fittizi o rilasciando permessi di soggiorno illegali¹⁷³. La Germania si era comportata in maniera "Negligente" per anni, tanto che ormai come in Italia, la 'ndrangheta "*Riesce a corrompere i membri delle autorità tedesche per ottenere licenze e permessi, così come aiuti pubblici agli investimenti.*"¹⁷⁴ (Dopo queste dichiarazioni Wolfgang Neiß fu rimosso dalla sua carica).

Nei giorni successivi alla strage di Duisburg si fanno passi avanti per trovare i responsabili del delitto e contrastare il crimine organizzato italiano, ma tuttavia queste iniziative tornano a scontrarsi con un atteggiamento di sottovalutazione della pericolosità dei clan e del potenziale di minaccia della 'ndrangheta.

Nell'agosto 2009, a due anni esatti, il Partito socialdemocratico (SPD) presenta al parlamento regionale di Düsseldorf un'interrogazione governativa, la *Bedrohung Nordrhein-Westfalens durch die Mafia*¹⁷⁵ (Una minaccia per il Nordreno-Vestfalia da parte della Mafia) per fare chiarezza sulla minaccia costituita dall'organizzazione nel *land* tedesco, ma il Ministro degli Interni del Nordreno-Vestfalia Ingo Wolf rispose

¹⁷⁰ Reski Petra, *Sulla strada per Corleone. Storie di mafia tra Italia e Germania*, Milano, Edizioni Ambiente, 2011, traduzione di Cremonesi Fabio, posizione 938(versione eBook)

¹⁷¹ *Ibidem*

¹⁷² Ulrike Brödermann e Philipp Zahn, intervista a Wolfgang Neiß, in *Im Netz der Mafia - ZDF-Autoren auf den Spuren der Mörder von Duisburg*, ZDF, 15 agosto 2008.

¹⁷³ Reski Petra, *op. cit.* posizione 1197 (versione eBook)

¹⁷⁴ Ulrike Brödermann e Philipp Zahn, intervista a Wolfgang Neiß, *op. cit.*

¹⁷⁵ Opposizione socialdemocratica al Landtag del Nordreno-Vestfalia *Bedrohung Nordrhein-Westfalens durch die Mafia*, Große Anfrage 38 der Fraktion der SPD, LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN, 26 agosto 2009.

all'interrogazione insistendo che “L'impressione che il mortale crimine commesso il 26 agosto a Duisburg [...] sia espressione di finora sottovalutate attività criminali della mafia italiana nel Nordreno-Vestfalia, impressione risvegliata da questa interrogazione, è fuori luogo. Non sussistono neppure indizi che queste organizzazioni nel Nordreno-Vestfalia abbiano caratteristiche, dimensioni e pericolosità sostanzialmente differenti rispetto a quelle di altri land. [...] La polizia criminale regionale non dispone di prove che dimostrino che il complesso delle organizzazioni criminali italiane sia profondamente radicato nella società del Nordreno-Vestfalia come affermano la Commissione antimafia del Parlamento italiano e i servizi segreti italiani [...] Il Governo regionale non ha motivi che la situazione della Germania risulti particolarmente attraente per una futura espansione nel Paese delle organizzazioni criminali italiane [...] secondo le opinioni prevalenti delle forze dell'ordine la minaccia diretta e l'uso della violenza sono diretti contro altri cittadini italiani.”¹⁷⁶

Anche l'opinione pubblica, pur non rimanendo impassibile davanti al fenomeno non ne comprese la reale portata: se da un lato alcuni media davano risalto alle vicende più sensazionalistiche e morbose, come gli omicidi e le faide tra le famiglie, dall'altro si insisteva molto sugli aspetti di folklore e ritualità che davano un brivido esotico e misterioso alla vicenda. Infatti, l'attenzione dei media si concentrò molto sul ritrovamento del santino di San Michele bruciato nella tasca dei pantaloni di Tommaso Venturi, il ragazzo che probabilmente era appena stato protagonista del rito di affiliazione alla 'ndrangheta, nonché sulla presenza di un locale munito della strumentazione e delle iconografie necessarie per tale rito; questi dettagli vennero usati come trampolino di lancio per un'informazione basata sugli aspetti più ritualistici ed esotici e sulla presunta “cultura antica” dell'organizzazione.

Quello che si trova adesso ad affrontare la Germania non è solo il problema di un contagio da parte della presenza mafiosa¹⁷⁷, ma anche quello della rimozione¹⁷⁸ del fenomeno stesso e degli omicidi avvenuti. L'attivismo scaturito dalla strage di Duisburg corre il grosso rischio di essere solo a breve termine. Nella *Relazione conclusiva* della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata

¹⁷⁶ Petra Reski, *op. cit.* posizione 1165 (versione eBook)

¹⁷⁷ Per la teoria del contagio, si faccia riferimento a Pignatone Giuseppe, Prestipino Michele, a cura di G. Savatteri, *Il contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, Roma, Edizioni Laterza, 2012

¹⁷⁸ Per la teoria della rimozione, si faccia riferimento a Nando dalla Chiesa, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Torino, Edizioni Gruppo Abele 2016

mafiosa o simile del febbraio 2008, Francesco Forgione, relatore del documento, rileva come *“La percezione che si ricava da questo scarso riscontro (a parte le carenze della legislazione tedesca in materia di repressione del riciclaggio e, più in generale, di aggressione dei patrimoni illeciti) è che l’atteggiamento delle autorità tedesche fosse di rimozione del problema, considerato, in modo più o meno inconsapevole, affare altrui. Affare degli italiani. Affare nostro.”*¹⁷⁹

Il post-Duisburg ha portato a uno sviluppo dei provvedimenti antimafia in Germania che procede ad un ritmo incerto ed incostante. A ciò si è sommata l’intenzione della maggior parte delle autorità tedesche di considerare la strage come un fatto locale, limitando il pericolo posto dalla 'ndrangheta ad un mero scontro tra calabresi, un’eccezione irripetibile nella vita quotidiana tedesca. Non si è cercato abbastanza di vedere oltre la strage, analizzare quanto e fino a dove l’organizzazione fosse penetrata nel proprio territorio, nell’economia e nella pubblica amministrazione tedesca. E se per la maggior parte della Germania il problema, seppur contenuto, sussiste, per l’altra non esiste¹⁸⁰. Nel frattempo, la 'ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra continuano a fare affari, anzi, aumentano il proprio potere e la propria presenza nel territorio e all’interno delle strutture pubbliche e imprenditoriali.

Si avverte una forte divisione tra le forze tedesche in gioco. Se da un lato la polizia e la magistratura sono più attente al fenomeno e hanno elaborato nuovi strumenti di contrasto e ottenuto nuove conoscenze che hanno portato ad una migliore dimestichezza in merito al fenomeno, dall’altro le forze politiche si mantengono su posizioni negazioniste o minimizzatrici.

Da questa prospettiva, il pericolo principale per la lotta alla criminalità organizzata in Germania riguarda il fenomeno di rimozione del problema, similmente a quanto già successo prima in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, e negli ultimi 40 anni in nord Italia. Ovvero, la situazione in cui si preferisce chiudere gli occhi anche di fronte a gravi rischi e prove concrete pur di affermare che la mafia non esiste o che non è un problema del proprio territorio.

¹⁷⁹ Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile, *Relazione conclusiva 2008*, 20 febbraio 2008, pp. 10-12

¹⁸⁰ Giuseppe Lumia, Orfeo Notaristefano, *op. cit.* pp. 35-36

3.2 Il ruolo dell'economia e un confronto con la situazione nel nord Italia

Vi sono molte somiglianze tra la situazione del nord Italia e quella della Germania relativamente alla percezione del fenomeno mafioso. In entrambi i casi, vi è una rimozione che inizia con una difficoltà o una reticenza nell'individuare il nemico da combattere. Questo è dovuto alla combinazione di diversi fattori, in primis l'ignoranza culturale verso il fenomeno, che porta a sottovalutarne la pericolosità e la portata, a non cogliere le prospettive di futura minaccia nel caso in cui l'organizzazione abbia iniziato solo di recente la sua opera di conquista del territorio e dell'economia del Paese. Un altro elemento consiste nel considerare le organizzazioni mafiose come un pericolo minore, poiché non appaiono chiaramente come un anti-Stato, anzi, hanno per certi versi un ruolo funzionale allo Stato stesso, come portare soldi e liquidità nell'economia, collaborando con imprenditori e garantendogli un certo successo. Anche i pregiudizi contribuiscono a rendere più forte il fenomeno: l'idea di far parte di un mondo e di una cultura diversi da quelli di origine delle mafie, dove vive una società fiorente, ricca ed avanzata, al contrario delle regioni arretrate e povere del Mediterraneo. Tale pregiudizio porta a sottovalutare la capacità di contagio, ritenendo di essere al riparo dalla minaccia per incompatibilità del fenomeno con la propria società.

Questi atteggiamenti avvantaggiano le organizzazioni mafiose, permettendo loro di agire non viste. Per la 'ndrangheta si tratta di un vantaggio ancora maggiore rispetto alle altre organizzazioni, perché se ormai sono noti i contatti con la politica che Cosa Nostra è stata in grado di allacciare, nonché la ferocia delle sue azioni, l'organizzazione calabrese è ancora troppo spesso vista come piccoli gruppi proveniente da una regione debole, in cima alle classifiche italiane per povertà, e fondata su una società debole e contadina che si ritiene non possa trovare alcun riscontro più a nord. Un'organizzazione incapace di avere rapporti con esponenti del mondo politico e industriale, che deve ricorrere all'intermediazione di Cosa Nostra per stabilirvi contatti, e incapace di operare nel settore economico. Un gruppo criminale che accumula ricchezze solamente tramite azioni criminali che tendono ad apparire violente, primitive e non molto sofisticate, come i sequestri di persona o lo spaccio di droga, non certo capace di infiltrarsi nell'amministrazione statale o compiere crimini da colletti bianchi. Troppo spesso infatti non si comprende che le capacità organizzative e di problem solving nel traffico globale di droga contribuiscono in modo fondamentale

nell'aumentare il potenziale di minaccia nell'organizzazione calabrese. Né si comprende il ruolo che ha assunto la 'ndrangheta negli ultimi anni¹⁸¹. Nella relazione presentata dalla Commissione antimafia il 21 febbraio 2018 viene evidenziato che si tratta ormai di *“Una 'ndrangheta sempre più imprenditrice, che non si limita a esercitare le estorsioni e l'usura o taglieggiare imprenditori e commercianti in una logica parassitaria ma si è affermata con la gestione diretta delle attività economiche [...] Le ultime inchieste hanno consolidato le conoscenze sulle capacità di inquinare non solamente il sistema economico privato ma soprattutto la pubblica amministrazione. Grazie alla rete di relazioni consolidate con esponenti della politica, delle istituzioni e delle professioni, le cosche - sia attraverso prestanome sia con imprenditori e professionisti di riferimento - riescono ad aggiudicarsi importanti pubblici appalti, imporre le proprie ditte e la propria manovalanza nei sub-appalti”*¹⁸² tuttavia la politica, gli imprenditori e i comuni cittadini mantengono un approccio negazionista.

Non solo, spesso è chi denuncia il problema ad essere visto come un sovversivo, come una persona che vuole creare problemi dove non ve ne sono e offuscare l'immagine della società¹⁸³, come dimostrato anche dall'interrogazione parlamentare dell'SPD relativa al Nordreno-Vestfalia, a seguito della quale il Ministro dell'Interno del *land* dichiarò che l'SPD stesse speculando sulla mafia e sulle capacità delle forze di polizia tedesche¹⁸⁴, o dalle già citate critiche e censure ai libri di Francesco Forgione, Jürgen Roth e Petra Reski, quest'ultima convalidata anche dal giudizio della Corte europea dei Diritti.

Se da un lato questo atteggiamento è dovuto alla volontà di tutelare l'immagine del Paese, presentandone una pulita, scura ed efficiente, dall'altro è dovuto anche alle possibilità di vantaggi economici e politici garantiti dalle mafie. Ovvero dalla capacità dell'organizzazione di fornire i suoi servizi operando in un contesto di domanda e offerta. Così facendo, le organizzazioni riescono a penetrare nella società fino al punto in cui non sono più viste come portatrici di comportamenti trasgressivi; si negano le caratteristiche violente del fenomeno, giustificandole come dicerie, caratteristiche

¹⁸¹ Nando dalla Chiesa, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Torino, Edizioni Gruppo Abele 2016, pp. 137-142

¹⁸² Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, *Relazione conclusiva 2018*, 21 febbraio 2018, pp 69-71

¹⁸³ Nando dalla Chiesa, *op.cit.*, pp. 140-145

¹⁸⁴ Pressemitteilungen, sito ufficiale del Nordreno-Vestfalia, <https://www.land.nrw/>, *Minister Dr. Ingo Wolf: SPD schwadroniert und Polizei bekämpft die Mafia*, 27 agosto 2009

passate dell'organizzazione o propaganda delle forze politiche avverse, se non come razzismo verso il sud Italia, povero e lasciato a sé stesso. In questo modo, tale negazione porta a legittimare e accogliere le mafie, sottovalutando le azioni criminali o ritenendole un piccolo prezzo da pagare pur di ottenere quei vantaggi economici di cui l'organizzazione è capace¹⁸⁵.

Dal punto di vista economico, le organizzazioni criminali italiane portano molti di quelli che almeno inizialmente possono apparire come dei benefici. In primis la disponibilità di liquidità, che in Germania non è fonte di problemi secondo le autorità, poiché si tratta di uno dei Paesi europei dove sono più frequenti le transazioni liquide¹⁸⁶; e per via della tendenza dei mafiosi ad investire nell'economia del territorio, sia per un accumulo di ricchezze, sia per riciclare i proventi dei crimini e per acquistare locali che utilizza per scopi logistici o per ripulire il denaro illecito. A conferma di tutto questo, si può portare l'esempio degli investimenti negli Stati federati dell'est dopo il crollo del muro di Berlino, i quali necessitavano urgentemente dell'entrata di capitali e liquidità per riuscire a risollevarsi economicamente e avviarsi a raggiungere i livelli dei *länder* occidentali.

Non bisogna dimenticare che, come già analizzato nei precedenti capitoli, la legislazione tedesca in materia di riciclaggio di denaro è molto limitata e non sempre efficace. Gli enti privati, che per legge sono tenuti segnalare alle autorità le transazioni sospette, spesso non denunciano. Le motivazioni principali di questa scelta sono innanzitutto il bisogno di mantenere pulito il nome dell'agenzia, in modo tale da garantire almeno un'apparente affidabilità del servizio, la necessità di non violare la privacy dei cittadini, che soprattutto in un Paese come la Germania determinerebbe un'immagine molto negativa, e la ferma decisione di mantenere il libero mercato, cercando di evitare il più possibile di intervenire sugli investimenti altrui. Non bisogna dimenticare un'ulteriore motivazione, che si basa sul detto *pecunia non olet*; spesso infatti viene chiuso un occhio sui movimenti di denaro sospetti poiché, a prescindere dalla provenienza, se chi deposita quei soldi paga le tasse e svolge correttamente le pratiche, non si tratterebbe di una situazione in grado di danneggiare una banca o un istituto di credito.

¹⁸⁵ Nando dalla Chiesa, *op.cit.*, pp. 142-145

¹⁸⁶ FATF, *Mutual evaluation of Germany*, 2010

Inoltre nel territorio tedesco il vi è la tendenza a dare maggiore importanza ai risultati pratici piuttosto che all'origine dei proventi, come spiega Sonia Alfano, presidentessa della Commissione speciale antimafia, all'Espresso *“In Germania, ma non solo, in molti sono convinti che finché gli imprenditori delle cosche pagano le tasse e rispettano formalmente le regole, va bene. L'origine dei soldi che reinvestono in Germania non desta particolare allarme.”*¹⁸⁷ Attraverso questa negazione del fenomeno mafioso e grazie alla seduzione dovuta agli investimenti, le organizzazioni mafiose si stanno facendo sempre più strada nel cuore della Germania, annidandosi in maniera indisturbata e aspirando ad una sua conquista. Mantenendosi invisibili e senza farsi percepire dalla popolazione tedesca, facendo credere che non esista, la 'ndrangheta può usare i propri soldi per mirare ad assoggettare il Paese senza fare ricorso all'uso dispendioso della violenza, in modo simile al nord Italia. Similmente, il Procuratore di Palermo Roberto Scarpinato dichiara nel 2014 in un'intervista al Fatto Quotidiano che *“Paesi come la Germania sono ad alto rischio. Quando non si cerca di capire la fonte dei soldi, e si accetta l'ingresso indiscriminato di capitale nel proprio paese, allora è la moralità stessa di un popolo che è a rischio. In tempi di crisi come oggi, il potere del denaro e della corruzione possono diventare un'epidemia che scuote una società dalla fondamenta. La Germania deve decidere se accogliere la mafia, o combatterla.”*¹⁸⁸

Dello stesso parere è anche l'ex procuratore antimafia Vincenzo Macrì, e ritiene anch'egli che vi sia un forte parallelismo tra la situazione della Germania e il Nord Italia: *“In Germania i mafiosi sono considerati alla stregua di qualsiasi imprenditori di successo. È importante che cambi la percezione dal parte dell'opinione pubblica, che i tedeschi affinino lo sguardo e sviluppino dei sensori contro la presenza della criminalità organizzata. Perché se gli interessi dei mafiosi si saldano con quelli dei tedeschi, diventa difficile rompere il silenzio. In Lombardia il processo è così avanzato che molti uomini d'affari negano la presenza della 'ndrangheta a Milano.”*¹⁸⁹

¹⁸⁷ Giovanni Tizian, Intervista a Sonia Alfano, *Credono che la mafia sia un problema italiano*, “L'Espresso”, 16 maggio 2014

¹⁸⁸ Investigative Reporting Project Italy (IRPI), *Germania, dove la mafia seduce col capitale. E le norme ostacolano le inchieste*, “Il Fatto Quotidiano”, 21 luglio 2017

¹⁸⁹ Reski Petra, *op. cit.* posizione 1581 (versione eBook)

3.3 Le resistenze interne: l'opinione pubblica e il fenomeno mafioso visto come folklore

La questione della scarsa conoscenza del fenomeno mafioso è di vitale importanza per comprendere le resistenze interne dello Stato tedesco nel rispondere alla minaccia del crimine organizzato.

Troppo spesso infatti, al di fuori dell'Italia e di altri Paesi che hanno avuto problemi relativi al crimine organizzato, come nel caso del Messico, permane ancora una visione folkloristica e mitizzata del fenomeno mafioso. Si vedono le mafie come un fenomeno di bassa criminalità, spesso storicamente in opposizione allo Stato per difendere i più deboli dalle imposizioni statali. Una criminalità basata su rituali molto antichi e religiosi, al cui primo posto vi sono posti l'onore, il rispetto, la tradizione e la difesa dei propri cari. Furfanti che hanno a cuore la propria famiglia e il proprio villaggio, persone di bassa cultura ma ostinate, pronte a lottare con i denti per ottenere quella che considerano la "vera giustizia", rimettendo al suo posto uno Stato oppressore che colpisce gli elementi più poveri e deboli della società. Banditi che non possono più vivere nel proprio paese ma sono braccati dalle autorità, e devono sopravvivere nascondendosi nei boschi e combattere utilizzando metodi di guerriglia. Una sorta di Robin Hood mediterranei insomma.

Questa visione non è diffusa solo in Germania ma in tutto il mondo e fino a poco tempo fa anche in Italia vigeva la stessa situazione. Si tratta però di un falso mito, in parte creato dalle mafie stesse, e sicuramente da loro sfruttato da più di un secolo per garantirsi una base di legittimazione del potere, dandosi origini molto antiche e rivoluzionarie, caratterizzate da un'ideologia paternalistico-familista e dalla difesa dei più deboli contro uno Stato ladro, oppressore e invasore in una terra che è da centinaia di anni vittima di invasioni e aggressioni. In aggiunta, queste false origini storiche contribuiscono a mitizzare le organizzazioni mafiose e tentano di nobilitarne le origini e i gesti, le azioni violente e gli scontri con le forze statali o all'interno tra i suoi stessi clan. Innalza i valori mafiosi, fondamentali del proprio sistema culturale e necessari per una vita onesta, moralista e da "gente perbene"¹⁹⁰.

¹⁹⁰ Salvatore Lupo, *op cit.* pp. 209-2013

Questa mitizzazione deriva da parte accademica da diversi studi di sociologia avvenuti durante la seconda metà del secolo scorso negli Stati Uniti, tra cui il celebre saggio del sociologo liberal Daniel Bell *Crime as an American Way of Life*¹⁹¹, dove sostiene che la mafia sia una leggenda che nasce dal razzismo e dalla xenofobia degli statunitensi verso gli immigrati provenienti dal sud Italia e si tratti in realtà di piccoli gruppi criminali basati su valori arcaici; o il libro di Henner Hess *Mafia. Le origini e la struttura*¹⁹² in cui si sostiene che Cosa Nostra non sia una vera organizzazione stabile strutturata, ma sia un insieme costituito da piccoli gruppi indipendenti di conoscenti e parenti, basato su dei comportamenti e dei valori insiti nella cultura siciliana, da cui gli immigrati non potevano sfuggire¹⁹³.

Nello stesso periodo, queste teorie si consolidano a seguito del primo grande pentito di Mafia Joe Valachi, che durante la Commissione senatoriale sul crimine organizzato presieduta dal senatore McClellan nel settembre del 1963, trasmessa in televisione e seguita da migliaia di americani, illustrò la struttura e le basi di Cosa Nostra americana, menzionando riti, omicidi, valori, diritti e doveri tipici dei mafiosi.

Da questo momento il fascino del crimine italiano inizia a fare presa sul pubblico, prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, dove permane una visione delle mafie romantica e riduttiva della minaccia, basandosi ancora sulla falsa credenza che tali organizzazioni si scontrassero solo fra di loro, tra gruppi criminali di etnia differente (mafia ebraica, gruppi irlandesi, afroamericani ecc.) o al massimo tra soli italiani.

Questo appeal accresce dopo l'uscita nei cinema del film *Il Padrino* nel marzo del 1972. Il film diretto da Francis Ford Coppola segue fedelmente la trama del romanzo omonimo di Mario Puzo (che contribuisce anche alla sceneggiatura del film) pubblicato tre anni prima. Se però il libro e il film compiono un'analisi molto fedele del sistema mafioso, presentandone le violenze, ipocrisie e pericoli e presentando un'analisi molto efficace del punto di vista psicologico dei vari personaggi, l'influenza del film sul pubblico contribuì ad esaltare il mito del fenomeno mafioso come arcaico e romantico e porta a conoscenza della cultura di massa il lessico e i valori di Cosa Nostra americana. Lo stesso film viene esaltato dai mafiosi e da altre organizzazioni criminali italiane

¹⁹¹ Daniel Bell, *la fine delle ideologie: il declino delle idee politiche dagli anni cinquanta a oggi*, SugarCO, 1991 (prima edizione americana: giugno 1964)

¹⁹² Henner Hess, *Mafia. Le origini e la struttura*, Roma, Laterza 1993

¹⁹³ Salvatore Lupo, *op cit.* pp. 191-205

come una celebrazione delle loro culture e dei loro valori. La figura di Don Vito Corleone, più di tutti, si impone come figura caratteristica di Cosa Nostra in tutto il mondo, e gli stessi mafiosi la sfruttano come simbolo di autorità o, specialmente all'estero, come personaggio nato dalle tradizioni del folklore mafioso, e ne sfruttano la sua immagine per dare una percezione della mafia mitizzata rispetto alla realtà, oltre che come marchio dell'organizzazione stessa¹⁹⁴.

Se in Italia le tre principali organizzazioni criminali (Cosa Nostra, 'ndrangheta e Camorra) sono considerate di per sé abbastanza differenziate anche da chi non è molto informato sull'argomento, nel resto del mondo solamente Cosa Nostra raggiunge una certa notorietà, soprattutto per il suo influsso sulla cultura americana. Per questo motivo, negli altri Paesi le tre organizzazioni sono spesso fuse tra loro, raramente ne sono percepite le differenze, che sono basate solo sul luogo di provenienza o al massimo su un ruolo di primato di Cosa Nostra rispetto alle altre due. Se *Gomorra* contribuisce a far conoscere a una parte della pubblica opinione mondiale il fenomeno dell'organizzazione campana, è proprio da Duisburg in poi che la 'ndrangheta inizia ad acquisire una sua identità. In diversi Stati, infatti, l'organizzazione compariva nei media molto di rado, o veniva virtualmente assimilata a Cosa Nostra.

Ovviamente, le organizzazioni criminali, essendo per loro natura anche organizzazioni imprenditoriali dotate di un certo acume per gli affari, non hanno esitato a vendere la mafia come un prodotto o valorizzarla come marchio. Immagini e richiami alle tradizioni mafiose vengono infatti utilizzati in diversi prodotti, a volte persino anche da locali o aziende che non hanno nulla a che vedere con il crimine organizzato, ma ne sfruttano il messaggio e il valore di influenza sulla cultura popolare. È questo il caso dei prodotti cosiddetti "*Mafia Sounding*", come lo shampoo al limone (chiamato Montalbano Solid Shampoo) venduto dalla Lush nell'estate 2014, un marchio inglese che realizza prodotti per la cura del corpo, pubblicizzato come "*The Godfather of shampoos, made with brightening Sicilian lemon oil, lemon juice and fresh olives to make your locks shine bright like a diamond*" e "*Sicilian lemon oil, olives and rosemary make this the godfather of shampoos for shiny hair, while popping candy simulates mafia gunfire!*". In questo caso, fortunatamente, la descrizione è stata modificata nel 2015 su richiesta di un gruppo di utenti italiani, con tanto di scuse da

¹⁹⁴ *Ibidem*

parte del servizio clienti¹⁹⁵. Nello stesso anno viene anche messo in vendita, sempre da un'azienda inglese il profumo Sicilian Limes, il profumo che *“Can provoke vendettas. Ruthlessly risky. The home of the Mafia produces the finest limes in the world. This Casanova of a fragrance is sharply tangy, a fizz of acidic citrus on the tongue with a shot of salt and danger.”*¹⁹⁶ Fortunatamente, anche in questo caso la descrizione del prodotto è stata successivamente modificata dall'impresa produttrice.

Un caso più eclatante riguarda invece le scoperte di prodotti con marchi che richiamano la mafia da parte di Coldiretti¹⁹⁷, che dal 2014 denuncia la comparsa di questo business al di fuori dell'Italia. È il caso ad esempio dei barattoli di spezie venduti in Germania chiamati *“Palermo Mafia Shooting: prodotto siciliano, focoso e proibito. Una salsa per la quale “la familia” (sic) avrebbe tradito il suo padrino.”*¹⁹⁸ o il *Chilimafia*¹⁹⁹ venduto sempre nello stesso Paese.

Degno di nota è invece la situazione dei locali di ristorazione che si rifanno all'immagine della criminalità organizzata o a suoi simboli o personaggi famosi. Sempre Coldiretti, riporta che *“Praticamente ovunque, dal Messico a Sharm El Sheik, dal Minnesota alla Macedonia si trovano ristoranti e pizzerie “Cosa Nostra”.*²⁰⁰ Si tratta per esempio della catena di ristorazione di origine spagnola, *“La Mafia se sienta a la mesa”* (“La mafia si siede a tavola”), appartenente al gruppo La Mafia Franchises S.L costituita da 38 locali in giro per la Spagna in cui è possibile mangiare circondati dalle foto di personaggi di quella che ormai è diventata una cultura pop mafiosa, del calibro di Lucky Luciano, Don Vito Corleone e Al Capone²⁰¹. Questo caso segna però anche una data importante e un forte segnale positivo proveniente dall'Europa: su ricorso presentato dal Governo italiano (su invito della Commissione parlamentare antimafia, parlamentari e società civile dopo la denuncia di uno studente dell'Università degli Studi di Milano in Erasmus in Spagna) all'Ufficio Marchi e Disegni – Divisione

¹⁹⁵ Parte della descrizione è ancora visibile in messaggio dell'account ufficiale di Twitter dell'azienda precedente alla modifica, visibile al link <https://twitter.com/lushbury/status/537264533057064962> nonché nella pagina norvegese dedicata al prodotto <https://www.lushnorge.no/produkt/har/sjampo-i-fast-form/montalbano>

¹⁹⁶ Londra, profumo prodotto nella “terra della mafia”: pubblicità ritirata, la Repubblica, 1 agosto 2014

¹⁹⁷ Coldiretti, *Mafia: Coldiretti, l'Europa fermi commercio prodotti “mafia sounding”*, sito ufficiale della Coldiretti, www.coldiretti.it 21 marzo 2016

¹⁹⁸ Sito ufficiale del prodotto https://feuerundglas.de/private_neu/palermo-mafia-shooting.html

¹⁹⁹ Sito ufficiale del prodotto <http://diechilimafia.com/it/specialita-piccanti>

²⁰⁰ Coldiretti, *Mafia: Coldiretti, l'Europa fermi commercio prodotti “mafia sounding”*,

²⁰¹ Attilio Bolzoni, *Niente più cena con il boss, l'Ue vieta ai ristoranti spagnoli di usare il marchio “Mafia”*, “La Repubblica”, 20 ottobre 2016

Cancellazioni europeo, l'Unione europea ha deciso di vietare l'uso dei riferimenti alla mafia nei nomi dei locali in quanto contrario ai principi di moralità. L'iniziativa è partita da Rosy Bindi, che ha dichiarato la gravità di quanto accaduto: *"L'accostamento del termine "mafia" manipola l'immagine estremamente positiva della cucina italiana. Inoltre la locuzione "se sienta a la mesa" è un tentativo di volere attribuire un carattere di benignità al nome di una delle organizzazioni più pericolose mai esistite in Italia"*²⁰². Tuttavia, trattandosi di una catena di locali di una certa dimensione con un numero notevole di lavoratori, la Spagna ha presentato un appello usando come slogan di protesta *"La mafia crea empleo"* (la mafia crea lavoro)²⁰³. Fortunatamente, l'appello è stato in seguito respinto.

A seguito di questi fatti, in Germania, *Mafia? Nein, Danke!* ha creato l'iniziativa *Mafia-Stereotype in Deutschland*²⁰⁴, in cui si invitava a segnalare tramite i social i nomi di prodotti, locali o catene legati allo stereotipo mafioso; il materiale raccolto è stato poi inviato al Centro regionale di Berlino per l'educazione alla politica. Tuttavia *"Molto spesso proprietari e responsabili non si sono resi disponibili o hanno dato risposte estremamente vaghe e superficiali. E questo fa pensare che non siamo di fronte a pura ingenuità"* dichiara Giulia Norberti durante il seminario internazionale su Mafie & Antimafia in Europa avvenuto all'Università di Milano nel marzo del 2017²⁰⁵.

Un caso più grave che purtroppo dura da alcuni anni è il fenomeno dei *canti di 'ndrangheta*. Questa vicenda ha attirato l'attenzione della stampa estera e italiana fin dal 1998, con la pubblicazione sullo Spiegel dell'articolo *Das Lied vom Tod*²⁰⁶ ad opera di Maximilian Dax e Francesco Sbrano. Vengono qui illustrate le compilation in uscita di canti della 'ndrangheta, presentati dall'autore del testo come musica proibita dallo Stato italiano e basata sulle tradizioni e le immagini 'ndanghetiste, ma in realtà presenti da anni sulle bancarelle calabresi con tanto di bollino SIAE²⁰⁷. L'evento è stato largamente

²⁰² *Ibidem*

²⁰³ *Ibidem*

²⁰⁴ Mafia? Nein, Danke! *Vernissage der Kampagne „Mafia-Stereotype in Deutschland“*, blog ufficiale, 16 febbraio 2017

²⁰⁵ Nando dalla Chiesa, *Il 21 di marzo in Europa. I nuovi patrioti in lotta contro la "bella mafia"*, Nando dalla Chiesa – il blog, 22 marzo 2017,

²⁰⁶ Max Dax, *Das Lied vom Tod*, "Der Spiegel", 1998

²⁰⁷ Francesca Viscone, *La globalizzazione delle cattive idee. Mafia, musica, mass media*, Catanzaro, Rubettino, 2005 pp. 25-30

pubblicizzato, e se ne sono occupate numerose testate appartenenti a Paesi diversi, tra cui lo Spiegel, il New York Times, le Monde e il Rolling Stone.

I tre CD vengono pubblicati rispettivamente nel 2000 (*“Il canto di malavita. La musica della mafia Vol. I”*), nel 2002 (*“Omertà, onuri e sangu. La musica della mafia Vol.II”*) e nel 2011 (*“Le canzoni dell'onorata società. La musica della mafia Le canzoni dell'onorata società Vol. III”*) da Pias Recording GmbH con sede ad Amburgo. Tutti e tre gli album sono accompagnati dai testi delle canzoni cantate in calabrese, oltre che dalle traduzioni a fronte in lingua inglese e tedesca e numerose foto dei simboli cari alla 'ndrangheta, primo fra tutti il Santuario della Madonna di Polsi. Gli autori degli articoli, Dax e Sbanò, sono tra i produttori dei dischi e non hanno mai espresso condanne per i contenuti delle canzoni²⁰⁸.

Se il fenomeno in Italia quando non passa inosservato solleva pesanti critiche, all'estero suscita molto interesse e curiosità, specialmente in Germania, Paese della casa discografica e dove Max Dax e Francesco Sbanò collaborano attivamente con lo Spiegel.

Le ragioni del successo sono prevedibili: le canzoni infatti, vengono presentate come espressioni di una musica di origine arcaica, ritualistica, e di folklore mafioso tradizionale. Sia negli articoli sia nella pubblicizzazione del CD vengono presentati al pubblico gli effetti più morbosi, violenti e romanticizzati dell'organizzazione. È chiaro che in questo caso si sta promuovendo l'immagine di propaganda che la 'ndrangheta vuole dare di sé; sono canti considerati proibiti e ribelli, contro lo Stato e contro le autorità. Vi vengono glorificati valori mafiosi come l'omertà e la vendetta, e si fanno riferimenti espliciti a morti, uccisioni, e in alcuni casi vengono anche riportati i nomi delle vittime, che vengono derise.

Salvo poche eccezioni, all'estero il fenomeno viene accolto con un certo consenso del pubblico, si danno alle canzoni caratteristiche folkloristiche, vengono ritenute vere canzoni popolari calabresi, canti ribelli che lo Stato ha messo fuori legge. La pubblicazione dei CD viene vista come un atto coraggioso ed eroico di sfida alla censura dello Stato italiano.

Il successo di questi dischi è stato così eclatante che nel 2013 la Haus der Kulturen der Welt di Berlino ha invitato come relatore Francesco Sbanò per un

²⁰⁸ *Ibidem*

convegno a proposito della “*Die Musik der Mafia*” (La musica della mafia), nonostante le proteste di esponenti di *Mafia? Nein, Danke*, l'ex direttore del dipartimento di criminalità organizzata a Berlino Bernd Finger, Sonia Alfano e Petra Reski²⁰⁹.

Emblematico in questo caso è l'articolo dello Spiegel che celebra l'uscita del primo disco²¹⁰, in cui viene descritto che “*All'inizio del XX secolo, la mafia aveva ancora poco a che fare con la moderna organizzazione criminale, la cui immagine pubblica è dominata da film come "Il Padrino" o "Goodfellas". A quei tempi, quando la Calabria si trovava di fronte a un cambio di equipaggio, i mafiosi segreti venivano visti più come cospiratori patriottici che come criminali.[...] Ancora oggi, così Sbrano, potresti incontrare nei mercati del sud Italia i cantanti che offrono l'antica Tarantella per l'intrattenimento e la gioia dei calabresi come normale musica popolare. Anche sulle cassette è disponibile la musica della mafia, ma solo sotto banco. La vendita pubblica del folklore del crimine è ancora vietata in Italia - dove i crimi della mafia reclamano diverse vite ogni anno.[...] Ciò che rimane è un album pieno di folklore bello e poetico, che aggiunge il profumo cospiratorio dei frutti proibiti.*”²¹¹.

L'articolo appare come un sunto di quanto illustrato in questo capitolo. Sono presenti una serie di luoghi comuni tipici delle organizzazioni criminali italiane, una certa confusione tra 'ndrangheta e Cosa Nostra, una mistificazione del fenomeno mafioso, una cattiva informazione a proposito della situazione italiana, dove le canzoni non sono affatto proibite e una conoscenza del fenomeno mafioso quasi nulla. È anche presente una scarsa cultura del sud Italia, tanto da far coincidere la cultura criminale della 'ndrangheta con quella calabrese, e una inadeguata conoscenza delle musiche folkloristiche, dato che la maggior parte dei brani contenuti nei CD, per quanto si rifacciano alla musica popolare, non sono vera musica calabrese caratteristica²¹².

Situazioni di questo tipo chiariscono quanto lo Stato tedesco sia minacciato dal crimine organizzato italiano. Dall'incapacità di identificare il proprio nemico e di riconoscerlo come tale deriva un approccio di contrasto alle mafie inefficace e impreciso. Per questo la malavita italiana, 'ndrangheta in testa, riesce a penetrare nel tessuto tedesco, non vista perché sottovalutata o perché ne viene negata la sua stessa esistenza. È per questo che movimenti e organizzazioni che promuovono la conoscenza

²⁰⁹ Petra Reski „*Böse Musik“ e la mafia in Germania*, Blog di Petra Reski, 25 ottobre 2013

²¹⁰ Andreas Borcholte, *Mafiamusik Folklore des Verbrechens*, “Der Spiegel”, 26 maggio 2000

²¹¹ *Ibidem*

²¹² Francesca Viscone, *op. cit.* pp. 35-36

del fenomeno sul territorio tedesco sono così importanti per la lotta al crimine. Perché solo attraverso la comprensione e lo studio del fenomeno è possibile elaborare una risposta efficace.

Nicola Gratteri lo ribadisce anche in un'intervista con Petra Reski: *"I tedeschi hanno capito che la 'ndrangheta si infiltra nell'amministrazione, si insinua nelle autorità locali per controllare il mercato? Che con i proventi del traffico di droga si compra anche l'informazione? [...] Perché per la criminalità organizzata è importante far credere all'opinione pubblica che la mafia sia una faccenda romantica, una specie di Robin Hood."*²¹³

²¹³ Petra Reski, *op. cit.* posizione 815 (versione eBook)

Capitolo IV

Il contrasto alla criminalità organizzata a livello internazionale

4.1 Breve storia del contrasto alla criminalità organizzata nel XX secolo a livello internazionale

Sono due i principali motivi che spingono la Germania a dare il via ad una legislazione di lotta al crimine organizzato. Il primo è il sempre crescente pericolo proveniente dalle organizzazioni terroristiche tedesche (in modo particolare la *Rote Armee Fraktion* o RAF). Il secondo invece, al contrario dell'Italia, nasce per contrasto alla criminalità di carattere transnazionale o globale.

Dal punto di vista interno infatti, le principali preoccupazioni relative ai gruppi criminali riguardavano soprattutto le bande di motociclisti, protagonisti di violenti scontri, traffico di sostanze illecite, armi e sfruttamento della prostituzione. È solo nella seconda metà degli anni '80 che le organizzazioni criminali turche e italiane assumono maggior potere in Germania, a cui si aggiungono negli anni successivi i gruppi provenienti dall'est Europa e la mafia russa, dopo il crollo del Muro e dell'intero sistema sovietico.

Se la prima organizzazione ad occuparsi di formazione e ricerca sulla prevenzione e sul contrasto al crimine internazionale è l'Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI) (denominato Istituto di ricerche delle Nazioni Unite sulla difesa sociale (UNSDRI) fino al 1989), una delle prime convenzioni ad occuparsi di crimine organizzato transnazionale è la *Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope*²¹⁴, firmata a Vienna nel dicembre 1988 e entrata in vigore nel novembre 1999 e che al momento vanta l'adesione di ben 190 Paesi parte²¹⁵. La convenzione aveva come obiettivo quello di fare fronte ai maggiori cambiamenti sociologici del tempo, in particolare la diffusione del traffico di sostanze stupefacenti in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, dotato di mercati di volta in volta più liberi.

²¹⁴Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 20 dicembre 1988

²¹⁵*Ibidem*

Gli Stati Uniti, che più degli altri erano sensibili a questi avvenimenti, giocarono un ruolo importante nell'esercitare pressioni sugli altri Paesi per arrivare ad una più stretta regolamentazione sulla materia. La convenzione mira ad espandere la cooperazione e il coordinamento del contrasto al traffico, promuovendo una miglior collaborazione e sviluppando un'armonizzazione legislativa tra le varie Nazioni.

Per questo motivo, nell'articolo 3 della convenzione sono indicate le azioni e le condotte che costituiscono un reato ai fini del trattato, e stabilisce che gli Stati parte li inseriscano nella propria legislazione per provvedere ad azioni di contrasto, qualora non già esistenti. L'articolo 5 regola la confisca dei beni illegali e derivati dai reati, proponendo una collaborazione legislativa anche in materia di riciclaggio di denaro. Nell'articolo 6 vengono enunciate le basi legali per permettere l'extradizione tra Paesi che non dispongono di un trattato a proposito, mentre nel 7 e nel 9 sono enunciate le basi per l'assistenza giudiziaria reciproca e altre forme di cooperazione degli ordinamenti giuridici e legislativi. L'articolo 10 tratta invece della cooperazione internazionale ed assistenza agli Stati di transito²¹⁶. La convenzione porta quindi non solo a sviluppare la collaborazione tra diversi Paesi in questa materia, ma anche ad una modifica e ampliamento del sistema legislativo interno. È necessario infatti che azioni identificate come reati in uno Stato, lo siano anche nelle altre Nazioni partecipanti, in modo da poter incriminare chi compie tali atti dall'estero o vi si sia rifugiato a causa di una legislazione più permissiva, eliminando i rischi di forum shopping relativi ad un vuoto normativo.

Per diversi Paesi questo accordo introduce una nuova visione del problema e alcuni dei primi obblighi legislativi e in materia penale relativi alla questione. Soprattutto, la convenzione include alcuni tra i primi obblighi in materia di contrasto al crimine organizzato. Anche per la Germania è così, e ciò la spingerà a inserire nuovi atti normativi nella propria legislazione interna²¹⁷. Viene infatti istituita nel 1992 la *Legge per il contrasto al traffico di droga e ad altre forme di criminalità organizzata*, che porta all'inserimento del reato di riciclo di denaro nella legislazione penale tedesca, che nell'anno successivo porterà alla *Legge di controllo sul riciclaggio di denaro*. E ancora nell'ottobre dell'anno successivo verrà approvata la *Legge per il contrasto ai reati*. In

²¹⁶ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10

²¹⁷ Cyrille Fijnaut, Letizia Paoli, *op. cit.*, pp 272-277

base alle raccomandazioni del Consiglio economico e sociale, viene emanata anche la *Legge per il contrasto alla corruzione* (agosto 1997), che estende il campo della corruzione non più solo al settore pubblico ma anche a quello privato, mentre su pressione europea viene riformato anche il sistema relativo al contrasto del riciclaggio di denaro, grazie all'*Act to Improve the Combat of Money Laundering and Terrorist Financing* (2002). Da questo momento in poi la Germania baserà le sue leggi soprattutto sulle direttive dell'Unione europea²¹⁸.

La cooperazione internazionale in materia di crimine organizzato si basa su un sistema di attività che mira a realizzare una strategia di contrasto internazionale attraverso strumenti giuridici condivisi. Dal punto di vista legislativo sono necessarie politiche e definizioni comuni, mentre dal punto di vista penale servono una cooperazione giudiziaria in materia penale (ad esempio le norme relative all'extradizione) e di polizia, senza dimenticare la necessità di scambiarsi informazioni, buone pratiche e assistenza tecnica. Sul piano interno si cerca di uniformare tra gli Stati la repressione del crimine organizzato, mentre su quello internazionale l'obiettivo è quello di agevolare la cooperazione penale e di polizia tra i vari Paesi.

È da questo momento in avanti che inizia a svilupparsi una tradizione di trattati e convenzioni sulla materia: già nel 1989, per esempio, entra in funzione il Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), creato su iniziativa del G7²¹⁹ per contrastare il riciclaggio di denaro a livello internazionale, mentre nel 1992 il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite stabilisce con la risoluzione 1992/1²²⁰ la Commissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale (CCPCJ), organo di policy making che promuove lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Uno dei maggiori passi avanti viene realizzato nel 1997 con la creazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), fondendo tra loro due precedenti organizzazioni: il Programma internazionale delle Nazioni Unite per il controllo della droga (UNDCP) e la Divisione per la prevenzione del crimine e la giustizia criminale all'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine. Lo scopo dell'UNODC consiste

²¹⁸ *Ibidem*

²¹⁹ FATF, sito ufficiale

²²⁰ Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Risoluzione 1992/1, *Istituzione della Commissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale (CCPCJ)*

nel garantire sostegno agli Stati nel loro contrasto ai traffici illegali, al crimine organizzato e al terrorismo tramite progetti di cooperazione tecnica, lavori di ricerca e attività di supporto normativo per assistere gli Stati nell'implementare i trattati internazionali nella propria legislazione interna²²¹. I suoi principali ambiti d'azione riguardano infatti il contrasto al crimine organizzato e ai traffici illeciti, prevenzione e reintegrazione in materia di droga, prevenzione e contrasto a terrorismo e corruzione, cooperazione e adeguamento dei sistemi di giustizia penale tra i vari Stati e alle direttive delle Nazioni Unite.

È emblematico come, nel dicembre del 2004, l'High-level Panel Report on Threats, Challenges and Change of the United Nations (Comitato per le minacce ad alto rischio delle Nazioni Unite) abbia presentato all'Assemblea generale il documento *A more secure world: our shared responsibility*²²², in cui vengono individuate le maggiori minacce e sfide alla comunità globale, cruciali per la sicurezza internazionale: tra queste, all'ultimo posto viene inserito il crimine organizzato transnazionale²²³. Si tratta di un ampliamento della nozione di sicurezza collettiva, che inserisce attori non-statali come potenziale minaccia. Tuttavia il rapporto implica anche che la minaccia è tale solo in contesti particolari, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e in presenza di conflitti²²⁴.

4.2 La Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (Convenzione di Palermo)

Il più importante accordo internazionale sulla criminalità organizzata, firmato a Palermo nel dicembre 2000 ed entrato in vigore dal settembre 2003, è la *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*, detta anche *Convenzione di Palermo*²²⁵. Attualmente ratificata da 189 Stati e dotata di tre ulteriori protocolli, la convenzione è frutto dei lavori e di diverse conferenze tenutesi nel corso

²²¹ UNODC.org, *About UNODC*.

²²² The Secretary-General's High-level Panel Report on Threats, *A more secure world: our shared responsibility*, Challenges and Change, 2 dicembre 2004.

²²³ The Secretary-General's High-level Panel Report on Threats, *A more secure world: our shared responsibility*, part.VII

²²⁴ Ponti Christian, *op. cit.*, pp. 5-10

²²⁵ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 15 novembre 2000.

degli anni '90. Durante la prima sessione della Commissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale dell'aprile 1992, Giovanni Falcone propose l'idea di istituire una Conferenza internazionale relativa alla cooperazione tra Stati sul contrasto al crimine internazionale²²⁶. Sia per l'aggravarsi della percezione del pericolo dei gruppi internazionali, sia per il clamore suscitato dalla strage di Capaci dove il giudice perse la vita insieme ad altre quattro persone, nel 1994 venne organizzata a Napoli la Conferenza Ministeriale Mondiale sulla Criminalità Organizzata, a cui parteciparono più di 140 Stati e diverse organizzazioni della società civile. L'incontro si concluse con una dichiarazione politica e l'approvazione di un piano d'azione globale (*Piano d'azione mondiale contro la criminalità transnazionale organizzata*)²²⁷. Tra i punti presenti nel piano, spiccava l'articolo 34, in cui si avanzava la proposta di una convenzione in materia: “*Con riguardo all’opportunità di elaborare strumenti internazionali, quali una Conferenza o convenzioni contro il crimine transnazionale organizzato, la Conferenza Ministeriale Mondiale sulla Criminalità Organizzata richiede alla Commissione Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale di dare avvio all’attività di richiedere le opinioni dei governi sull’impatto di tale convenzione e sui temi che da esse potrebbero essere trattate*”^{228 229}.

Altri articoli di notevole importanza furono l'11 e il 12, in cui si afferma “*La necessità di un approccio degli Stati che tenesse conto delle caratteristiche e del modus operandi [l'enfasi è del testo] del crimine organizzato, nell'elaborare strumenti di politica, legislazione e strategia.*”²³⁰

La dichiarazione si qualifica come base per realizzare la futura *Convenzione di Palermo*. Nel frattempo infatti, con la risoluzione 53/111, l'Assemblea Generale delle

²²⁶ Neil Boister, Robert J. Currie, *Routledge Handbook of Transnational Criminal Law*, Londra, Routledge, 2015

²²⁷ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *A/RES/49/159, Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized Transnational Crime*, 23 dicembre 1994.

²²⁸ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *A/49/748, Annex: Report of the World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime*, 2 dicembre 1994

²²⁹ Articolo 34 del *Global Action Plan against Organized Transnational Crime*, Traduzione di Alessandro Centonze, *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 147, Testo originale “*With respect to the opportunity of elaborating international instruments, such as a convention or conventions against organized transnational crime, the World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime requests the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to initiate the process of requesting the views of Governments on the impact of such a convention or conventions and on the issues that could be covered therein*”

²³⁰ Articolo 12 del *Global Action Plan against Organized Transnational Crime*, Traduzione della scrivente. Testo originale: “*States should take its structural characteristics and modus operandi into account in devising strategies, policies, legislation and other measures.*”

Nazioni Unite istituiva un comitato intergovernativo ad hoc per l'elaborazione di una convenzione contro il crimine transnazionale²³¹.

Finalmente, nel novembre 2000, venne adottata la *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNCATOC)* con la risoluzione 55/25²³² dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e firmata dagli Stati nel dicembre dello stesso anno. Vengono inoltre aggiunti 3 protocolli che si occupano di questioni legate alla materia: il *Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini*, il *Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria* e il *Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco*, che entrano in vigore negli anni successivi.

Si tratta in particolare di una *suppression convention*, ossia di una convenzione di materia penale il cui fine è quello di prevenire o reprimere crimini molto diversi tra loro, in cui vengono definite quali siano le condotte illecite da perseguire, come esercitare la giurisdizione penale in caso di crimini caratterizzati da elementi di extraterritorialità, quali forme di cooperazione devono essere previste o rafforzate e formulazioni del principio *aut dedere aut judicare*²³³. Una delle più importanti funzioni delle *suppression convention* è quella di colmare le lacune legislative degli Stati aderenti, in modo da poter contare su degli standard minimi adeguati per la cooperazione con altri Paesi.

Caratteristica della Convenzione, è quella di elaborare e migliorare le capacità interne di contrasto alla criminalità organizzata, fornendo agli Stati gli strumenti adatti a questo scopo. Per fare ciò, l'UNCATOC si basa in parte su previsioni già adottate da precedenti convenzioni, ma introduce anche numerose novità: l'articolo 18²³⁴ presenta misure di protezione dei testimoni e delle vittime, l'articolo 30²³⁵ inserisce l'assistenza tecnica in materia ai Paesi in via di sviluppo e l'articolo 32²³⁶ prevede la creazione di una Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione che monitori l'attuazione delle norme giuridiche assunte come obbligo dagli Stati che hanno ratificato il documento,

²³¹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite *A/RES/53/111, Transnational organized crime*, 20 gennaio 1999.

²³² Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *A/RES/55/25, United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 10 novembre 2000.

²³³ Ponti Christian, *Crimini Transnazionali e Diritto Internazionale*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 33-35

²³⁴ *A/RES/55/25, United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, articolo 18

²³⁵ *A/RES/55/25, United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, articolo 30

²³⁶ *A/RES/55/25, United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, articolo 32

“Al fine di migliorare la capacità degli Stati Parte di combattere la criminalità organizzata transnazionale e di promuovere e valutare l’attuazione della presente Convenzione.”²³⁷ Infine, l’articolo 35²³⁸ stabilisce un meccanismo di risoluzione delle controversie.

Di grande importanza è la definizione stabilita nell’articolo 2: «Gruppo criminale organizzato» indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”²³⁹; con questa designazione non ci si limita a identificare i reati, ma il focus normativo viene posto sul gruppo criminale organizzato, elaborando una definizione comune per tutti gli Stati parte. Si tratta quindi di una definizione molto flessibile ed estesa, proprio per raggiungere un compromesso tra le varie legislazioni e posizioni in materia degli aderenti. “b) «Reato grave» indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata.”²⁴⁰ In questo modo la Convenzione non limita i reati a quelli elencati nel suo testo, ma è possibile far rientrare nella definizione qui espresse ogni crimine la cui pena supera i 4 anni fintantoché vi sia presente l’elemento di trans nazionalità e la presenza di un’organizzazione criminale. Tuttavia, vi è anche l’obbligo di perseguire e far rientrare nella sfera della Convenzione anche i reati elencati negli articoli 5, 6, 8, 23 a prescindere da questi ultimi due elementi²⁴¹. Si tratta di crimini quali la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, il riciclaggio, la corruzione e l’intralcio alla giustizia. È necessario notare come i reati qui citati siano reati strutturali o strumentali al crimine organizzato, non reati-scopo.

Purtroppo la *Convenzione di Palermo* non è esente da limiti e difetti. In modo particolare, diverse dottrine, tra cui quella italiana, hanno evidenziato come la definizione troppo ampia tenda ad alleggerire le peculiarità dei gruppi di crimine organizzato, e renda confusi e sfumati i confini che differenziano un gruppo di questo

²³⁷ *Ibidem*

²³⁸ A/RES/55/25, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, articolo 35

²³⁹ A/RES/55/25, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, articolo 2

²⁴⁰ *Ibidem*

²⁴¹ A/RES/55/25, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, articolo 3

tipo dal concorso di persone nel reato²⁴²; probabilmente ciò è dovuto ad una soluzione di compromesso causata dalla difficoltà di inserire nella Convenzione il reato di *conspiracy* tipico della *common law*, che non sempre è dotato di un'interpretazione semplice e chiara.

Inoltre la definizione circa il “reato grave” rimanda molto agli ordinamenti nazionali, essendo tipicamente la materia penale una questione di dominio ad essi riservato. La Convenzione non garantisce quindi la punibilità di questi crimini, ma deve essere tutto affidato alla buona fede degli Stati. Tuttavia, la sottovalutazione dei fenomeni malavitosi, soprattutto in alcuni Paesi, e la presenza di regimi statali corrotti o vicino al crimine organizzato sono caratteristiche in grado di minare questo sistema.

Un'ultima critica riguarda il meccanismo di controllo, ossia la Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione, che non dispone di poteri sanzionatori. Le verifiche si basano soprattutto su dichiarazioni da parte degli Stati, e sebbene nel 2012 sia stata presentata la proposta di redigere un meccanismo di sanzione ma anche assistenziale, basato su controlli periodici da parte della Conferenza e del Segretariato con l'aiuto di tecnici ed esperti in materia, non si è più deciso di proseguire su questa strada, principalmente per problemi legati alla trasparenza del meccanismo e per motivi legati alla partecipazione delle organizzazioni non governative e della società civile, molto attive a attente riguardo molti dei temi previsti dalla convenzione ma viste in luce non molto favorevole da diversi Stati. Ciò nonostante, nell'aprile 2017 la Conferenza delle Parti aderenti ha deciso di proseguire²⁴³ ad una revisione e un perfezionamento del meccanismo di controllo, basato su una risoluzione dell'anno precedente²⁴⁴ in cui ne veniva avanzata la proposta.

²⁴² Ponti Christian, *op. cit.*, 2011, pp. 70-80

²⁴³ Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, *Risoluzione 8/2, Mechanism for the review of the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*, 24-26 aprile 2017.

²⁴⁴ Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, *Risoluzione 7/1, Strengthening the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, 6-7 giugno 2016.

4.3 La legislazione europea in materia di crimine organizzato transnazionale




Figura 4 Principali attività di investimento delle organizzazioni italiane criminali in Europa²⁴⁵

Nel frattempo, anche a livello di Unione Europea vengono effettuati passi in avanti. Nel *Trattato di Maastricht*²⁴⁶, firmato nel 1992, volto a implementare il sistema della Comunità Europea, anche in previsione ai cambiamenti avvenuti nel continente dopo il crollo del Muro di Berlino, e che porta alla creazione dell'Unione Europea e della sua struttura dei tre pilastri, viene rivolta una particolare attenzione a questi temi. Nel accordo viene stabilito infatti che “[...] fatte salve le competenze della Comunità europea, gli Stati membri considerano questioni di interesse comune [...] la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico illecito droga e altre forme gravi di criminalità internazionale, compresi, se necessario, taluni aspetti di cooperazione doganale, in connessione con l'organizzazione a livello dell'unione di un sistema di scambio di informazioni in seno ad un Ufficio europeo di polizia (Europol).”²⁴⁷

Nello stesso articolo si pongono le basi per la creazione di Europol, che nasce nel luglio 1995 con la firma della *Convenzione Europol*²⁴⁸, sulla scia della cooperazione

²⁴⁵ Transcrime.it

²⁴⁶ Unione Europea, *Trattato di Maastricht o Trattato sull'Unione Europea*, 7 febbraio 1992.

²⁴⁷ *Trattato di Maastricht o Trattato sull'Unione Europea*, 1992, Titolo VI, articolo K.1

²⁴⁸ Unione Europea, *Convenzione Europol*, 26 luglio 1995.

intergovernativa TREVI (creato sulla volontà del Consiglio europeo nel 1975) e del Europol Drugs Unit (EDU) (1995)²⁴⁹. Mentre TREVI viene costituita principalmente come network per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Paesi della Comunità Europea per contrastare il terrorismo internazionale (tema che aveva acquisito una certa importanza da questo punto di vista, soprattutto dopo il massacro terroristico avvenuto tre anni prima ai Giochi olimpici di Monaco di Baviera ad opera dell'organizzazione Settembre Nero), si evolve nel tempo in una struttura di cooperazione di polizia transfrontaliera e viene destituito dopo il *Trattato di Maastricht* facendone rientrare le competenze nel Terzo pilastro, EDU viene creata con lo scopo di realizzare un precursore di Europol e rafforzare la cooperazione tra Stati membri per il contrasto ai traffici illeciti e alle organizzazioni criminali internazionali. In particolare si occupa di agevolare lo scambio di informazioni tra Paesi, di cooperazione di polizia e di combattere il riciclaggio di denaro e il traffico di sostanze stupefacenti, materiale radioattivo, esseri umani e veicoli rubati²⁵⁰.

Successivamente, il *Trattato di Amsterdam*²⁵¹, firmato nell'ottobre 1997, realizza un apporto fondamentale per un avvicinamento delle legislazioni nazionali, necessario per un rafforzamento ed un miglioramento delle funzioni che allora rientravano nel Terzo pilastro dell'Unione Europea, ovvero la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in modo da mantenere una coerenza tra le azioni degli Stati membri. L'accordo sposta nel Primo Pilastro alcune materie che precedentemente si collocavano nel terzo (tra cui l'asilo politico e la cooperazione giudiziaria in materia civile) e formalizza il concetto di cooperazione rafforzata, volto a realizzare una maggiore collaborazione su temi di grande importanza quali la giustizia, la politica estera e di sicurezza comune e la gestione economica, che non rientrano però nella competenza comunitaria esclusiva dell'Unione.

Un altro passo avanti venne svolto dal Consiglio europeo di Tampere²⁵² nell'ottobre 1999: è dedicato alla creazione dello "*Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*" dell'Unione e vi vengono elaborati i capisaldi della strategia di contrasto al

²⁴⁹ Europol, *Looking back moving forward one hundred meetings of the Europol management board*, Aja, Publications Office of the European Union, 12 ottobre 2016, pp. 13-18

²⁵⁰ Unione Europea, *Joint action 95/73/JHA of 10 March 1995 concerning the Europol Drugs Unit*, 20 marzo 1995.

²⁵¹ Unione Europea, *Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi*, 2 ottobre 1997.

²⁵² Consiglio europeo di Tampere, *Conclusioni della presidenza*, 15-16 ottobre 1999.

crimine organizzato. Oltre a ribadire la necessità di un rafforzamento della cooperazione in materia giudiziaria, nella parte VI del documento conclusivo realizzato viene evidenziato come *“Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il Consiglio europeo approva pertanto il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie.”*[...] *“Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad adottare, entro il dicembre 2000, un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento.”*²⁵³ Nella stessa sezione si invitano gli Stati ad aderire alle due convenzioni (1995 e 1996) dell’Unione europea relative all’estradizione. Nella parte XI viene invece trattato il tema del potenziamento della cooperazione contro la criminalità, dove si propone un rafforzamento delle strutture operative relative all’Unione, quali l’istituzione di una Task Force di intervento europea dei capi della polizia che lavori in collaborazione con l’Europol, il rafforzamento dell’Europol stessa, e l’istituzione di Eurojust, organo fornito del *“Compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base dell’analisi dell’Europol, e di cooperare strettamente con la rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di semplificare l’esecuzione delle rogatorie.”*²⁵⁴

Eurojust nasce su decisione del Consiglio dell’Unione europea, nel febbraio 2002²⁵⁵. Si tratta dell’unità di cooperazione giudiziaria permanente dell’Unione e ha il compito di agevolare e potenziare coordinamento e cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale nell’ambito del crimine transnazionale; tra i successi più recenti dell’organo si annovera l’Operazione *Stige*, che nel gennaio 2018 ha portato all’arresto di 170 persone legate alla 'ndrangheta,

²⁵³ Consiglio europeo di Tampere, parte VI articoli 33 e 37.

²⁵⁴ Consiglio europeo di Tampere, parte XI, articolo 46

²⁵⁵ Consiglio dell’Unione europea, 2002/187/GAI, *Decisione del Consiglio che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità*, 28 febbraio 2002.

agevolando il coordinamento fra la Procura di Catanzaro e quelle di Kassel, Stoccarda, Monaco e Düsseldorf²⁵⁶.

Nel dicembre 2008 viene elaborata la decisione quadro 2008/909/GAI²⁵⁷, in cui si invita ad una maggiore armonizzazione legislativa da parte dei Paesi membri e riporta una definizione di crimine organizzato molto simile a quella presente nella *Convenzione di Palermo*. Come nel caso del precedente trattato, anche questa volta la definizione viene seguita da insuccessi e scarsi risultati. È infatti ancora troppo ampia, non vi è riferimento al *modus operandi* che caratterizza le organizzazioni mafiose e vi è nuovamente un rischio di sovracriminalizzazione di gruppi minori. Anche in questo caso il problema è causato dalla ricerca di un compromesso tra il reato di associazione per delinquere, tipico della *civil law* e quello di *conspiracy*, tipico invece della *common law*. Si viene poi ad aggiungere un ulteriore problema, ovvero il fatto che, ad eccezione della Finlandia, nei Paesi Scandinavi e del nord Europa non è prevista l'esistenza di reati di tipo associativo. Pertanto, ancora in 10 Stati dell'Unione continua a non esistere una definizione vera e propria di crimine organizzato e alcuni Paesi hanno mantenuto la legislazione precedente, non del tutto conforme a quanto espresso dalla Convenzione di Palermo e dalla decisione quadro.

Il sistema dei Tre pilastri viene in seguito superato con il *Trattato di Lisbona*, o *Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea*²⁵⁸ entrato in vigore il 1 dicembre 2009, facendo rientrare il secondo e il terzo pilastro nel processo decisionale del metodo comunitario, precedentemente utilizzato esclusivamente nel primo, e non più nel metodo intergovernativo. Il metodo comunitario non si basa sul ruolo decisionale dei singoli Stati, ma su un'interazione tra la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento, che nella precedente struttura aveva solo un ruolo marginale. Questa modifica consente una maggiore armonizzazione e coerenza da parte delle azioni intraprese dagli Stati europei, riconosce un ruolo centrale al Parlamento e

²⁵⁶ Donatella D'Acapito, *Operazione Stige: la palude della 'ndrangheta*, "Antimafia Duemila", 14 gennaio 2018.

²⁵⁷ Consiglio dell'Unione Europea, *Decisione 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*, 5 dicembre 2008.

²⁵⁸ Unione Europea, *Trattato di Lisbona o Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea*, 13 dicembre 2007.

garantisce più spazio alle organizzazioni, internazionali, non governative e della società civile.

La parte 4 del trattato (articoli 82-86) si occupa di cooperazione giudiziaria in materia penale, mentre la parte 5 di cooperazione di polizia (articoli 87-89). L'articolo 82 del trattato enuncia a proposito che *“La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”*, inoltre, tra le proprie funzioni, *“Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a [...] facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.”*²⁵⁹ L'articolo che si occupa di criminalità organizzata è il successivo, l'83: stabilisce che il Parlamento e il Consiglio *“[...] Possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.”* Nello stesso paragrafo vengono elencate le sfere di criminalità che ricadono in questo settore, ovvero *“terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata”*²⁶⁰; la maggiore novità in questione risulta essere la possibilità di stabilire tramite direttive *“norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione [...] allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione.”*²⁶¹

Relativamente alla cooperazione di polizia, *“L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri”* e il Consiglio e il Parlamento europei possono stabilire misure riguardo lo scambio e

²⁵⁹ *Trattato di Lisbona o Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea*, articolo 82

²⁶⁰ *Trattato di Lisbona o Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea*, articolo 83 par.1

²⁶¹ *Trattato di Lisbona o Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea*, articolo 83 par.2

l'analisi delle informazioni e i metodi di indagine investigativa²⁶². Tuttavia, il trattato inserisce il crimine organizzato all'ultimo posto dell'elenco dei reati transnazionali previsti²⁶³.

Il 28 aprile 2015 è stata invece presentata dalla Commissione europea l'Agenda europea sulla sicurezza²⁶⁴: stabilisce le tre principali materie di sicurezza relative all'Unione e inserisce il contrasto alla criminalità organizzata al secondo posto, tra la lotta al terrorismo e quella alla criminalità informatica. Pur facendo riferimento soprattutto alle reti di criminalità organizzata che si occupano del traffico di migranti, l'Agenda pone l'accento soprattutto sulla necessità di colpire i gruppi dove sono più vulnerabili, ovvero nelle loro proprietà e disponibilità economiche, mirando ad un potenziamento e una maggior effettività delle legislazioni relative al riciclaggio e corruzione: *“Le autorità di contrasto devono pertanto disporre delle capacità necessarie per colpire il **finanziamento della criminalità organizzata** [il grassetto è del testo], spesso intrinsecamente legato alla corruzione, alla frode, alla contraffazione e al contrabbando. Le reti criminali internazionali utilizzano strutture economiche legali per dissimulare l'origine dei loro utili: occorre quindi intervenire per contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale.”*²⁶⁵. Nonostante queste premesse, è sconcertante notare come vi sia ancora una sottovalutazione del fenomeno mafioso, il quale ricade in secondo piano rispetto ad altre organizzazioni, per le quali l'articolo appare più indicato. Il fatto che si sottolinei che *“L'obiettivo primario della criminalità organizzata è il profitto”*, denota una scarsa conoscenza degli studi del fenomeno; infatti, le organizzazioni mafiose, pur avendo tra i loro obiettivi primari l'accumulo di capitali non si limitano solo a questo, ma aspirano più di ogni altra cosa al potere e al controllo del territorio. Il loro scopo è infatti quello di realizzare un'impresa-Stato, che impone i metodi e le leggi del proprio “Stato” nei territori precedentemente conquistati tramite l'arrivo del proprio capitale e dei propri investimenti²⁶⁶.

²⁶² Trattato di Lisbona o Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, articolo 87

²⁶³ Trattato di Lisbona o Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, articolo 83

²⁶⁴ Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla sicurezza*, Strasburgo, 28 aprile 2015.

²⁶⁵ *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla sicurezza*, parte 3.2

²⁶⁶ Nando dalla Chiesa, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Torino, Edizioni Gruppo Abele 2016, pp. 130-132

Si sono succeduti altri passi altalenanti in questo settore. Un esempio è la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea dell'aprile 2014²⁶⁷, in cui si sottolinea che *“Il motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera, comprese le organizzazioni criminali di stampo mafioso, è il profitto economico. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero disporre dei mezzi per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi da reato. Tuttavia, la prevenzione e la lotta efficaci contro la criminalità organizzata dovrebbero essere conseguite neutralizzando i proventi da reato e dovrebbero essere estese, in alcuni casi, a qualsiasi bene derivante da attività di natura criminosa.”*²⁶⁸ e in cui viene dichiarato quanto segue *“Tra i mezzi più efficaci per combattere la criminalità organizzata si annoverano la previsione di gravi conseguenze legali per la commissione di tali crimini, nonché l'individuazione efficace e il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato.”*²⁶⁹

La direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca, prevede una serie di definizioni e un elenco di reati che rientrano nel suo obiettivo e cui la norma deve essere applicata. Nell'articolo 4²⁷⁰ viene anche richiesto che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia possibile procedere alle confische e nel 10²⁷¹ viene contemplata la possibilità che i governi utilizzino i beni sequestrati per motivi di interesse pubblico o sociale.

Questa direttiva risulta essere di grande importanza nel contrasto alla criminalità di tipo mafioso, dimostrando di aver fatto tesoro dell'esperienza italiana in questo settore. Anche se molto lentamente, le legislazioni degli altri Paesi europei si stanno evolvendo inserendo quanto previsto dalla direttiva. È il caso per esempio della Germania, che ha incluso nel proprio ordinamento interno norme relative alla confisca dei beni nel luglio 2017. Tuttavia, la direttiva ha dovuto aspettare ben tre anni prima che fosse recepita dall'amministrazione tedesca a causa delle diverse resistenze in patria, volte a tutelare i diritti dell'imputato, e perché non si è ancora del tutto compresa

²⁶⁷ Parlamento e Consiglio europeo, *Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea*, 3 aprile 2014.

²⁶⁸ *Ibidem*

²⁶⁹ *Ibidem*

²⁷⁰ *Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea*. Articolo 4

²⁷¹ *Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea*. Articolo 10

l'importanza di questo strumento di contrasto al crimine organizzato. A proposito della questione, Sonia Alfano, in un'intervista all'Espresso ricorda che *“La dura opposizione che i tedeschi hanno fatto contro la direttiva europea sulle confische dei beni alle organizzazioni mafiose. Uno strumento che serve a rendere omogenee le procedure di contrasto ai patrimoni dei criminali. Su alcuni punti gli esponenti di tutti i partiti tedeschi si sono opposti bollandola come troppo giustizialista, quando la normativa è già applicata in Italia e in Irlanda, e nessun giudice, neppure europeo, ha sollevato dubbi sul rispetto dei diritti. Tanto hanno fatto queste frange, che l'articolo sulla confisca anche in caso di morte del sospettato è sparito.”*²⁷²

Un'altra azione interessante è stata, nel 2012, l'istituzione della Commissione speciale sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM), mediante la risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 25 ottobre 2011²⁷³, e rimasta in carica per due anni. La commissione ha affrontato la realtà delle organizzazioni mafiose presenti in Europa e ha portato all'approvazione del Testo Unico Antimafia²⁷⁴, che tra le altre cose prevede l'introduzione di una definizione di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio, di misure di confisca e di rafforzamento della cooperazione e l'istituzione di una Procura europea.

La creazione di una Procura europea è recentemente diventata realtà nel ottobre 2017, quando il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ne ha approvato il regolamento relativo all'istituzione della Procura europea (EPPO, - *European Public Prosecutor Office*)²⁷⁵. Come stabilito dall'articolo 3.1 del regolamento, *“La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, [...] e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi*

²⁷² Giovanni Tizian, Intervista a Sonia Alfano, *Credono che la mafia sia un problema italiano*, “L'Espresso”, 16 maggio 2014

²⁷³ Parlamento europeo, *Risoluzione 2010/2309(INI)*, del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea, 28 ottobre 2011.

²⁷⁴ Parlamento europeo, *Risoluzione 2013/2107(INI)*, del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale), 23 ottobre 2013.

²⁷⁵ Consiglio dell'Unione Europea, *COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea*, 12 ottobre 2017.

agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri”²⁷⁶. Il testo prevede che la procura sia in grado di diventare operativa entro il 2023²⁷⁷.

4.3.1 Focus su Europol




Figura 5 Operazioni Europol nel corso del 2016²⁷⁸

Se Eurojust provvede a sviluppare una cooperazione dal punto di vista giudiziario, Europol la realizza invece nell’ambito della collaborazione in materia di polizia. Come già descritto, Europol diventa operativo nel 1999, e il suo scopo consiste nel fornire assistenza ai 28 Stati membri dell’Unione europea nella loro lotta contro la grande criminalità internazionale e il terrorismo, rendendo disponibili analisi, scambi di informazioni e coordinando le operazioni internazionali di polizia, garantendo in particolare aiuto come “*Centro di sostegno per le operazioni di contrasto, punto*

²⁷⁶ COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, articolo 3

²⁷⁷ COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, Capo X

²⁷⁸ Europol, *Europol Annual Review 2016-2017*, aprile 2017.

nevralgico per le informazioni sulla criminalità e centro di competenze in tema di applicazione della legge”²⁷⁹.

Uno dei più importanti strumenti dell’agenzia è l’*Europol Information System (EIS)*, un database di informazioni di intelligence e sul crimine. Realizzato con i dati provenienti dai vari Paesi membri, in modo tale da poter essere utilizzato per trovare riscontri e sfruttare i controlli incrociati, garantisce la possibilità di trovare intersezioni e collegamenti. Si prospetta che in futuro sarà in grado di disporre di archivi predisposti per il confronto di dati avanzati quali impronte digitali, fotografie e profili DNA. Un ulteriore strumento realizzato dall’Europol è il database degli *Analytical Work Files (AWF)*, ovvero archivi organizzati in base tematica relativi a fenomeni criminali che rientrano nel mandato dell’agenzia. In modo particolare, i dati raccolti e pubblicati annualmente da Europol nei suoi report risultano essere le fonti più precise e aggiornate relativamente al crimine transnazionale in Europa²⁸⁰.

Tra questi si trova anche il contrasto alle organizzazioni criminali italiane, che Europol definisce come una “*Chiara e presente minaccia all’Unione Europea*” e rileva come sia necessario comprendere e studiare il fenomeno, poiché “*The contextualised concepts of **family, power, respect and territory** [il grassetto è del testo] are fundamental to understanding the dynamics of the Mafias.*” (i concetti contestualizzati di famiglia, potere, rispetto e territorio sono fondamentali nel comprendere le dinamiche delle Mafie)²⁸¹ e identifica in particolare la 'ndrangheta come la più potente e ricca a livello globale. Dai report dell’agenzia si nota che sono stati effettuati studi sul fenomeno, in quanto Europol pone un forte accento sulla ricerca di potere da parte di queste organizzazioni e sulle loro capacità di influenzare i *decision maker* a livello economico e politico. Inoltre, sono presenti una serie di studi su come i gruppi malavitosi italiani tendano a infiltrarsi nell’economia legale, offrendo beni e servizi e distruggendo la competizione sul mercato tramite prestiti a tassi altissimi, ricatti e minacce.

Il report dell’Europol sul crimine italiano sottolinea anche la necessità di una legislazione antimafia comune e coerente che comprenda il reato di essere parte di un’organizzazione: “*Being a member of a Mafia-type organisation must be considered*

²⁷⁹ Europol, *The European Investigator*, dicembre 2011

²⁸⁰ Ponti Christian, *op. cit.* pp. 9-10

²⁸¹ Europol, *Threat Assessment - Italian Organised Crime*, p. 3

as a crime per se. Anti-Mafia legislation must be harmonised at EU level, and extradition requests for fugitive Mafiosi should be prioritised by receiving competent authorities.”(Essere un membro di un organizzazione mafiosa deve essere considerato come un crimine a sé. La legislazione antimafia deve essere armonizzata a livello europeo e le richieste di estradizione per mafiosi in fuga devono essere rese prioritarie dalle autorità competenti che le ricevono.)²⁸²

4.3.2 Focus sul Mandato di arresto europeo

Il mandato di arresto europeo (MAE) viene istituito nel giugno 2002 tramite decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea²⁸³.

Si tratta di “*una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.*”²⁸⁴ ed è uno dei primi e più importanti strumenti mai realizzati a proposito di cooperazione, armonizzazione e mutuo riconoscimento. È un procedimento giudiziario volto a velocizzare, semplificare e sostituire le precedenti lunghe e dispendiose procedure di estradizione bilaterali sottoscritte dagli Stati membri, che consente di superare i ritardi e le complessità ivi derivanti.

Il concetto di mutuo riconoscimento delle misure non nazionali, ma intraprese da altri Stati, era già stato ribadito durante il Consiglio di Tampere nel 1999 nella parte VI del report conclusivo, necessario e fondamentale per un riavvicinamento delle legislazioni interne. Era stata anche formulata la proposta di abolizione dell'extradizione formale tra Paesi membri in modo da essere sostituita da una procedura semplificata e più rapida²⁸⁵, in conformità all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, che garantisce la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come riportati nella *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)* e nella prassi dell'Unione.

²⁸² *Ibidem*

²⁸³ Consiglio dell'Unione Europea, 2002/584/GAI: *Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*, 13 giugno 2002.

²⁸⁴ 2002/584/GAI: *Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri* articolo 1

²⁸⁵ Consiglio europeo di Tampere, parte VI articolo 35

Un particolarità unica del Mandato, è la caratterizzazione quasi interamente giuridica dello strumento che tende ad eliminare le connotazioni politiche tipicamente espresse nei classici accordi bilaterali di estradizione. Pur agevolando la procedura di estradizione, eliminando ad esempio la regola della doppia incriminazione per 32 tipi di reati gravi, il Mandato d'arresto europeo è basato anche su termini molto rigidi: ad esempio il Paese in cui è stata arrestata la persona incriminata deve consegnarla a quello richiedente entro un limite di 60 giorni, e il rifiuto del Mandato di arresto europeo può avvenire solo per quei motivi facoltativi od obbligatori elencati negli articoli 3 e 4 della decisione quadro. Relativamente al contrasto al crimine organizzato, è di grande importanza l'articolo 2 paragrafo 2 che definisce le tipologie di "reato grave", ovvero quegli atti che vengono puniti con sentenze pari o superiori a 3 anni nello Stato in cui sono stati commessi e ricadono nelle categorie elencate, tra cui reati quali traffico illecito di sostanze stupefacenti, materiale radioattivo o armi, tratta di esseri umani, truffe, racket, estorsione, riciclaggio di proventi di reato, omicidio volontario, terrorismo, rapimento e partecipazione ad un'organizzazione criminale²⁸⁶. La sola partecipazione a un gruppo criminale organizzato è sufficiente a far valere il Mandato d'arresto europeo. Si tratta di un elemento di rilievo nel contrasto al crimine organizzato e soprattutto alle organizzazioni italiane: ad esempio, verso qualsiasi Paese l'Italia faccia richiesta per associazione di tipo mafioso, l'extradizione è garantita anche se in questo Stato non è contemplato lo stesso reato. Lo strumento consente quindi di superare in parte i problemi dovuti alla mancanza di leggi e alla mancata o incompleta armonizzazione legislativa.

²⁸⁶ Consiglio dell'Unione Europea 2002/584/GAI: *Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*, articoli 2-3

Conclusioni

Negli ultimi anni si è resa sempre più evidente la penetrazione delle organizzazioni criminali italiane in Germania, e ciò è soprattutto vero per quanto riguarda la 'ndrangheta. L'organizzazione ha raggiunto il territorio tedesco negli anni '60 perseguendo un'efficace espansione, che ha subito un'accelerazione nel ventennio successivo, quando la 'ndrangheta ha potuto sfruttare la posizione geografica della Germania all'interno delle rotte del traffico di stupefacenti. Il contagio è poi aumentato dopo il crollo del Muro di Berlino, che ha reso possibile un'espansione anche nei *länder* situati nell'ex Repubblica Democratica Tedesca, e dopo il crescendo di potere dell'organizzazione degli ultimi anni. Fino ad arrivare alla situazione attuale, ovvero quella di una Germania *“Dove sarebbe stato esportato il modello criminale e dove sono state applicate strutture analoghe a quelle calabresi, con evidenti, stretti legami di dipendenza con il “crimine” reggino.”*²⁸⁷

Una delle caratteristiche principali della 'ndrangheta è sempre stata quella di non farsi troppo notare, al contrario di Cosa Nostra e Camorra, e di essere considerata un gruppo minore rispetto a queste ultime, sia in Italia sia all'estero. Anche nel caso tedesco si è svolto lo stesso processo, e l'organizzazione non è salita alla ribalta fino al Ferragosto 2007 con la Strage di Duisburg. Se però, nel periodo immediatamente seguente agli omicidi, i riflettori della Germania e dell'Europa sono stati puntati sull'organizzazione calabrese, con il passare del tempo l'interesse è andato pian piano scemando.

L'opinione pubblica e la politica in modo particolare non sembrano essersi resi conto del problema, interpretando ancora la questione in chiave folcloristica o minimizzando i rischi. Il fatto che ancora in Germania (così come in alcuni altri Paesi dell'Unione Europea) il “marchio” della mafia sia persino utilizzato per promuovere prodotti, e la mafia stessa sia considerata un concetto pittoresco, avventuroso e arcaico evidenzia quanto il popolo tedesco sia ignaro della pericolosità delle organizzazioni criminali italiane e del rischio che corre il loro Paese.

La Germania inoltre non sembra essere pronta a contrastare il fenomeno mafioso anche per le lacune del proprio sistema legislativo, inadatto a questo scopo. Come si

²⁸⁷ Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia*, gennaio-giugno 2017, I semestre

evince anche da questa tesi di laurea, i clan delle organizzazioni italiane riescono a sfruttare a proprio vantaggio la situazione legale del Paese per non essere arrestati e proseguire indisturbati i propri affari. Diverse tecniche investigative che in Italia sono usate efficacemente contro il crimine organizzato, in Germania sono vietate o sono molto più difficili da attivare, come ad esempio la possibilità di ricorrere all'utilizzo delle intercettazioni, che ha bisogno di una procedura di applicazione molto complessa e può essere utilizzata solo per alcuni tipi di reati. Lo stesso si può dire per quei provvedimenti e quelle leggi che in Italia si sono rivelati fondamentali a questo scopo, ma che non esistono o sono stati implementati solo in parte nel territorio tedesco. La difficoltà nel confiscare i beni provenienti da atti illeciti, e soprattutto nel riutilizzarli per fini sociali, insieme ad una legge molto blanda sulla lotta al riciclaggio del denaro sporco rendono molto più arduo intervenire sul punto debole delle organizzazioni mafiose, ovvero sul loro patrimonio.

Un'altra delle principali mancanze legislative riguarda invece l'assenza del reato di associazione mafiosa così come enunciato nell'articolo 416 bis del codice di procedura penale italiano, che viene invece ricondotta all'interno del reato dell'associazione a delinquere, causando molti attriti nella collaborazione tra le polizie dei due Paesi, poiché in Germania non è possibile proseguire le indagini su una persona colpevole secondo il 416 bis italiano, in quanto tale reato, non essendo riconosciuto, non è perseguibile.

Vi è una certa resistenza in Germania a rendere più efficaci queste leggi. Da un lato, per motivi di eredità storica, si cerca di preservare il più possibile la privacy dei cittadini, limitando l'ingerenza dello Stato nella loro vita privata, dall'altro si tende a chiudere un occhio sui proventi sospetti se chi li ha dichiarati investe, porta soldi nell'economia e paga le tasse. Secondo Luigi Bonaventura, pentito appartenente alla cosca dei Vrenna-Bonaventura e dal 2007 collaboratore di giustizia, *"I governi francesi, tedeschi e spagnoli non vogliono ammettere di essere infettati dalla 'ndrangheta, perché la mafia porta soldi."*²⁸⁸ Finché le organizzazioni mafiose si mantengono invisibili e non commettono atti di violenza esplicita o vengono sorpresi a compiere crimini, non sono considerati un pericolo per il Paese, che è più interessato ad altri problemi di tipo internazionale quali la lotta al terrorismo e all'immigrazione clandestina, e che senza

²⁸⁸ Giovanni Tizian, Fabio Tonacci, *Da Dublino a Costanza le nuove capitali delle 'ndrine*, "La Repubblica – Le inchieste", 21 giugno 2012

volerlo permette alle mafie di inserirsi con sicurezza nel cono d'ombra generato da questi ultimi, garantendo loro la possibilità di muoversi senza attirare troppo l'attenzione.

“Da un lato polizia e magistratura sono preoccupati e sono molto attenti, dall'altro la politica è arroccata su posizioni negazioniste²⁸⁹”, spiega Sonia Alfano in un'intervista all'Espresso nel 2014. E se è vero che l'opinione di molti esponenti della politica è ancora dura da smuovere, è pur vero anche che da parte della polizia tedesca sono stati fatti numerosi piccoli passi avanti. Tra gli esempi più significativi si annoverano la creazione di una *task-force* italo-tedesca subito dopo la Strage di Duisburg, una maggiore attenzione di alcuni reparti del BKA al fenomeno e a numerose operazioni investigative e di polizia di successo, la più recente delle quali, l'Operazione *Stige*, ha portato all'arresto di ben 170 affiliati alla cosca Farao-Marnicola tra Italia e Germania.

Dall'elaborato emerge anche l'apporto fondamentale dei gruppi della società civile, delle scuole e delle università nel portare a conoscenza del fenomeno sia la popolazione civile sia le forze politiche in gioco. In particolare, la nascita di *Mafia? Nein, Danke!*, segna un importante punto di svolta nella vicenda del contrasto alle organizzazioni criminali italiane all'estero. L'organizzazione è fin dalla sua nascita un caposaldo della lotta contro il pizzo, a cui hanno aderito diversi ristoratori e proprietari di locali italiani, è diventata un'importante punto di riferimento per gli italiani e per i tedeschi stessi in materia di antimafia e cultura della legalità, e promuove incontri, convegni e ed eventi in tema. Un altro scopo fondamentale dell'organizzazione consiste nel mediare tra le autorità locali, ovvero forze di polizia, società civile e forze politiche, per dare impulso alla cooperazione e il contrasto alle mafie dal punto di vista internazionale, favorire lo scambio di informazioni tra enti pubblici e giornalisti, e promuovere un'armonizzazione legislativa tra gli Stati dell'Unione Europea. Come già detto, un ruolo importante è anche giocato dalle scuole e dalle università, oltre che dai centri di cultura italiana, che intendono fare chiarezza sul fenomeno delle organizzazioni mafiose e promuovono le iniziative antimafia nel contesto della promozione della lingua e della cultura del nostro Paese.

²⁸⁹Giovanni Tizian, *Credono che la mafia sia un problema italiano*, “L'Espresso”, 16 maggio 2014

Un funzione di primaria importanza dal punto di vista dell'armonizzazione legislativa viene svolto dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea. La prima, come già trattato in questa tesi di laurea, ha dato impulso alla cooperazione internazionale in materia di crimine organizzato, portando alla firma di diverse convenzioni che stabilivano definizioni, procedure e accordi di base in materia. Dopo la *Convenzione di Vienna del 1988 delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope*, un'altra tappa fondamentale è stata la firma della *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*, che si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione tra Stati per prevenire le forme di criminalità organizzata transnazionale. Non va dimenticato in questo contesto anche il lavoro effettuato dai suoi organi, tra i quali l'Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI) e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC). Un più recente interessante conseguimento in materia di legalità riguarda l'approvazione di quest'ultimo della *Dichiarazione di Doha (2015)*²⁹⁰, che persegue tra i suoi obiettivi la necessità di un'educazione alla giustizia *“To prevent crime and promote a culture of lawfulness through education activities designed for primary, secondary and tertiary levels.”*²⁹¹

La seconda, l'Unione Europea, spinge tutt'ora per un riavvicinamento legislativo tra i suoi Paesi membri in materia di crimini internazionali e transnazionali, per una maggiore cooperazione di polizia, per facilitare lo scambio di informazioni e *know-how*. Sono state infatti elaborate diverse decisioni quadro e direttive che si intensificano a partire dagli anni duemila e ancor di più negli ultimi anni, e ne ha promosso numerosi studi a proposito. Le pressioni dell'Unione Europea e dell'Italia stessa sono proprio tra i principali motivi che hanno spinto la Germania a modificare gradualmente la sua legislazione negli ultimi mesi. È infatti per adeguarsi alla direttiva dell'Unione Europea 2014/42 sul congelamento e la confisca dei beni che lo Stato tedesco ha deciso nell'estate 2017 di modificare la sua legge sul reato di confisca, alleggerendo la richiesta di onere della prova. Così come la *Decisione quadro dell'ottobre 2008 a proposito della lotta contro la criminalità organizzata* ha portato,

²⁹⁰ UNODC Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, *Doha Declaration*, 12-19 aprile 2015

²⁹¹ *Ibidem*

nello stesso periodo, ad alcune modifiche del testo dell'articolo 129 del codice di procedura penale tedesco, che rendono più perseguibile il reato di appartenenza ad un'organizzazione criminale, criminalizzandone l'appartenenza ad una di queste, che viene definita non solo in base ai reati che intende commettere/ha commesso, ma anche in base alle caratteristiche strutturali dell'organizzazione stessa.

Pare quindi che la situazione in Germania sia la seguente: permangono principalmente due visioni diverse nel territorio tedesco, la prima, quella di alcuni reparti delle forze dell'ordine, di alcuni magistrati e dei gruppi che promuovono la diffusione delle informazioni per comprendere il fenomeno mafioso, è piuttosto attenta alla questione a seguito di quanto avvenuto a Duisburg; mentre la seconda visione, appartenente alle forze politiche e alla maggior parte dei cittadini tedeschi, non sembra prestare abbastanza attenzione al problema.

Nel frattempo, i gruppi mafiosi, in particolar modo la 'ndrangheta, continuano a prosperare e fare affari indisturbati.

Se da un lato la situazione appare sconcertante, e il contagio dello Stato tedesco è sempre più diffuso e rischia di cronicizzarsi da un momento all'altro, dall'altro è pur vero che piccoli, ma fondamentali, passi avanti si stanno compiendo dalle autorità germaniche. Le modifiche alla legge 129 del codice penale e alla possibilità di confisca dei beni sono l'esempio più importante, ma non vanno dimenticate le cooperazioni a livello di polizia.

Allo stesso modo, giornalisti, associazioni, scuole e università stanno contribuendo a diffondere la conoscenza del fenomeno tra la popolazione, i quali stanno riscuotendo un certo successo dato che gli eventi e i seminari da loro organizzati sono in crescita, al punto che si è persino arrivati a realizzare un corso sul fenomeno mafioso nell'università Humboldt di Berlino.

Se da un certo punto di vista quindi la situazione in Germania si fa sempre più allarmante, non mancano però collaborazioni, piccoli progressi e segnali positivi, che pur in un tetro clima di sconforto non possono non far almeno sperare in una possibilità futura di maggiore e più efficace impegno in materia di contrasto al crimine organizzato italiano.

Ringraziamenti

I miei ringraziamenti più sentiti vanno a tutte le persone e gli enti che mi hanno aiutata a realizzare questa tesi di laurea.

In modo particolare vorrei ringraziare la dottoressa Verena Zoppei, ricercatrice presso il German Institute for International and Security Affairs, che mi ha dato la possibilità di avere accesso a della documentazione fondamentale per la mia tesi, e l'associazione antimafia *Mafia? Nein, Danke!* per le informazioni più recenti relative al caso tedesco. Un aiuto importante mi è stato dato anche dal sito del *Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V.* che mi ha fornito l'accesso a diversi articoli, e da tutte le persone che mi hanno aiutato con le traduzioni dal tedesco, Maria Rita Crippa in modo particolare.

In secondo luogo, vorrei ringraziare mia madre, mio fratello, mio padre, i miei colleghi universitari, i miei amici e Matteo per la loro pazienza e tutto l'aiuto e il sostegno durante questi mesi.

Vorrei ringraziare infine l'Università degli Studi di Milano per il percorso formativo che mi ha consentito di portare a termine, la dottoressa Sarah Mazzenzana per avermi aiutato nelle correzioni della tesi, la mia correlatrice professoressa Mariele Merlati per l'aiuto nella sua redazione, e soprattutto il professor Nando dalla Chiesa per avermi dato la possibilità di realizzare questa tesi di laurea, per le sue lezioni, la sua disponibilità, il suo aiuto e per la passione e l'impegno che infonde sempre nel suo lavoro e nel suo attivismo.

Bibliografia

Monografie

- AA.VV., *Limes-Il circuito delle mafie*, “Limes - Rivista italiana di Geopolitica”, Milano, Edizioni Limes, 2014
- Bartone Nicola, *Mandato di arresto europeo e tipicità nazionale del reato: analisi strutturale comparata dei reati di frode/truffa nelle sovvenzioni, criminalità informatica, furto, racket/estorsione, riciclaggio, corruzione, associazione per delinquere in Italia, Francia, Germania, Spagna*, Milano, Giuffrè, 2013
- Boister Neil, Currie Robert J., *Routledge Handbook of Transnational Criminal Law*, Londra, Routledge, 2015
- Calderoni Francesco, *Organized Crime Legislation in the European Union. Harmonization and Approximation of Criminal Law, National Legislations and the EU Framework Decision on the Fight Against Organized Crime*, Milano, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
- Casaburi Mario, *Borghesia mafiosa: la 'ndrangheta dalle origini ai giorni nostri*, Bari, Edizioni Dedalo, 2010
- Centonze Alessandro, *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Milano, Giuffrè, 2008
- Dalla Chiesa Nando, *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Milano, Cavallotti University Press, 2012
- Dalla Chiesa Nando, *Passaggio a nord: la colonizzazione mafiosa*, Torino, Gruppo Abele, 2016
- Dalla Chiesa Nando, *La scelta Libera. Giovani nel movimento antimafia*, Torino, EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2014
- Dalla Chiesa Nando, Panzarasa Martina, *Buccinasco, la 'ndrangheta al nord*, Torino, Einaudi, 2012
- Dalla Chiesa Nando, *La Convergenza*, Milano, Melampo, 2010
- Europol, *Looking back moving forward one hundred meetings of the Europol management board*, Aja, Publications Office of the European Union, 12 ottobre 2016

- Fijnaut Cyrille, Paoli Letizia, *Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*, Dordrecht, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004
- Forgione Francesco, *Mafia export. Come 'ndrangheta , cosa nostra e camorra hanno colonizzato il mondo*, Milano, Baldini Castoldi Dalai Editore, 2009
- Forgione Francesco, *'ndrangheta. Boss luoghi e affari della mafia più potente al mondo*, Milano, Baldi Castoldi Dalai Editore, 2009
- Gratteri Nicola, Nicaso Antonio, *Fratelli di sangue. Storie, boss e affari della 'ndrangheta , la mafia più potente del mondo*, Milano, Mondadori, 2010
- Lumia Giuseppe, Notaristefano Orfeo, *'ndrangheta made in Germany. Come e perché la mafia calabrese è diventata la più forte nel mondo*, Roma, Ponte Sisto, 2010
- Lupo Salvatore, *Quando la mafia trovò l'America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008*, Torino, Einaudi, 2008
- Pignatone Giuseppe, Prestipino Michele, a cura di G. Savatteri, *Il contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, Roma, Edizioni Laterza, 2012
- Ponti Christian, *Crimini Transnazionali e Diritto Internazionale*, Milano, Giuffrè, 2011
- Reski Petra, *Santa mafia. Da Palermo a Duisburg: sangue, affari, politica e devozione*, Modena, Nuovi Mondi, 2009, traduzione di Valentina Tortelli
- Reski Petra, *Sulla strada per Corleone. Storie di mafia tra Italia e Germania*, Milano, Edizioni Ambiente, 2011, traduzione di Cremonesi Fabio, (versione eBook)
- Serenata Nicoletta, *The 'ndrangheta and Sacra Corona Unita. The History, Organization and Operations of Two Unknown Mafia Groups*, Basilea, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014
- Sergi Anna, *From Mafia to Organised Crime. A Comparative Analysis of Policing Models*, Cham, Palgrave Macmillan, 2017
- Varese Federico, *Mafie in movimento: come il crimine organizzato conquista nuovi territori*, Torino, Einaudi, 2011
- Viano Emilio, *Cybercrime, Organized Crime, and Societal Responses International Approaches*, Basilea, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017
- Viscone Francesca, *La globalizzazione delle cattive idee. Mafia, musica, mass media*, Catanzaro, Rubettino, 2005

- Zoppei, Verena, *Anti-Money Laundering Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices*, Berlino, T.M.C. Asser Press, 2017.

Saggi e articoli

- Autolitano Simona, Zoppei Verena, *Strukturen unkonventionell organisierter Kriminalität aufdecken*, in “SWP-Aktuell 2016/A 68.” In <https://www.swp-berlin.org/publikation/strukturen-unkonventionell-organisierter-kriminalitaet-aufdecken/> (Consultato 28 febbraio 2018)
- Caneppele Stefano, Sarno Federica, *The international presence of the 'ndrangheta according to recent investigations*, in “Sicurezza e Scienze Sociali Fascicolo 3EN”, 2013 (Titolo originale *La presenza internazionale della 'ndrangheta secondo le recenti indagini*)
- Finger Bernd, *OK-Bekämpfung in Deutschland: Organisierte Kriminalität und 'Ndrangheta in Deutschland*, in “der Kriminalist” luglio - agosto 2012
- Norberti Giulia, *Anti-mafia initiatives in Germany A first study investigating the various dimensions of German* in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata V.3 n.3”, 2017
- Sarno Federica, *Italian mafias in Europe: between perception and reality. A comparison of press articles in Spain, Germany and the Netherlands*, in “Trends in Organized Crime Volume 17”, dicembre 2014
- Scarpinato Roberto, *Die Bekämpfung der Mafia in Italien und Deutschland – Was ist zu tun?*, in “der Kriminalist”, aprile 2012
- Sciarrone Rocco, Storti Luca, *The territorial expansion of mafia-type organized crime. The case of the Italian mafia in Germany*, in “Crime, Law and social science Volume 61”, febbraio 2014
- Ulrich Andreas, *Die 'ndrangheta – ihre Bedeutung sprengt alle Vorstellungen über die Mafia*, in “der Kriminalist” aprile 2012.
- Zoppei Verena, Serjoscha Beying Mario, *Geldwäsche-Bekämpfung im Zeichen der Terrorgefahr*, in “SWP-Aktuell 2017/A 55”. In <https://www.swp-berlin.org/publikation/geldwaesche-bekaempfung-im-zeichen-der-terrorgefahr/> (Consultato 28 febbraio 2018)

- Zoppei Verena, Mattioli Sandro, *Mafiaparadies Deutschland*, in “Blätter für deutsche und internationale Politik 7”, 2016 In <https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2016/juli/mafiaparadies-deutschland> (Consultato 28 febbraio 2018)
- Zoppei Verena, *La disciplina anti-riciclaggio in Germania. L'efficacia della legislazione tedesca: un contributo al dibattito*, in “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata V.2 n.3”, 2016

Fonti primarie

- Comunità Europea
 - *Acquis di Schengen*, 14 giugno 1985.
 - Consiglio dei ministri della Comunità europea
 - *Measures against the transfer and the safekeeping of funds of criminal origin*, , 27 giugno 1980.
- Financial Action Task Force
 - Mutual evaluation of Germany, 2010. In <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationofgermany.html> (Consultato 02/02/2018)
- International Monetary Fund
 - IMF Staff Country Reports
 - *Germany: Financial Sector Assessment Program-Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism-Technical Notes*, 2016. In <http://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2016/12/31/germany-financial-sector-assessment-program-anti-money-laundering-and-combating-the-44014> (Consultato 02/02/2018)
- Organizzazione delle Nazioni Unite
 - Assemblea Generale delle Nazioni Unite
 - *A/RES/United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, Vienna, 20 dicembre 1988.

- *A/RES/49/159, Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized Transnational Crime*, 23 dicembre 1994.
 - *A/RES/53/111, Transnational organized crime*, 20 gennaio 1999.
 - *A/RES/55/25, United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 10 novembre 2000.
 - *A/49/748, Annex: Report of the World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime*, 2 dicembre 1994. In <https://www.imolin.org/imolin/naples.html> (Consultato 02/02/2018)
- Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,
 - *Risoluzione 8/2, Mechanism for the review of the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*, 24-26 aprile 2017.
 - *Risoluzione 7/1, Strengthening the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, 6-7 giugno 2016.
- Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
 - *Risoluzione 1992/1, Istituzione della Commissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale (CCPCJ)*.
- The Secretary-General's High-level Panel Report on Threats
 - *A more secure world: our shared responsibility*, , Challenges and Change, 2 dicembre 2004, In <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-secretary-generals-high-level-panel-report-on-threats-challenges-and-change-a-more-secure-world-our-shared-responsibility> (Consultato 02/02/2018)
- Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine
 - *TOCTA report 2010 - The globalization of crime. A transnational organized crime threat assessment*, United Nations Publications, 2010

- Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, *Doha Declaration*, 12-19 aprile 2015
 - *About UNODC*. In <http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop> (Consultato 02/02/2018)
- Repubblica Federale di Germania
 - Bundeskriminalamt (BKA),
 - *Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) (Organised Crime Situation Reports)* In https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/pks_node.html (Consultato 02/02/2018)
 - Codice di Procedura Penale tedesco
 - Articolo 100a *Telekommunikationsüberwachung*,
 - Articolo 129, *Bildung krimineller Vereinigungen*, codice di procedura penale della Repubblica federale di Germania.
 - DESTATIS Statistisches Bundesamt
 - *Bevölkerungsstand*. In <https://web.archive.org/web/20131113231041/https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bevoelkerung/lrbev03.html> (Consultato 05/01/2018)
 - Die Grüne
 - *Mafia in Deutschland*, 17 agosto 2017. In <https://www.gruene-bundestag.de> (Consultato 02/02/2018)
 - Justizminister/-senatoren und der Innenminister,
 - *Gemeinsame Richtlinie der Justizminister/-senatoren und der Innenminister/-senatoren der Länder über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Verfolgung der Organisierten Kriminalität*. In <http://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/rlok> (Consultato 02/02/2018)
 - Opposizione socialdemocratica al Landtag del Nordreno-Vestfalia
 - *Bedrohung Nordrhein-Westfalens durch die Mafia*, Große Anfrage 38 der Fraktion der SPD, Landtag Nordrhein-

- Westfalen, 26 agosto 2009. In https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/aktuelle_drucksachen/aktuelle_Dokumente.jsp?docTyp=S (Consultato 02/02/2018)
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder
 - *National accounts – Gross domestic product, 3 marzo 2017.* In http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/en/en_jb27_jahrtab65.asp (Consultato 02/01/2018)
 - Parlamento federale tedesco,
 - *Gesetz zur effektivere und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens Bundesanzeiger 23 agosto 2017*
 - Repubblica italiana
 - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica italiana
 - Legge 31 maggio 1965, n. 575, *Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.*
 - Legge 13 settembre 1982, n. 646, *Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.* In <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646> (Consultato 02/02/2018)
 - Legge 7 marzo 1996, n. 109, *Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.* In <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/03/09/096G0120/sg> (Consultato 02/02/2018)
 - Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare
 - *Audizione del Prefetto Nicola Cavaliere, Vicecapo della Polizia e Direttore centrale della polizia criminale, 5 dicembre 2007 XV Legislatura.* In <http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda14806.htm> (Consultato 02/02/2018)

- *Relazione conclusiva*, 20 febbraio 2008, XV Legislatura. In <http://www.parlamento.it/604> (Consultato 02/02/2018)
- *Relazione sul semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea e sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea*, 17 giugno 2014, XVI Legislatura. In <http://www.parlamento.it/604> (Consultato 02/02/2018)
- *Relazione conclusiva*, 21 febbraio 2018, XVI Legislatura. In <http://www.parlamento.it/604> (Consultato 22 febbraio 2018)
- Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
 - *Relazione annuale*, 12 aprile 2017. In www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2017/06/RELAZIONE-DNA-1.7.2015-30.6.2016.pdf (Consultato 02/02/2018)
- Ministro dell'Interno
 - *Attività svolta e risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia*, 1° semestre 2016. In http://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html (Consultato 05/01/2018)
 - *Attività svolta e risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia*, 2° semestre 2016. In http://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html (Consultato 05/01/2018)
 - *Attività svolta e risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia*, I semestre 2017. In http://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html (Consultato 05/01/2018)
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Centro di emigrazione di Verona
 - *Relazione sull'attività del Centro di Emigrazione svolta nell'anno 1976*. In https://storicamente.org/migrazioni-prontera#_ftn59 (Consultato 05/01/2018)
- Presidenza della Repubblica italiana
 - Decreto Del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, N. 893

- Stati Uniti d’America
 - United States Congress
 - *Organized Crime Control Act (OCCA)*, il 14 ottobre 1970.
 - Presidenza degli Stati Uniti d’America
 - Richard Nixon, Messaggio speciale del presidente al Congresso degli Stati Uniti d’America, 17 giugno 1971. In <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3048> (Consultato 05/01/2018)
- Codice di procedura penale statunitense
 - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act
- Tax Justice Network
 - *Financial Secrecy Index – Report 2018*, gennaio 2018. In <https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2018-results> (Consultato 02/02/2018)
- Unione europea
 - *Trattato di Maastricht o Trattato sull’Unione Europea*, 7 febbraio 1992
 - *Joint action 95/73/JHA of 10 March 1995 concerning the Europol Drugs Unit*, 20 marzo 1995.
 - *Convenzione Europol*, 26 luglio 1995.
 - *Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi*, 2 ottobre 1997.
 - *Trattato di Lisbona o Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea*, 13 dicembre 2007.
 - Commissione europea
 - *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla sicurezza*, Strasburgo, 28 aprile 2015.
 - Consiglio dell’Unione europea,

- *2002/187/GAI, Decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, 28 febbraio 2002.*
- *2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, 13 giugno 2002.*
- *Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.*
- *Decisione 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, 5 dicembre 2008.*
- *COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, 12 ottobre 2017.*
- Consiglio europeo di Tampere
 - *Conclusioni della presidenza, 15-16 ottobre 1999.*
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
 - *Annual report on the state of the drugs problem in the European Union 1998.* In
www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_37345_EN_AR98_EN.pdf (Consultato 02/02/2018)
- Europol
 - *The European Investigator, dicembre 2011.* In
<https://www.europol.europa.eu/publications-documents/european-investigator> (Consultato 02/02/2018)
 - *Threat Assessment - Italian Organised Crime, Europol Public Information, 2013*
 - *Europol Annual Review 2016-2017, aprile 2017.* In <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32002F0584> (Consultato 02/02/2018)
- Parlamento europeo,

- *Risoluzione 2010/2309(INI), del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea*, 28 ottobre 2011.
- *Risoluzione 2013/2107(INI), del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale)*, 23 ottobre 2013.
- Parlamento europeo e Consiglio europeo
 - *Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea*, 3 aprile 2014.

Quotidiani e periodici

- Ansa
 - *'ndrangheta : blitz dei Ros, 169 arresti, anche tre sindaci*, ANSA, 9 gennaio 2018. In http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/09/ndrangheta-169-arresti-italia-germania_a127f6ee-c70b-4ccd-9fda-5bec0aaf3dae.html (consultato 10/01/2018)
- Il Corriere della Calabria
 - Petrasso Pablo, *STIGE | L'inchiesta imbarazza la Commissione europea*, “Il Corriere della Calabria”, 11 gennaio 2018. In <http://www.corrieredellacalabria.it/cronaca/item/65486-stige-l-inchiesta-imbarazza-la-commissione-europea/65486-stige-l-inchiesta-imbarazza-la-commissione-europea> (Consultato 19/02/2018)
- Il Corriere della Sera
 - Valentino Paolo, *Allarme in Germania: la 'ndrangheta compra tutto*, “Il Corriere della Sera”, 12 novembre 2006. In http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/11_Novembre/12/valentino.shtml (Consultato 02/02/2018)
- L'Espresso
 - Riva Gloria, *Scarpinato: i clan invadono l'Europa*, “L'Espresso”, 21 febbraio 2017. In

- <http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/02/20/news/scarpinato-i-clan-invadono-l-europa-1.295754?preview=true> (Consultato 02/02/2018)
- Tizian Giovanni, *Così la mafia è diventata europea*. “L’Espresso”, 19 maggio 2014. In
<http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2014/05/19/news/cosi-la-mafia-e-diventata-europea-1.165915> (Consultato 02/02/2018)
 - Tizian Giovanni, *'Credono che la mafia sia un problema italiano'*, “L’Espresso”, 16 maggio 2014. In
<http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2014/05/19/news/credono-che-la-mafia-sia-un-problema-italiano-1.165908?preview=true> (Consultato 02/02/2018)
 - Il Fatto Quotidiano
 - AA. VV., *Mafie unite d'Europa*, “Il Fatto Quotidiano”, 21 luglio 2017. In
<http://www.ilfattoquotidiano.it/longform/mafie-europa/mappa/> (Consultato 02/02/2018)
 - Investigative Reporting Project Italy (IRPI), *Germania, dove la mafia seduce col capitale. E le norme ostacolano le inchieste*, “Il Fatto Quotidiano”, 21 luglio 2017. In
<https://www.ilfattoquotidiano.it/longform/mafie-europa/focus/germania/> (Consultato 19/02/2018)
 - IRPI
 - Anesi Cecilia, Civillini Matteo, Rubino Giulio, *Germania, dove la mafia seduce col capitale. E le norme ostacolano le inchieste*, “IRPI”, 21 luglio 2017. In
<https://irpi.eu/mafie-europa-germania/> (Consultato 02/02/2018)
 - La Repubblica
 - Bolzoni Attilio, *Scoperti i killer del giudice Livatino*, “La Repubblica”, 30 settembre 1990. In
<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/09/30/scoperti-killer-del-giudice-livatino.html> (Consultato 02/02/2018)
 - Attilio Bolzoni, *Niente più cena con il boss, l'Ue vieta ai ristoranti spagnoli di usare il marchio "Mafia"*, “La Repubblica”, 20 ottobre 2016. In
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/10/20/news/ue_ristoranti_mafia_spagna-150179936/ (Consultato 19/02/2018)
 - Franceschini Enrico, *I profitti dei baroni della droga*, “La Repubblica”, 1 settembre 1988. In

- <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1988/07/01/profitte-dei-baroni-della-droga.html> (Consultato 02/02/2018)
- Kluver Henning, *Saviano: la Germania si svegli la mafia è una holding europea*, articolo originale del Sueddeutsche Zeitung, “La Repubblica”, traduzione di Thomas Paggini, 21 agosto 2007. In <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/08/21/saviano-la-germania-si-svegli-la-mafia.html> (Consultato 05/01/2018)
 - d’Avanzo Giuseppe, *'ndrangheta senza confini lo Stato deve distruggerla*, “La Repubblica”, 18 agosto 2007. In <http://www.repubblica.it/2007/08/sezioni/esteri/duisburg-2/ndrangheta-senza-confini/ndrangheta-senza-confini.html>
 - Reski Petra, *La 'ndrangheta cantata*, “La Repubblica”, 06 agosto 2017. In <http://mafie.blogautore.repubblica.it/2017/08/851/> (Consultato 05/01/2018)
Petra Reski, *Germania, la mafia ha imposto il silenzio stampa*, “La Repubblica”, 4 febbraio 2018. In <http://mafie.blogautore.repubblica.it/2018/02/1555/> (Consultato 19/02/2018)
 - Rosso Umberto, *Presi i killer del maresciallo Guazzelli*, “La Repubblica”, 27 dicembre 1992. In <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/12/27/presi-killer-del-maresciallo-guazzelli.html> (Consultato 10/02/2018)
 - Tizian Giovanni e Tonacci Fabio, *Da Dublino a Costanza le nuove capitali delle 'ndrine*, “La Repubblica” – Le inchieste, 21 giugno 2012. In http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/inchiesta-italiana/2012/06/21/news/_ndrangheta_in_europa-37670533/ (Consultato 05/01/2018)
 - Tizian Giovanni, Tonacci Fabio, *Duisburg, province of Reggio Calabria. The 'Ndrangeta find a second home*, “La Repubblica”, 22 febbraio 2012, In http://inchieste.repubblica.it/en/repubblica/rep-it/italian-stories/2012/06/22/news/duisburg_province_of_reggio_calabria_the_ndrangeta_find_a_second_home-37716458/ (Consultato 05/01/2018)
 - Tizian Giovanni, Tonacci Fabio, *Pizzo, coca e megahotel i boss della 'ndrangheta comandano in Europa*, “La Repubblica”, 22 giugno 2012. In <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/06/22/pizzo->

coca-megahotel-boss-della-ndrangheta-comandano.html (Consultato 05/01/2018)

- *Nel "paese dei pastori" di Corrado Alvaro tutto cominciò per una rissa a Carnevale*, "La Repubblica", 15 agosto 2007. In <http://www.repubblica.it/2007/08/sezioni/esteri/duisburg-morti/san-luca-natale/san-luca-natale.html> (Consultato 20/12/2017)
- *'ndrangheta , arrestato in Germania Antonio Strangio*, "La Repubblica", 27 dicembre 2017. In http://www.repubblica.it/cronaca/2017/12/27/news/ndrangheta_arrestato_antonio_strangio_germania-185293037/ (Consultato 20/12/2017)
- Il Sole 24 Ore
 - *Il seminario di Aspen*, "Il Sole 24 Ore", 4 maggio 2010
 - Galullo Roberto, *La strage in Germania / L'asse Duisburg-Reggio Calabria per il traffico di droga e il riciclaggio*, "Il Sole 24 Ore", 17 agosto 2007
- Der Spiegel
 - AA.VV., *A Mafia Wake-up Call*, "Der Spiegel Online", 20.08.2007. In <http://www.spiegel.de/international/germany/vendetta-on-the-rhine-a-mafia-wake-up-call-a-500785.html> (Consultato 07/01/2018)
 - Dax Max, *Das Lied vom Tod*, "Der Spiegel", 1998
 - Diehl Von Jörg, Kuhrt Nicola, Niestedt Michael und Schäfer Maximilian, *Das Netz der Mafia*, "Der Spiegel", 7 aprile 2014. In <http://www.spiegel.de/panorama/justiz/mafia-in-deutschland-das-netz-der-ndrangheta-und-camorra-a-962328.html> (Consultato 19/02/2018)
 - *The 'Vendetta of San Luca' in Duisburg A Deadly Mafia Export from Italy*, "Der Spiegel International", 15 agosto 2007. In <http://www.spiegel.de/international/germany/the-vendetta-of-san-luca-in-duisburg-a-deadly-mafia-export-from-italy-a-500016.html> (Consultato 07/01/2018)
 - *Topografie der Mafia: Don Vito wohnt gleich um die Ecke*, "Der Spiegel", 27 settembre 2010, rielaborazione di una cartina pubblicata in precedenza nel volume di Francesco Forgione, *Mafia Export*. In

<http://www.spiegel.de/fotostrecke/topografie-der-mafia-don-vito-wohnt-gleich-um-die-ecke-fotostrecke-59824.html> (Consultato 19/02/2018)

- Der Stern
 - Streck Michael, *Es gibt keine Möglichkeit, die Organisierte Kriminalität zu zerschlagen*, “Der Stern”, 11 febbraio 2017. In <https://www.stern.de/panorama/stern-crime/-es-gibt-keine-moeglichkeit--die-organisierte-kriminalitaet-zu-zerschlagen--7321064.html> (Consultato 19/02/2018)

- Forbes
 - *Forbes' Billionaire Issue*, “Forbes” 1987, le pagine su Pablo Escobar sono disponibili in <https://www.forbes.com/pictures/gkxh45fik/1987-2/#54b07b03eab6> (Consultato 10/02/2018)

- The New York Times
 - Blumenthal Ralph, *Acquitted in 'Pizza Connection' Trial, Man Remains in Prison*, “The New York Times”, 28 luglio 1988. In <http://www.nytimes.com/1988/07/28/nyregion/acquitted-in-pizza-connection-trial-man-remains-in-prison.html> (Consultato 02/02/2018)

- The Telegraph
 - Moore Malcolm, *Calabrian Mafia is 'Europe's top crime gang'*, “The Telegraph”, 17 agosto 2007. Disponibile in <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1560598/Calabrian-Mafia-is-Europes-top-crime-gang.html> (Consultato 08/01/2018)

- Coldiretti
 - Coldiretti, *Mafia: Coldiretti, l'Europa fermi commercio prodotti “mafia sounding”*, sito ufficiale della Coldiretti, www.coldiretti.it 21 marzo 2016. In <https://www.coldiretti.it/economia/mafia-coldiretti-leuropa-fermi-commercio-prodotti-mafia-sounding> (Consultato 19/02/2018)

- Nordreno-Vestfalia, comunicati stampa

- Pressemitteilungen, sito ufficiale del Nordreno-Vestfalia, <https://www.land.nrw/>, *Minister Dr. Ingo Wolf: SPD schwadroniert und Polizei bekämpft die Mafia*, , 27 agosto 2009 In <https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/minister-dr-ingo-wolf-spd-schwadroniert-und-polizei-bekaempft-die-mafia> (Consultato 19/02/2018)
- Dal Blog Antimafia Duemila <http://antimafiaduemila.com>
 - Borsoi Lara, *Scarpinato al Parlamento Tedesco: "La Germania è vulnerabile alla corruzione"*, Antimafia Duemila, 23 ottobre 2012. In <http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/254-focus/39436-scarpinato-al-parlamento-tedesco-qla-germania-e-vulnerabile-alla-corruzione.html> (Consultato 19/02/2018)
 - D'Acapito Donatella, *Operazione Stige: la palude della 'ndrangheta* , Antimafia Duemila, 14 gennaio 2018. Consultabile in <http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/229-ndrangheta/68539-operazione-stige-la-palude-della-ndrangheta.html> (Consultato 01/02/2018)
 - Pettinari Aaron, *'ndrangheta , operazione "Rheinbrücke": tra Italia e Germania dieci arresti*, Antimafia Duemila, 7 luglio 2015, In <http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/229-ndrangheta/56011-ndrangheta-operazione-rheinbruecke-tra-italia-e-germania-dieci-arresti.html> (consultato 05/01/2018)
- Dal Blog organizedcrime.de <http://www.organized-crime.de>
 - von Lampe Klaus, *Organisierte Kriminalität: Definitionen*, <http://www.organized-crime.de/okdef.htm> (Consultato 19/01/2018)
- Dal Blog di Nando dalla Chiesa
 - dalla Chiesa Nando, *Il 21 di marzo in Europa. I nuovi patrioti in lotta contro la "bella mafia"*, Nando dalla Chiesa – il blog, 22 marzo 2017. In <https://www.nandodallachiesa.it/2017/03/22/il-21-di-marzo-in-europa-i-nuovi-patrioti-in-lotta-contro-la-bella-mafia/> (Consultato 19/02/2018)
- Dal Blog di *Mafia? Nein, Danke!* <https://mafianeindanke.de/>
 - *Tavola rotonda "Mafia? In Deutschland?" organizzata dall'iniziativa "Gelebte Zivilcourage" a Stoccarda*, Mafianeindanke.de, 22 dicembre 2016
 - *Mafia? Nein, Danke! Vernissage der Kampagne „Mafia-Stereotype in Deutschland“*, blog ufficiale, 16 febbraio 2017. In

<https://mafianeindanke.de/vernissage-der-kampagne-mafia-stereotype-in-deutschland/> (Consultato 19/02/2018)

- *Cambiamenti legislativi in Germania: il contrasto alle mafie diventerà più efficace?*, *blog di Mafia? Nein, Danke!*, 14 agosto 2017. In <https://mafianeindanke.de/cambiamenti-legislativi-in-germania-il-contrasto-alle-mafie-diventer-pi-efficace/> (Consultato 19/02/2018)
- *Cosa il governo non sa sulle mafie in Germania (e dovrebbe sapere)*, *blog di Mafia? Nein, Danke!*, 4 ottobre 2017. In <https://mafianeindanke.de/cosa-il-governo-non-sa-sulle-mafie-in-germania-e-dovrebbe-sapere/> (Consultato 19/02/2018)
- Dal Blog di Petra Reski <http://petrareski.com>
 - Reski Petra, „*Böse Musik*“ e la mafia in Germania, 25 ottobre 2013. In <http://www.petrareski.com/2013/10/25/boese-musik-e-la-mafia-in-germania/> (Consultato 05/01/2018)
 - Reski Petra, *La pista tedesca dimenticata*, 5 maggio 2012. In <http://www.petrareski.com/2012/05/21/la-pista-tesesca-dimenticata/> (Consultato 05/01/2018)

Fonti radiofoniche e audiovisive

- Brödermann Ulrike e Zahn Philipp, *Im Netz der Mafia - ZDF-Autoren auf den Spuren der Mörder von Duisburg*, ZDF, 15 agosto 2008
- Gratteri Nicola, *Avanti il Prossimo*, Tv2000 maggio 2017